



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 54-B**

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei  
crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8  
dello statuto della Corte penale internazionale

# Indice

1. DDL S. 54-B - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	6
1.2.1. Testo DDL 54-B . . . . .	7
1.2.2. Relazione 54-C . . . . .	9
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	12
1.3.1. Sedute . . . . .	13
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	15
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	16
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016 . . . . .	17
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 16/03/2016 . . . . .	31
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 280 (ant.) del 17/03/2016 . . . . .	40
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016 . . . . .	43
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/04/2016 . . . . .	50
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/04/2016 . . . . .	66
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016 . . . . .	69
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/04/2016 . . . . .	92
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	112
1.4.1. Sedute . . . . .	113
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	114
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	115
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/02/2016 . . . . .	116
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016 . . . . .	119
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	125
1.5.1. Sedute . . . . .	126
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	127
1.5.2.1. Seduta n. 614 (pom.) del 26/04/2016 . . . . .	128
1.5.2.2. Seduta n. 617 (ant.) del 28/04/2016 . . . . .	161

## **1. DDL S. 54-B - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 54-B  
**XVII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

**Titolo breve:** *reato di negazionismo*

---

Iter

**28 aprile 2016:** all'esame dell'assemblea

**Successione delle letture parlamentari**

<a href="#">S.54</a>	approvato
<a href="#">C.2874</a>	approvato con modificazioni
<b>S.54-B</b>	<b>all'esame dell'assemblea</b>

---

Iniziativa Parlamentare

[Silvana Amati](#) ( PD )

**Cofirmatari**

[Lucio Malan](#) ( PdL )

[Alessandra Bencini](#) ( M5S ) (ritira firma in data 5 febbraio 2015)

[Laura Bignami](#) ( M5S ) (ritira firma in data 24 ottobre 2013)

[Monica Casaletto](#) ( M5S ) (ritira firma in data 24 ottobre 2013)

[Lello Ciampolillo](#) ( M5S ) (ritira firma in data 23 ottobre 2013)

[Cristina De Pietro](#) ( M5S ) (ritira firma in data 10 ottobre 2013)

[Paola De Pin](#) ( M5S ) (ritira firma in data 24 ottobre 2013)

[Carlo Martelli](#) ( M5S ) (ritira firma in data 15 ottobre 2013)

[Maria Mussini](#) (ritira firma in data 5 febbraio 2015)

[Luis Alberto Orellana](#) ( M5S ) (ritira firma in data 9 ottobre 2013)

[Adele Gambaro](#) ( M5S ) (ritira firma in data 24 ottobre 2013)

[Paola Nugnes](#) ( M5S ) (ritira firma in data 14 ottobre 2013)

[Valeria Fedeli](#) ( PD ) (aggiunge firma in data 23 aprile 2013)

[Alberto Airola](#) ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Maria Elisabetta Alberti Casellati](#) ( PdL ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Ebiola Anitori](#) ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Lorenzo Battista](#) ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Ornella Bertorotta](#) ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Rosetta Enza Blundo](#) ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Fabrizio Bocchino](#) ( M5S ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Daniele Gaetano Borioli](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Laura Bottici](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Maurizio Buccarella](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Elisa Bulgarelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Francesco Campanella](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Rosaria Capacchione](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Enrico Cappelletti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Felice Casson](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Gianluca Castaldi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Nunzia Catalfo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Remigio Ceroni](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Vannino Chiti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Andrea Cioffi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Monica Cirinna'](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Luigi Compagna](#) ( [GAL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Roberto Cotti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Vito Claudio Crimi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Erica D'Adda](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Loredana De Petris](#) ( [Misto, Sinistra Ecologia e Libertà](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Aldo Di Biagio](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Rosa Maria Di Giorgi](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Giovanni Endrizzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Giuseppe Esposito](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Stefano Esposito](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Camilla Fabbri](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Elena Fattori](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Nicoletta Favero](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Anna Finocchiaro](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Federico Fornaro](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Serenella Fucksia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Luigi Gaetti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Paolo Galimberti](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Maria Grazia Gatti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Antonio Gentile](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Rita Ghedini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Stefania Giannini](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Mario Michele Giarrusso](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Gianni Pietro Giroto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Manuela Granaiola](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Linda Lanzillotta](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Barbara Lezzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Sergio Lo Giudice](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Stefano Lucidi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Patrizia Manassero](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Bruno Mancuso](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Giovanna Mangili](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Alessandro Maran](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

[Luigi Marino](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Bruno Marton](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Donella Mattesini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Maria Paola Merloni](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Alfredo Messina](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Claudio Micheloni](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Marco Minniti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Francesco Molinari](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Michela Montevocchi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Vilma Moronese](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Nicola Morra](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Giorgio Pagliari](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Sara Paglini](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Carlo Pegorer](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Bartolomeo Pepe](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Vito Rosario Petrocelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Stefania Pezzopane](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Laura Puppato](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Manuela Repetti](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Maria Rizzotti](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Maurizio Romani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Lucio Romano](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Gianluca Rossi](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Vincenzo Santangelo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Renato Schifani](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Salvatore Sciascia](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Marco Scibona](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Manuela Serra](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Ivana Simeoni](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Maria Spilabotte](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Gianluca Susta](#) ( [SCpI](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Lucio Tarquinio](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Paola Taverna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Stefano Vaccari](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Giuseppe Vacciano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Daniela Valentini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Luigi Zanda](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Leana Pignedoli](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)  
[Doris Lo Moro](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 8 luglio 2013)  
[Giuseppe Lumia](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 16 luglio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **14 ottobre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 523 del 14 ottobre 2015.

Classificazione TESEO

PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI , RAZZISMO , REATI DI OPINIONE , CRIMINI INTERNAZIONALI , CRIMINI DI GUERRA CONTRO L' UMANITA' E GENOCIDIO

**Articoli**

STRAGE (Art.1), STORIA (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1),

CORTE PENALE INTERNAZIONALE ( CPI ) (Art.1), EBRAISMO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Rosaria Capacchione](#) (PD) (dato conto della nomina il 15 marzo 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Rosaria Capacchione](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 290 del 26 aprile 2016 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 26 aprile 2016; annuncio nella seduta pom. n. 614 del 26 aprile 2016.

Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 27 ottobre 2015.

Annuncio nella seduta pom. n. 531 del 27 ottobre 2015.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali)

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 54-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 54-B**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMATI , MALAN , ZANDA , SCHIFANI , SUSTA , DE PETRIS , CRIMI , AIROLA , ALBERTI CASELLATI , ANITORI , BATTISTA , BERTOROTTA , BLUNDO , BOCCHINO , BONFRISCO , BORIOLI , BOTTICI , BUCCARELLA , BULGARELLI , CAMPANELLA , CAPACCHIONE , CAPPELLETTI , CASSON , CASTALDI , CATALFO , CERONI , CHITI , CIOFFI , CIRINNÀ , COMPAGNA , COTTI , CUCCA , D'ADDA , DI BIAGIO , DI GIORGI , DONNO , ENDRIZZI , Stefano ESPOSITO , Giuseppe ESPOSITO , FABBRI , FATTORI , FAVERO , FEDELI , FINOCCHIARO , FORNARO , FUCKSIA , GAETTI , GALIMBERTI , GATTI , GENTILE , Rita GHEDINI , GIANNINI , GIARRUSSO , GIROTTO , GRANAIOLA , LANZILLOTTA , LEZZI , LO GIUDICE , LO MORO , LUCIDI , LUMIA , MANASSERO , MANCUSO , MANGILI , MARAN , MARGIOTTA , Luigi MARINO , MARTON , MATTESINI , MERLONI , MESSINA , MICHELONI , MINNITI , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , PAGLIARI , PAGLINI , PEGORER , PEPE , PETROCELLI , PEZZOPANE , PIGNEDOLI , PUGLIA , PUPPATO , REPETTI , RIZZOTTI , Maurizio ROMANI , ROMANO , Gianluca ROSSI , SANTANGELO , SCIASCIA , SCIBONA , SERRA , SIMEONI , SPILABOTTE , TARQUINIO , TAVERNA , VACCARI , VACCIANO e VALENTINI**

*(V. Stampato n. 54)*

approvato dal Senato della Repubblica l'11 febbraio 2015

*(V. Stampato Camera n. 2874)*

modificato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 2015

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

### **DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dal Senato della Repubblica  
**Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale**  
Art. 1.

### **DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati  
**Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**  
Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
**a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;**  
**b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;**  
**c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**  
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

**2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».**

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è **aggiunto, in fine, il seguente comma:**

*soppressa*

*soppressa*

*soppressa*

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, **tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».**

*Soppresso*

## 1.2.2. Relazione 54-C

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 54-C**

*Relazione Orale*

*Relatrice* Capacchione

**TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 26 aprile 2016

PER IL  
DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

d'iniziativa dei senatori **AMATI**, **MALAN**, **ZANDA**, **SCHIFANI**, **SUSTA**, **DE PETRIS**, **CRIMI**, **AIROLA**, **ALBERTI CASELLATI**, **ANITORI**, **BATTISTA**, **BERTOROTTA**, **BLUNDO**, **BOCCHINO**, **BONFRISCO**, **BORIOLI**, **BOTTICI**, **BUCCARELLA**, **BULGARELLI**, **CAMPANELLA**, **CAPACCHIONE**, **CAPPELLETTI**, **CASSON**, **CASTALDI**, **CATALFO**, **CERONI**, **CHITI**, **CIOFFI**, **CIRINNÀ**, **COMPAGNA**, **COTTI**, **CUCCA**, **D'ADDA**, **DI BIAGIO**, **DI GIORGI**, **DONNO**, **ENDRIZZI**, **Stefano ESPOSITO**, **Giuseppe ESPOSITO**, **FABBRI**, **FATTORI**, **FAVERO**, **FEDELI**, **FINOCCHIARO**, **FORNARO**, **FUCKSIA**, **GAETTI**, **GALIMBERTI**, **GATTI**, **GENTILE**, **Rita GHEDINI**, **GIANNINI**, **GIARRUSSO**, **GIROTTA**, **GRANAIOLA**, **LANZILLOTTA**, **LEZZI**, **LO GIUDICE**, **LO MORO**, **LUCIDI**, **LUMIA**, **MANASSERO**, **MANCUSO**, **MANGILI**, **MARAN**, **MARGIOTTA**, **Luigi MARINO**, **MARTON**, **MATTESINI**, **MERLONI**, **MESSINA**, **MICHELONI**, **MINNITI**, **MOLINARI**, **MONTEVECCHI**, **MORONESE**, **MORRA**, **PAGLIARI**, **PAGLINI**, **PEGORER**, **PEPE**, **PETROCELLI**, **PEZZOPANE**, **PIGNEDOLI**, **PUGLIA**, **PUPPATO**, **REPETTI**, **RIZZOTTI**, **Maurizio ROMANI**, **ROMANO**, **Gianluca ROSSI**, **SANTANGELO**, **SCIASCIA**, **SCIBONA**, **SERRA**, **SIMEONI**, **SPILABOTTE**, **TARQUINIO**, **TAVERNA**, **VACCARI**, **VACCIANO** e **VALENTINI**

*(V. Stampato n. 54)*

approvato dal Senato della Repubblica l'11 febbraio 2015

*(V. Stampato Camera n. 2874)*

modificato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 ottobre 2015*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**sul disegno di legge**

(Estensore: Palermo)

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### su emendamenti

(Estensore: Cociancich)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

<b>DISEGNO DI LEGGE</b> Approvato dal Senato della Repubblica	<b>DISEGNO DI LEGGE</b> Approvato dalla Camera dei deputati	<b>DISEGNO DI LEGGE</b> Testo proposto dalla Commissione
<b>Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale</b>	<b>Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale</b>	<b>Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale</b>
Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: <b>a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente:</b> <b>«pubblicamente»;</b> <b>b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente:</b> <b>«pubblicamente»;</b> <b>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</b>	Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è <b>aggiunto, in fine, il seguente comma:</b>  <i>soppressa</i>  <i>soppressa</i>  <i>soppressa</i>	Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, <u>sono apportate le seguenti modificazioni:</u> <u>a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;</u>  <u>b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;</u> <u>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</u>

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

**2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».**

(\*) Criteri grafici usati per i raffronti tra i testi: nel raffronto tra la colonna di sinistra e la colonna di centro, le parti soppresse o modificate sono in **neretto**; nel raffronto tra la colonna di centro e la colonna di destra, le parti soppresse o modificate sono sottolineate.

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, **tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro** ».

*Soppresso*

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 54-B  
**XVII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

**Titolo breve:** *reato di negazionismo*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 278 \(pom.\)](#)

15 marzo 2016

[N. 279 \(pom.\)](#)

16 marzo 2016

[N. 280 \(ant.\)](#)

17 marzo 2016

Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante da parte di componenti della Commissione

[N. 282 \(pom.\)](#)

23 marzo 2016

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 6 aprile 2016 alle ore 16:00

[N. 286 \(pom.\)](#)

13 aprile 2016

Allegato al resoconto testo emendamenti

[N. 287 \(pom.\)](#)

19 aprile 2016

Approvati emendamenti

[N. 289 \(ant.\)](#)  
21 aprile 2016  
[N. 290 \(pom.\)](#)  
26 aprile 2016

Esito: **concluso**  
**l'esame**  
proposto testo  
modificato



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 15 MARZO 2016**  
**278ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2ª E 3ª RIUNITE**

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) chiede al presidente D'Ascola che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recantera la Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, esaminato congiuntamente con la 3ª Commissione, possa essere differito da domani alla prossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare, anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al quale parteciperà anche il Ministro della giustizia.

Il senatore **CASSON** (PD), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti richiesta dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI, nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e, quindi, ad un più celere *iter* del citato disegno di legge.

Il presidente **D'ASCOLA** ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al

disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare la richiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso del Presidente della Commissione affari esteri.

*IN SEDE REFERENTE*

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

La relatrice **CAPACCHIONE** (PD) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e sulla soppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penale nel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione con quella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica *de qua* è stata approvata a seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accento sulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che è stato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.

Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso *3-bis*, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto "dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro". Dai lavori della Camera si evince che, con tale emendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudice nazionale circoscrivendo anche il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante. Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati da organismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo la relatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

- [\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*
- [\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*
- [\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*
- [\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

- [\(407\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) **BARANI.** - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) **CASSON ed altri.** - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) **STUCCHI.** - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

- [\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) **Paola TAVERNA ed altri.** - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) **BUEMI e Fausto Guilherme LONGO.** - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) **MARAN ed altri.** - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) **RUTA ed altri.** - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) **Giovanni MAURO.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) **RAZZI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il correlatore, senatore **CASSON** (PD) - avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermerà successivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati - provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n. 2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge

possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale del codice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penale e, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Il provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda che l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.

Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato n. 386 e n. 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo la possibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (Erika Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tutti modifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-bis - concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 del codice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) - in materia di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente "nell'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore



si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*, quarto comma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmente contemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), intervengono tutti - analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 - sulla disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* codice penale. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "da sette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*". L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penale e al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmente sanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatesi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione "correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato di omicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdiciendo il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilità del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna Cinzia Bonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*). L'Atto Senato n. 1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambito lavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquando l'autore è armato sopprimendo l'avverbio "palesamente". L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 - apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-*bis* del codice penale), prevedendo un

umento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta - appare opportuna una riflessione) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) - analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067 - interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629). L'Atto Senato n. 964 (Torrise e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame. Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codice penale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età". L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da un lato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione. In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177 (Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquinà del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 della XV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, al fine di assicurare un migliore contemperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrise) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della

riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153 (Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

Infine, il correlatore [CASSON](#) (PD) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

In tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.

Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalità diverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull'articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l'Atto Senato n. 379 interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un'ulteriore modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva.

Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessione dei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l'ambito di applicazione.

Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madri prevedendo l'istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Il solo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.

Gli Atti Senato n. 209 (Torrise) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli *ex* detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.

L'Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e all'esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli *standard* imposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.

L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovraffollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie di modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.

L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione, denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.

L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.

I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materia di giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento - delineandone le procedure di immissione - presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misure di sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson, dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine ad alcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere se il criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui quali procederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recano modifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene che numerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propria ragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni di legge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto in ordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe aver luogo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recante modifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale - analogamente al disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini - non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, ove assegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma e concernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri per l'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenire all'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una

sua eccessiva e disfunzionale dilatazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito la prassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamente di disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere alla congiunzione di altri.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia che - poiché il testo approvato dalla Camera contiene numerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata - limitare l'ambito delle congiunzioni risulta particolarmente difficile, se non impossibile.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto venga circoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067.

Intervengono poi la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) e il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che condividono la posizione del senatore Albertini.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) e il relatore [CUCCA](#) (*PD*) avvertono quindi che la prossima settimana potranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di legge attualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circa l'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, d'anzì sospeso.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) - dopo essersi dichiarato allibito per il fatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamente stravolto dalla Camera dei deputati - sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la scelta della Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati, con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti

di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringere l'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Il riferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto, generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questi organismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele - formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lo stesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità - si rischia di assistere al paradosso che il negazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravità di cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione di affermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato di Israele.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passo avanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti i contorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicemente incomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la *ratio* ispiratrice del medesimo.

Anche la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'ambiguità - se non la contraddittorietà - della nuova formulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio "pubblicamente" che il Senato aveva deciso di introdurre nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine di qualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista.

Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), il quale rileva che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare la commissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, di cui alle lettere *a*) e *b*) del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzare invece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulteriore esigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 del codice penale, mentre, per quanto riguarda la nuova formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654, andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare il rispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) - dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostrato l'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come testimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giunta comunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevano richiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) - sottolinea come a questa esigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente la modifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-*bis* del predetto articolo 3. Al riguardo evidenzia, in particolare, che l'espressione "tenendo conto dei fatti" è sostanzialmente indefinibile nella

sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività e determinatezza delle previsioni incriminatrici.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati pongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo conto del fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere in qualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito apprezzamento per il lavoro fatto dal Senato e il concreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale per un'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio "pubblicamente" in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi alla nuova formulazione proposta per il capoverso 3-bis che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3, sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dal Senato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazione finale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire il presupposto per una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specifico profilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 16/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016  
279ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che nella seduta odierna proseguirà alla discussione generale già cominciata nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) il quale si sofferma molto criticamente sulle modifiche apportate nell'ultima lettura presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare osserva che la riformulazione del capoverso 3-bis dell'articolo 1 proposta dalla Camera appare illogica, in quanto non si può immaginare che l'autorità giudiziaria debba semplicemente "tener conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale" prima di definire l'aggravante di pena per i fatti di negazionismo. È poi ancora più illogico che la medesima autorità giudiziaria debba tener conto di atti di organismi internazionale e sovranazionali dei quali l'Italia è componente. Quest'ultima disposizione, tra l'altro, ha un connotato altamente politico che contrasta con i principi della giurisdizione. Per quanto riguarda poi la soppressione del comma 2 dell'articolo unico del testo approvato dal Senato, concernente la riduzione di pena da cinque a tre anni per il reato di istigazione a commettere un delitto, suggerisce di verificare in concreto l'impatto di tale previsione

rispetto alla recente legislazione antiterrorismo.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in esame sottendono una grave "schizofrenia" interna alla maggioranza di Governo. Ancora una volta si è verificato infatti che un disegno di legge approvato dalla maggioranza in Senato è stato modificato dalla medesima maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento. In via preliminare auspica, quindi, che vi sia un chiarimento tutto interno alla maggioranza di Governo prima di proseguire l'*iter* del disegno di legge in esame che, come è noto, è molto atteso dall'opinione pubblica. Passando al merito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati rileva innanzitutto che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975 - soppressa dalla Camera - rispondeva all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione ovvero crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero. Per quanto riguarda poi la nuova formulazione del capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, può comprendere l'esigenza di ancorare l'applicabilità dell'aggravante a fatti accertati in sentenze passate in giudicato, ma gli appare davvero inconcepibile che tale applicabilità possa essere ancorata all'accertamento di fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente. È noto a tutti che tali atti sono di natura politica e non già giurisdizionale ed è assurdo che un atto di natura politica, e a contenuto variabile a seconda degli orientamenti dei governi che compongono l'organismo internazionale, possa contribuire a definire l'ambito di operatività di una fattispecie penale. Infine, per quanto riguarda le modifiche relative all'articolo 414 del codice penale in ordine alla riduzione della pena per il reato di istigazione, che la Camera ha ritenuto di sopprimere, esprime delle serie perplessità, concordando con il senatore Caliendo sulla necessità di un ulteriore approfondimento sul punto.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che il testo in esame è stato approvato, sia al Senato che alla Camera, con un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Ricorda infatti che anche le modifiche approvate nell'ultima lettura presso l'altro ramo del Parlamento sono state condivise da esponenti di diversi gruppi parlamentari; pertanto ritiene che il richiamo fatto dal senatore Palma alla coerenza della maggioranza parlamentare sia, in questo caso, fuori luogo. Per quanto riguarda il merito delle modifiche in questione dichiara, a nome del proprio gruppo, la disponibilità ad intervenire efficacemente sul testo per giungere alla definizione di una legge condivisa e realmente applicabile.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), condividendo i rilievi critici manifestati dal senatore Palma, ritiene che la Commissione debba svolgere un lavoro tecnicamente corretto per l'approvazione del disegno di legge in esame, al di là delle diatribe tra maggioranza ed opposizione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) osserva che, da un punto di vista procedurale, il disegno di legge in titolo è stato oggetto di alcuni tentennamenti da parte della maggioranza. Ricorda, infatti, che nella prima lettura, il disegno di legge fu assegnato in sede deliberante e venne poi rimesso in sede referente su richiesta del prescritto numero di senatori - e fra questi quelli del Movimento 5 Stelle - per evitare l'approvazione di un testo sostanzialmente diverso da quello - più meditato - che fu alla fine approvato, anche con i voti della sua parte politica, dall'Assemblea del Senato. Passando al merito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, constata con favore che non è stato stravolto il principio di sanzionare il negazionismo come un'ipotesi aggravata dei reati previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 657 del 1975. Esprime, perplessità, invece sulla nuova formulazione di cui al capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975, in particolare per quanto concerne il riferimento ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro; la

formulazione è molto ambigua e si presta a numerose difficoltà applicative; innanzitutto non è specificata la tipologia di atti e in secondo luogo si pone il problema dell'incertezza giuridica, allorché dovesse mancare una sentenza passata in giudicato. Su questi ed altri profili problematici connessi alla norma auspica che la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento.

Il presidente [D'ASCOLA](#), alla luce degli interventi testé svolti, osserva che dal dibattito sono emerse forti perplessità sulla disposizione di cui al citato capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con riferimento in particolare all'evidente irragionevolezza della stessa laddove vengono poste sul medesimo piano le sentenze passate in giudicato e gli atti degli organismi internazionali o sovranazionali ivi considerati. L'esame parlamentare peraltro costituirà la sede naturale per gli ulteriori approfondimenti di cui il testo ha bisogno, ferma restando l'esigenza di assicurare una celere definizione dell'*iter* del disegno di legge. Ove la disposizione dovesse essere approvata anche dal Senato con questa formulazione, ne deriverebbe, a suo avviso, una norma a contenuto variabile con difficoltà applicative ed effetti paradossali. Per altro verso la soppressione dell'avverbio "pubblicamente" con riferimento al reato di istigazione a commettere atti di discriminazione comporta il rischio di ledere la libertà di manifestazione del pensiero.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) conviene sull'ambiguità sottesa alla norma di cui al capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificata dalla Camera dei deputati tuttavia ritiene che, se da un lato il riferimento alla sentenza passata in giudicato non stravolge il testo, appare invece incomprensibile soprattutto il riferimento agli atti di organismi nazionali e sovranazionali di cui sia componente l'Italia.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva ancora che la Commissione deve attentamente approfondire gli effetti della modifica relativa alla soppressione della connotazione pubblica del reato di istigazione. Ricorda infatti che la qualificazione pubblica di un reato è strettamente connessa al principio di offensività di un interesse giuridicamente protetto, come sancito più volte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ritiene pertanto che la connotazione pubblicistica del reato *de qua* debba essere ripristinata. In ogni caso avverte che la discussione generale proseguirà ancora in un'altra seduta per approfondire gli aspetti problematici già emersi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che la norma di cui al capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 - come modificato dalla Camera - ha come effetto paradossale che il negazionismo, da strumento che dovrebbe evitare la negazione di un fatto storico grave come la *shoah*, potrebbe essere invece strumentalizzato ed usato per impedire la contestazione di affermazioni critiche di determinati fatti il cui fondamento è del tutto ipotetico.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che il testo in esame prevede un'aggravante per un reato già previsto dalla legge cosiddetta "Mancino".

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) osserva che già le modifiche apportate dalla legge n. 85 nel 2006 alla legge n. 654 del 1975 hanno avuto l'effetto di ridurre l'impatto della norma di cui al più volte richiamato articolo 3 ed evitare i rischi paventati dal senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, in ordine al disegno di legge in titolo, il presidente dell'ANCI, Piero FASSINO ha chiesto di essere audito in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), ribadendo l'importanza del provvedimento in titolo che come è noto è frutto del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, ritiene che su un tema così importante potranno senz'altro convenire maggioranza ed opposizione e che quindi, ai fini del prosieguo dell'esame, si potrà utilmente valutare la possibilità di una riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) chiede un po' di tempo per approfondire le questioni trattate dal disegno di legge in titolo, specialmente per quanto riguarda la definizione delle pene che, a suo parere, sembrano essere aggravate, prima di potersi esprimere.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), in qualità di relatore, precisa che il disegno di legge in esame in realtà prevede una modifica all'articolo 338 del codice penale, nel senso di prospettare come reato anche la minaccia o le violenze che sono rivolte a singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La finalità essenziale del testo è quindi quella di rendere finalmente applicabile una previsione incriminatrice che, fino ad oggi, di fatto non lo è stata.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) si esprime a favore della possibile riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, in quanto a suo parere, costituendo questo il frutto del lavoro di una specifica Commissione d'inchiesta, dovrebbe seguire un *iter* più veloce per giungere quanto prima all'approvazione definitiva.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) conviene sull'importanza dell'approvazione del disegno di legge in esame, ricordando che, proprio in queste ore, il sindaco di Parma, nonché esponente del Movimento 5 Stelle, Federico Pizzarotti ha subito minacce di morte. Esprime a nome del Movimento la propria solidarietà al sindaco Pizzarotti.

Il presidente [D'ASCOLA](#), a nome della Commissione, si associa alla solidarietà già espressa dal senatore Cappelletti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale ([n. 262](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 262, in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) che recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Ricorda che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo, anch'essi all'esame della Commissione: l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Ricorda quindi che tutti trovano il loro naturale antecedente nell'articolo 22 della Convenzione europea sull'assistenza in materia penale del 1959 Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961) che ha previsto che ciascun Paese aderente «comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale». La disposizione stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere.

L'approvazione delle Decisioni quadro n. 315 e 316 del 2009 ha inteso dare veste istituzionale europea e ulteriore efficacia agli scambi tra i casellari europei. Le decisioni quadro n. 315 e n. 316 del 2009, sulla traccia della rete NJR, ridisegnano ECRIS, sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo. In particolare la decisione quadro 2009/315/GAI si prefigge gli obiettivi: di definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza"); nonché di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono sullo Stato membro di cittadinanza, affinché questo sia in grado sempre di fornire un quadro aggiornato sui carichi penali dei propri cittadini, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; e di definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne. A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'Autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziali, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato *standard* comune a tutti. Più nel dettaglio, definisce obblighi dello Stato di condanna che deve registrare la cittadinanza della persona condannata e comunicare al rispettivo Paese di cittadinanza, i seguenti dati: informazioni relative alla persona condannata; natura e contenuto della condanna, e reato che ha determinato la condanna; ogni successiva modifica o soppressione delle informazioni iscritte nel casellario giudiziario. Gli obblighi dello Stato di cittadinanza ossia dello Stato da cui la persona ha

subito la condanna sono di conservare le informazioni ad esso inviate al fine di rispondere alle richieste di informazioni sulle condanne dei propri cittadini. La risposta dovrebbe: includere informazioni relative alle condanne sul suo territorio. Le informazioni possono essere scambiate ai fini di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a esse attinenti dal casellario giudiziario. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul proprio casellario giudiziario a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla presente decisione quadro.

Ricorda che il Governo è stato delegato ad attuare la Decisione quadro 2009/315/GAI dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri direttivi specifici (oltre quelli generali previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012). Nel merito il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 13 articoli - ripartiti in 3 capi - e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo collegando (articolo 1) l'attuazione della Decisione quadro sull'organizzazione e le modalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale (2009/315/GAI) con la creazione e lo sviluppo di un sistema informatizzato per realizzare tale scambio (Decisione quadro 2009/316/GAI). L'articolo 2 introduce alcune definizioni, riprendendole sostanzialmente dall'art. 2 della Decisione quadro e aggiungendo la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni. Si tratta dunque del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario.

Il Capo II (articoli 4-10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'art. 5-ter del Testo Unico sul casellario (disposizione che viene introdotta dall'articolo 12 dello schema, al cui commento si rinvia), nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve - in base all'articolo 5 - conservare i dati e le informazioni ricevute. In merito il provvedimento modifica il TU sul casellario giudiziale inserendovi un'apposita disciplina relativa alla conservazione delle informazioni che giungono dall'estero (v. *infra*, articolo 12). L'articolo 6 disciplina le modalità per presentare la richiesta di informazioni e prevede che tanto la richiesta rivolta dall'Italia ad altro Stato membro, quanto la richiesta rivolta all'autorità centrale nazionale, debbano essere trasmesse attraverso il modulo allegato allo schema di decreto legislativo e mutuato da quello allegato alla Decisione quadro. Anche la risposta contenente le informazioni richieste deve essere trasmessa in conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione. L'articolo 8 individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere prevedendo: 10 giorni per le richieste di informazioni provenienti da altro Stato UE; 20 giorni per le richieste provenienti dall'interessato. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di

informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto mentre la risposta alle informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente. Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli 11 e 12) contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al TU sul casellario giudiziale. In particolare, la modifica alle disposizione attuative del codice di procedura penale di cui all'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato; viene a tal fine novellato l'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La definizione del certificato del casellario europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva. Le modifiche al TU casellario articolo 12 modifica il TU del casellario giudiziale; in particolare, inserisce nel TU il riferimento al casellario giudiziale europeo, che viene definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *h*) e *p*)).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI ([n. 263](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 263 che va letto in combinato con lo schema di decreto legislativo Atto del Governo 262: si tratta infatti dell'attuazione di due Decisioni quadro del 2009 strettamente connesse in quanto relative all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni tratte dal casellario giudiziario fra gli Stati UE. Nel merito il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 5 articoli - ripartiti in 3 capi - e 2 allegati, mutuati dagli allegati della Decisione quadro. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2, identico all'articolo 2 dell'Atto del Governo n. 262). Il Gestione del sistema affidata dal DAG Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 19 del TU sul casellario (articolo 3). La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei Codici *standard* per reati e pene codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo. L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispondenza, perché la fattispecie penale italiana non è prevista nell'allegato, o perché le pene, le misure di sicurezza o le misure alternative applicate non hanno uno specifico codice, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce "categoria aperta" di una fattispecie o pena simile o "altro reato", "altra pena" in mancanza di ipotesi similari. Se si considera che l'elenco delle fattispecie penali alle quali la UE ha attribuito un codice si ferma a 186 reati, si intuisce come gran parte del lavoro dell'Ufficio del casellario sarà legato all'esigenza di inserire in questa classificazione il ben più alto numero di delitti e contravvenzioni vigenti nel nostro ordinamento. Peraltro, di queste difficoltà deve avere tenuto conto l'Unione europea considerato che le

ultime due voci dell'Allegato A sono relative a "Altri reati dolosi" e "Altri reati colposi".

Il provvedimento consente infine l'utilizzo del parametro "decisioni non penali" quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali ma anche altre pronunce.

Infine, il Capo III prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In applicazione dell'articolo 4, l'Allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

**(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente **D'ASCOLA** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) interviene rilevando di non avere nulla in contrario in ordine allo specifico contenuto delle previsioni incriminatrici di cui alla nuova formulazione proposta per l'articolo 375 del codice penale dal disegno di legge n. 1627 e facendo, però, presente fin da ora di ritenere inaccettabile l'uso nel contesto legislativo del termine depistaggio, in quanto è di tutta evidenza come tale termine sia utilizzato nel dibattito pubblico, da coloro che intendono portare avanti alcune precise posizioni, come una vera e propria "clava ideologica" per colpire chi, semplicemente, non la pensa allo stesso modo in merito alla ricostruzione storica di determinate vicende.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) afferma che le motivazioni a sostegno della proposta normativa in esame - pur nella diversa impostazione del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, da un lato, e di quello di cui è primo firmatario, dall'altro - sono note e da rintracciarsi in una storia nazionale che ha visto più volte - dalla strage di Piazza Fontana a quella di Piazza della Loggia, al caso Moro - servitori corrotti dello Stato porre in essere condotte che hanno ostacolato l'accertamento della verità in relazione a drammatiche vicende. Ciò premesso, è il caso di rilevare che le condotte sanzionate dal testo approvato dalla Camera sono condotte effettivamente lesive delle esigenze di accertamento della verità processuale - immutare artificiosamente il corpo del reato, ovvero lo stato dei luoghi, distruggere o occultare elementi di prova, ovvero formare o alterare artificiosamente tali elementi - e non condotte volte semplicemente a prospettare ricostruzioni storiche alternative.



Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 280 (ant.) del 17/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016  
280ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ASCOLA](#) apprezzate le circostanze, decide di sospendere la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,50.*

### IN SEDE REFERENTE

**(54-B) AMATI ed altri.** - *Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) fa presente innanzitutto che il Gruppo del Movimento 5 Stelle conviene sull'opportunità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame. Come a suo avviso già emerso dal dibattito fin qui svoltosi, infatti, la Commissione potrà svolgere sicuramente un lavoro più proficuo rispetto all'Assemblea per l'approvazione definitiva di un testo modificato rispetto a quello trasmesso dalla Camera dei deputati, sul quale - pare - possano convergere maggioranza e opposizione. Nel merito, si sofferma poi sulla formulazione del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge "Mancino", manifestando forti perplessità sull'effettiva applicabilità dell'ultima parte della norma richiamata che - come più volte è stato ripetuto - fa riferimento, per l'accertamento dei fatti, a una sentenza passata in giudicato di un organo di giustizia internazionale ovvero ad atti di organismi internazionali e sovranazionali. Al riguardo - in aggiunta ai profili critici già evidenziati - si domanda quali limiti in concreto implichi per l'autorità giudiziaria interna il dover tener conto dell'accertamento dei fatti svolto da un organismo di giustizia internazionale.

Il presidente [D'ASCOLA](#) conviene sulla difficile applicabilità della norma in questione alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo rileva, inoltre, la necessità di riflettere attentamente sui profili attinenti alla conoscibilità del precetto, essendo noto che - a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 sulla illegittimità dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile - la Corte costituzionale ha più volte ribadito il principio della conoscibilità della norma penale quale presupposto necessario di ogni forma di imputazione, sulla base del combinato disposto degli articoli 25 e 27 della Costituzione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, nel prosieguo dei lavori, la Commissione dovrà a suo avviso concentrare l'attenzione sulla effettiva necessità di correggere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Innanzitutto ritiene che si possa convenire di qualificare di nuovo come pubblica l'istigazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge "Mancino", per evitare di sconfinare nel reato di opinione. In secondo luogo, per quanto riguarda la nuova formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, ritiene che si possa mantenere il riferimento ai fatti accertati in sentenze passate in giudicato, mentre dovrebbe essere soppresso il riferimento all'accertamento dei fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente, in quanto tale ultima formulazione si presta - come è stato più volte sottolineato - a numerose ambiguità interpretative e a difficoltà applicative. Per quanto riguarda, infine, la modifica concernente la soppressione della riduzione della pena da cinque a tre anni per il reato di istigazione a commettere un delitto, si tratta di verificare in concreto l'impatto di tale previsione rispetto alla recente legislazione antiterrorismo.

Ritiene infine che, alla luce di quanto emerso nel dibattito fin qui svoltosi, si potrà procedere senz'altro con la richiesta di riassegnazione alla sede deliberante del provvedimento in titolo, sulla praticabilità della quale gli sembra ragionevole attendersi un'ampia convergenza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) conviene sull'opportunità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(1932) LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **LUMIA** (PD) ritiene che tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione possano convergere sull'opportunità di chiedere alla Presidenza la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in esame. Come è stato già detto, il disegno di legge n. 1932 costituisce il frutto del proficuo lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali e, anche da un punto di vista della cortesia istituzionale, appare conveniente che la proposta legislativa in questione venga approvata il prima possibile dalla Commissione. Peraltro, come a suo avviso emerso dal dibattito fin qui svoltosi, il testo non presenta questioni particolarmente problematiche, tali da dover essere sottoposte al vaglio dell'Assemblea.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), pur non negando la disponibilità del proprio Gruppo, ritiene, tuttavia, necessario svolgere un approfondimento preliminare sull'articolato prima di esprimersi in ordine alla richiesta della riassegnazione in sede deliberante. In particolare osserva che l'articolo 4 reca una modifica al testo unico in materia elettorale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, al fine di estendere l'ambito sanzionatorio anche alle ipotesi in cui con minaccia o con atti di violenza sia ostacolata la libera partecipazione dei candidati alle competizioni elettorali locali. Si domanda quindi se la modifica al testo unico in materia elettorale non possa costituire una preclusione per l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge *de qua*, in quanto il comma 4 dell'articolo 72 della Costituzione prevede la procedura normale di esame per i disegni di legge, tra gli altri, in materia elettorale.

Il presidente **D'ASCOLA** precisa che la modifica richiamata riguarda il meccanismo sanzionatorio e non già il sistema elettorale *tout court*. Ad ogni modo, prende atto della questione sollevata dal senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016  
282ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

IN SEDE REFERENTE

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fa presente che, secondo quanto emerso a seguito di contatti informali, risulterebbe confermato che la ragione dell'intervento della Camera dei deputati, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, troverebbe la sua ragione nell'esigenza di evitare che una riduzione da cinque a tre anni del massimo edittale, previsto dal numero 1 del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, comporti una riduzione della pena prevista dal quarto comma del medesimo articolo per i fatti di istigazione o apologia riguardanti i delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato le proprie perplessità sul ricorso allo strumento dei "contatti informali" per ricostruire le ragioni delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia del tutto irragionevole la scelta di definire la pena base per

un'ipotesi di reato esclusivamente al fine di assicurare una pena adeguata in un'ipotesi aggravata, essendo del tutto evidente che esistono strumenti di tecnica legislativa diversi che potrebbero consentire di assicurare quest'ultimo risultato senza determinare in modo sproporzionato il trattamento sanzionatorio dell'ipotesi base.

Dopo brevi interventi del senatore [LUMIA](#) (PD) e del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 aprile, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**[\(1932\) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali](#)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha dichiarato il consenso del proprio Gruppo di appartenenza a un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, nello stesso senso si esprime, in linea di massima, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI, ritenendo che una riassegnazione in sede deliberante sia coerente con l'esigenza di pervenire, quanto prima, all'approvazione di un testo che rappresenta il condiviso punto d'arrivo del lavoro di una Commissione d'inchiesta istituita da questo ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), intervenendo a nome del proprio Gruppo, ritiene invece di non potersi ancora esprimere su un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame che, a suo avviso, merita ancora un ulteriore approfondimento, quantomeno in ordine ad alcuni profili.

Così, ad esempio, mentre ritiene condivisibile la formulazione di quello che diventerebbe il nuovo secondo comma dell'articolo 338 del codice penale, ha dubbi sull'effettiva utilità della modifica che verrebbe apportata al primo comma del medesimo articolo, anche alla luce delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene poi non convincente la previsione della nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotta dall'articolo 2 - in quanto la stessa determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso direttamente in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, permanendo in quest'ultima ipotesi la possibilità del solo arresto facoltativo in flagranza - mentre giudica, invece, opportuna la previsione della nuova circostanza aggravante introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge.

Dopo brevi ulteriori interventi del senatore [LUMIA](#) (PD), del senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e del relatore [CUCCA](#) (PD), il seguito dell'esame è rinviato.

- [\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*
- [\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*
- [\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*
- [\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

- [\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(407\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) **BARANI.** - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) **CASSON ed altri.** - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) **STUCCHI.** - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*



- [\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) *Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) *MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) *Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) *CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) *RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) *ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) *Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) *RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che la senatrice **GINETTI** (PD) ha preannunciato la prossima assegnazione alla Commissione di un disegno di legge di cui ella è prima firmataria, in tema di ordinamento penitenziario, del quale auspica la congiunzione con i disegni di legge in titolo, il correlatore **CUCCA** (PD), anche a nome del correlatore Casson, richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle due possibili modalità, prospettate nel corso della seduta di ieri, con cui procedere ulteriormente nell'esame dei disegni di legge medesimi.

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII), rifacendosi alle considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri, sottolinea che - fermo restando che spetta ai relatori decidere se proporre o meno la disgiunzione di alcuni dei disegni di legge in titolo al fine di ridefinire l'oggetto dell'esame congiunto - le norme del Regolamento e la prassi interpretativa delle medesime sono chiare nel senso che l'area dell'ammissibilità degli emendamenti - da riferire al testo che sarà assunto come testo base dalla Commissione - coincide con l'oggetto di tutti i disegni di legge congiunti e non con l'oggetto del solo testo base. Al riguardo ribadisce che la sua parte politica non ha intenzione di fare alcun ostruzionismo in sede di esame dei disegni di legge attinenti alla riforma del processo penale, ma ciò ovviamente presuppone un assoluto rispetto delle norme regolamentari e delle prassi applicative delle stesse.

Il senatore **ALBERTINI** (AP (NCD-UDC)) sottolinea che, ove l'oggetto dell'esame congiunto rimanesse quello che risulta dalle congiunzioni attualmente poste all'ordine del giorno, ciò implicherebbe il rischio concreto che alcune proposte - come in particolare quella oggetto del suo disegno di legge n. 2153, recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio - finirebbero per non poter avere il rilievo e l'approfondimento che, invece, sia l'ampio consenso registratosi sulle medesime - ricorda, sempre per rimanere al disegno di legge n. 2153, che esso è stato firmato da più di centottanta senatori - sia la specifica portata, nel merito, delle stesse imporrebbero come necessari.

Dopo che il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) ha condiviso la ricostruzione fatta dal senatore Palma della portata delle norme regolamentari in tema di ammissibilità degli emendamenti, la senatrice **MUSSINI** (Misto) invita la Presidenza ad evitare che l'esame della riforma del processo penale, sia per le sue dimensioni contenutistiche sia per altre circostanze, assuma caratteri tali da rendere sostanzialmente impossibile un esame e un pronunciamento reali della Commissione sulle singole proposte emendative.

Il senatore **LUMIA** (PD) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia consentito di chiarire i termini delle questioni procedurali di fronte alle quali si trova la Commissione e che nella prossima seduta, sulla base di una specifica proposta dei relatori, potrà essere risolta la questione di una possibile ridefinizione in termini più circoscritti dell'oggetto dell'esame congiunto, così da procedere ulteriormente nello stesso.

Il presidente **D'ASCOLA**, dopo aver concordato con la ricostruzione della portata delle norme regolamentari e della prassi applicativa delle medesime in ordine all'ammissibilità degli emendamenti prospettata dal senatore Palma, fa proprie altresì le considerazioni svolte dal senatore Lumia, ritenendo anch'egli che, nella prossima seduta, sarà senza'altro possibile assumere una determinazione definitiva sulla questione oggetto del dibattito incidentale svoltosi nelle ultime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 13 APRILE 2016  
286ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

**(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) il quale tiene a precisare che, insieme ad altri componenti del suo Gruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1627 per ragioni che vorrebbe illustrare fin da subito. Ciò al fine di evitare erranee interpretazioni sull'atteggiamento di Forza Italia in ordine all'introduzione del reato di depistaggio; a nome del Gruppo infatti dichiara la più ampia disponibilità per l'introduzione del reato in questione, a condizione, che sia modificato il testo approvato dalla Camera, evidentemente pieno di errori tecnici.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il relatore, senatore Casson, nella seduta odierna illustrerà uno schema di testo unificato che probabilmente contiene modifiche rilevanti rispetto al disegno di legge

approvato dalla Camera e, pertanto, potrebbe essere più opportuno che il senatore Palma svolga il suo intervento dopo che sarà illustrato lo schema di testo unificato predetto.

Tuttavia il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento soppresivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627, come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppresivo è che l'opposizione di cui il suo Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che al disegno di legge n. 1627 è connesso il disegno di legge n. 984, a prima firma del senatore Lo Giudice, il quale ha inteso configurare il reato di depistaggio come reato proprio.

Quindi il relatore [CASSON](#) (*PD*) interviene per illustrare lo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto, che ha ritenuto opportuno proporre, quantunque fosse stato già adottato il disegno di legge n. 1627 come testo base, per ovviare in qualche modo ai rilievi critici emersi da più parti, e da ultimo evidenziati dal senatore Palma, con riferimento al testo approvato dalla Camera. Nello schema di testo unificato si utilizzano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode processuale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dopo una prima lettura, esprime comunque perplessità sull'articolo 2 dello schema del testo unificato testé illustrato, in quanto ripropone pedissequamente l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera in materia di frode processuale. Chiede comunque al relatore e al Presidente un po' di tempo per svolgere un'attenta riflessione sul testo in esame, al fine di apportare un proprio contributo e giungere insieme alla maggioranza all'approvazione di un testo condiviso.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) conviene con la richiesta fatta dal senatore Palma sull'opportunità di riaprire il dibattito alla luce dello schema di testo unificato appena presentato dal relatore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del proprio Gruppo, mostra la più ampia disponibilità alla

collaborazione con le forze di opposizione per giungere all'approvazione di un testo condiviso, a condizione che i tempi del dibattito e i lavori in Commissione non siano protratti a lungo. Fa presente, peraltro, che il proprio Gruppo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera che tengono conto dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito.

Anche il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) a nome del proprio Gruppo aderisce alla richiesta di riaprire il dibattito in Commissione dopo che il relatore ha presentato lo schema di testo unificato testé illustrato.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

**(468) MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

**(581) COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

**(597) CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

**(609) CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

**(614) CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

**(700) BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

**(1008) LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

**(1456) LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

**(1587) LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

**(1681) GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

**(1682) GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

**(1683) GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

**(1684) GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

**(1905) BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

**(1921) Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

**(2295) Nadia GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) ribadisce, in via preliminare, come la sua parte politica non abbia alcuna intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'esame dei disegni di legge in titolo, in generale, e, in particolare, nei confronti del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, non può non rilevarsi come il complesso degli interventi dallo stesso recati, si riduca in realtà a ben poca cosa e come parlare del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento come di un testo di "riforma del processo penale" sia un'affermazione priva di qualsiasi attinenza con la realtà, essendo assai più limitato l'impatto delle modifiche proposte nel testo medesimo.

A ciò deve aggiungersi che il testo in questione presenta, anche ad un primo esame, numerosi profili di criticità sui quali interventi correttivi appaiono palesemente indispensabili. E così, già all'articolo 2, si può rilevare una problematica formulazione al comma 3 dello stesso, che riprende testualmente l'ultima parte del secondo comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 - senza però riproporre anche il rinvio all'articolo 240 secondo comma, che quindi non si applicherebbe in via transitoria senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragione giustificativa. Per quanto riguarda poi il successivo articolo 3, senza enfatizzare il rilievo dell'intervento sull'articolo 416-ter del codice penale, va però sottolineato come la modifica proposta sostituisce il testo dell'articolo in questione introdotto nel 2014, che rispondeva all'esigenza di una definizione del trattamento sanzionatorio, per la fattispecie di cui al citato articolo, adeguatamente differenziato, rispetto all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi pacificamente di maggiore gravità.

Dopo essersi soffermato brevemente sul comma 3 dell'articolo 7 - in ordine al quale rileva come l'articolazione ivi prevista per l'espressione dei pareri parlamentari non si raccordi adeguatamente con quella prevista per gli adempimenti del Governo - il senatore Caliendo sottolinea come la maggior parte delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2067 si caratterizzi per un'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi delle stesse e, a titolo esemplificativo, si sofferma brevemente sull'articolo 8 del disegno di legge, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

Passando a prendere in esame le modifiche al codice di procedura penale, il senatore Caliendo richiama l'attenzione, innanzitutto, sulla riformulazione del comma 3 del nuovo articolo 410-bis introdotto dall'articolo 11, in merito al quale sottolinea come la possibilità del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nell'ipotesi in questione, susciti perplessità per la continuità tra l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo e quello che decide sul reclamo medesimo.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione della sentenza a non luogo a procedere, dall'articolo 13 del disegno di legge n. 2067, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla scelta di riproporre l'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere e, soprattutto, sull'ulteriore previsione che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello esclusivamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Al riguardo il senatore Caliendo sottolinea che, per quanto gli costa, in realtà l'unica fattispecie in concreto rilevante nella prassi giurisprudenziale, ai fini della decisione sui ricorsi in Cassazione avverso le sentenze a non luogo a procedere, è quella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 citato, e cioè a vale a dire quella attinente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della disposizione.

In merito alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato introdotta dall'articolo 15, il senatore Caliendo si sofferma in particolare sul nuovo comma 6-bis dell'articolo 438 citato, introdotto dal comma 3 del predetto articolo 15. Stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, appare una scelta problematica e difficilmente compatibile con l'esigenza di una valorizzazione del ricorso a tale rito speciale, ricorso che invece nella logica del codice andrebbe incentivato considerate le finalità deflattive del medesimo.

Dopo aver manifestato perplessità sulla riduzione da 250 euro a 75 euro del valore di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, conseguente agli interventi di cui agli articoli 19 e 20 del disegno di legge n. 2067 - in quanto tali modifiche ridurrebbero l'efficacia deterrente dell'apparato sanzionatorio, sotto il profilo specificamente considerato - il senatore Caliendo si sofferma sulla modifica apportata all'articolo 591 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 21, osservando come la previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata dal Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato - seppure limitatamente ai casi di cui al comma 1 lettera a),



limitatamente al difetto di legittimazione, b) e c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del medesimo articolo 591 - gli appaia non condivisibile nel merito e, in ogni caso, risulti inconcepibile il fatto che non sia stato previsto almeno un termine entro il quale tale decisione deve intervenire.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 603 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 22, la stessa risulta difficilmente compatibile, sotto il profilo costituzionale, con il principio di parità della parti processuali. La modifica in questione prevede, infatti, che nel caso di appello del Pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Qualora invece l'appello sia proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per i medesimi motivi, non sarebbe previsto un analogo obbligo e ciò non si vede come possa giustificarsi sul piano costituzionale, né si comprende a quale logica corrisponda.

Dopo aver manifestato perplessità sul disposto del comma 10 dell'articolo 23, il senatore Caliendo richiama l'attenzione - sempre con riferimento ai profili concernenti la disciplina delle impugnazioni - sul principio e criterio direttivo contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 30. Al riguardo, sottolinea che prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe corrispondere ad una logica che ritiene differenziabili le garanzie processuali sulla base della minore gravità del reato contestato. Si tratta di un approccio, a suo avviso, palesemente insostenibile e asistematico. Ancora maggiori sono le perplessità sollevate dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del predetto comma 1 dell'articolo 30. Prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado può avere un senso con riferimento ai casi di avocazione, ma è invece incomprensibile con riferimento ai casi di acquiescenza, in quanto nella stragrande maggioranza di questi - alla luce del disposto degli articoli 585, comma 2, e 548, comma 2, del codice di procedura penale - qualora in concreto vi sia acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado ciò significherebbe che saranno decorsi anche i termini per impugnare per il Procuratore generale presso la Corte di Appello, per cui lo spazio applicativo della disposizione in questione, per questo aspetto, è nullo o comunque limitatissimo.

Conclude auspicando che l'esame dei disegni di legge in titolo possa essere un'occasione di confronto costruttivo tra tutte le forze presenti in Commissione e rivolgendo, altresì, un invito al Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi delle deleghe, che ad esso sono conferite dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

***(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene la relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) per illustrare gli emendamenti a sua firma; l'emendamento 1.2 intende ripristinare il testo approvato dal Senato reinserendo la qualificazione pubblica dell'istigazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 della legge cosiddetta "Mancino", al fine di limitare l'operatività del reato di negazionismo all'ambito pubblico, evitando, di criminalizzare invece condotte che si risolvessero solo in una manifestazione del pensiero.

Vanno nella stessa direzione gli emendamenti 1.3 del senatore Malan e 1.4 del senatore Lumia ed altri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) quindi prende la parola per illustrare l'emendamento 1.4, che è volto a ripristinare il testo approvato dal Senato, conformemente con l'orientamento emerso durante il dibattito in Commissione, con riferimento alla qualificazione pubblica del reato di istigazione. L'emendamento 2.1 modifica poi il testo trasmesso dalla Camera, sopprimendo il riferimento agli "atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro", in quanto suscettibile di difficoltà applicative sulle quali è già stata richiamata l'attenzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.23, sottolineando come l'emendamento 1.23 intenda far salva la modifica proposta dal Senato in ordine al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, facendosi però carico delle preoccupazioni che parrebbero essere emerse, nel corso dell'esame presso la Camera, in ordine al quarto comma del medesimo articolo 414.

Infine la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra i propri emendamenti 1.12 e 1.13.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) illustra infine l'emendamento 1.16, volto a sostituire il riferimento all'ultima parte del comma 3-bis dell'articolo 3 più volte richiamato, in ordine ai fatti accertati con sentenza passata in giudicati, con un richiamo ai fatti giudizialmente accertati da un tribunale internazionale competente, in quanto tale ultima formulazione, a suo parere, è più chiara e specifica.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) per illustrare l'emendamento 1.1, che è volto a sostituire l'articolo 1, nel senso di modificare l'articolo 336 e non già l'articolo 338 del codice penale, essendo la prima di tali disposizioni più idonea ad inquadrare sistematicamente una fattispecie volta a tutelare il singolo direttamente e non in quanto appartenente ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

### **SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1627 e 984**

Introduzione nel codice penale del reato di False dichiarazioni e depistaggio e del reato di Frode in  
processo penale e depistaggio

#### **Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (False dichiarazioni e depistaggio) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

#### **Art. 2.**

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Frode processuale e depistaggio*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle

persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-bis, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti:

«372-bis» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [54-B](#)

Art. 1

### 1.1

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. ? I. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. ? I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;

c) con la reclusione da due a sei anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto.

3. Il comma 2 si applica anche:

a) alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso;

b) alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso;

c) alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.

4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei confronti degli appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso, che sia stato vittima della Shoah, come accertata ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, ovvero del crimine di genocidio, accertato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni".

2. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:

"È punito con la reclusione, da quattro a dieci anni chiunque:

a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;

b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui

all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico".

3. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414 ? (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). ? 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo, anche internazionale;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della commissione di un delitto.

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico".

*Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Contrasto e repressione della propaganda del genocidio e modifica all'articolo 414 del codice penale».*

## 1.2

### LA RELATRICE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 954, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente"».

## 1.3

### MALAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente"».

## 1.4

### LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente:  
"pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente:  
"pubblicamente"«.

### 1.5

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

1-bis. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti"».

### 1.6

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso"».

### 1.7

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificati si come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi 'ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.

62"».

### 1.8

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» fino alla fine del*

*capoverso «3-bis» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

### 1.9

[GIOVANARDI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive*

*modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "in qualsiasi modo istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente"

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente».

### 1.10

[BONERISCO](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni»;*

b) *al comma 1, premettere al capoverso «3-bis»:*

«1. al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

2. al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:».

### 1.11

[DE PETRIS](#), [MINEO](#), [MUSSINI](#)

*Al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente:

"pubblicamente";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:"».

### 1.12

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)



*Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».*

**1.13**

[STEFANI, CENTINAIO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».*

**1.14**

[GIOVANARDI](#)

*Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

**1.15**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «tenendo conto dei fatti» al termine del capoverso.*

**1.16**

[MUSSINI, MAURIZIO ROMANI](#)

*Al comma 1, capoverso «d-bis;», sostituire le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.» con le seguenti: «e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente».*

**1.17**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

**1.18**

LA RELATRICE

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

**1.19**

[GIOVANARDI](#)

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

**1.20**

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

**1.21**

[LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI](#)

*Al comma 1, capoverso «d-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

**1.22**

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Al comma 1, capoverso «3-bis», in fine, dopo le parole: «è membro.», aggiungere le seguenti: «Ai fini del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il precedente periodo si applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza».*

**1.23**

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena è della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"».

**1.24**

[GIOVANARDI](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. all'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».

**1.25**

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici, o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili"».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1932](#)

Art. 1

**1.1**

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 336 del codice penale)*

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"»

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: "338 del codice penale", con le seguenti: "336, terzo comma, del codice penale".*

**1.2**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo la parola «collegio» sono*

*inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»*

**1.3**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»*

**ART. 2**

Art. 2

**2.1**

[GIOVANARDI](#)

*Al comma 1, capoverso, lettera a-bis, sopprimere le parole: "o minaccia"*

**2.2**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole: «ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti»*

**ART. 3**

Art. 3

**3.1**

[GIOVANARDI](#)

*Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sostituire le parole: "dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635" con le seguenti: "dagli articoli 582, 610 e 612"*

**3.2**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sopprimere la parola: "594,"*

**3.3**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", dopo la parola: «giudiziario» inserire le seguenti: «nell'esercizio o».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale»*

**ART. 4**

Art. 4

**4.1**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di altri».*

**4.2**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «, in qualità di candidati,».*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 19 APRILE 2016  
287ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) avverte che la relatrice e il Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti.

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) invita al ritiro dell'emendamento 1.1. Esprime, poi, parere favorevole in ordine agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, che tendono a ripristinare la connotazione pubblica del reato di istigazione, nel testo già approvato dal Senato. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Con riferimento all'emendamento 1.8 esprime parere favorevole in ordine alla prima parte e non già per la lettera c), che ripristina il comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come approvato dal Senato in prima lettura. Il parere è favorevole altresì sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Con riferimento invece all'emendamento 1.16, prospetta una riformulazione nel senso di tener conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato anche di un

organo di giustizia internazionale. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.17, mentre ritira l'emendamento 1.18, a sua firma. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.14, 1.15, 1.19 e 1.20, mentre invita al ritiro degli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25.

Con riferimento alla riformulazione dell'emendamento 1.16, dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) si dice contraria alla riformulazione prospettata dalla relatrice in quanto rende di problematica applicabilità il testo comportando che qualsiasi Stato - che avvii un processo per crimini di genocidio o contro l'umanità mediante tribunali interni anche con finalità strumentali - verrebbe ad ampliare l'ambito di operatività delle disposizioni in questione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) condivide l'emendamento della senatrice Mussini ed esprime le stesse perplessità della proponente sulla riformulazione presentata dalla relatrice. Inoltre bisogna considerare che la parola "anche" apre troppo la fattispecie per cui se il giudice di uno Stato afferma che un determinato evento costituisce genocidio, da un lato nessuno lo viene a sapere, dall'altro nessuno può contestare tale decisione. Dopo aver premesso che la formulazione approvata dal Senato in prima lettura era senz'altro la più corretta, ritiene che, ove si debba restringere l'ambito di applicazione della fattispecie, l'emendamento 1.16 della senatrice Mussini sia senz'altro più idoneo e in sintonia con il sistema.

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), precisa che, pur ritenendo la formulazione approvata dal Senato più corretta, ha prospettato una riscrittura del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento in una prospettiva di mediazione.

Anche il senatore [CASSON](#) (*PD*) condivide le perplessità già espresse dalla senatrice Mussini e dal senatore Palma e ritiene che, per non incorrere in errori normativi, più opportuno sarebbe riapprovare, sul punto in questione, il testo già licenziato dal Senato.

Dopo alcune perplessità espresse dal senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), il senatore [LUMIA](#) (*PD*) concorda con le considerazioni testè svolte dal senatore Casson.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ricordando che fin dalla prima lettura si era mostrato contrario ad un intervento normativo in una materia così delicata, condivide l'orientamento testè manifestato dai senatori Lumia e Casson.

Invece la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene che gli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale definiscono i crimini ivi considerati in via generale e astratta, ma non indicano i fatti storici che non possono essere che quelli accertati dai tribunali, internazionali o nazionali, e, pertanto, ritiene giusta la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Alla luce del dibattito la RELATRICE cambia il proprio parere sull'emendamento 1.8, nonché sugli emendamenti 1.14 e 1.15, che diventa favorevole. L'emendamento 1.8 infatti ripristina *in toto* il testo approvato dal Senato con riferimento al comma 1 dell'articolo unico in esame. Con riferimento all'emendamento 1.16 ribadisce invece parere contrario, mentre con riferimento all'emendamenti 1.23 invita i proponenti al ritiro.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI si rimette alla Commissione per tutti gli emendamenti volti a ripristinare il testo approvato dal Senato, per il comma 1 dell'articolo unico del testo in esame, mentre esprime parere contrario conforme alla relatrice su tutti gli altri emendamenti non ritirati.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'emendamento 1.23, non comprende la *ratio* dell'invito al ritiro, ricordando che in prima lettura la Commissione aveva deciso di ridurre la pena della reclusione, prevista dal primo comma dell'articolo 414 del codice penale, da cinque a tre anni di reclusione. Alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati l'emendamento 1.23 riscrive sistematicamente l'intero articolo 414.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) non accoglie l'invito al ritiro del suddetto emendamento.

Si passa alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 13 aprile.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, risulta approvato.

Sono quindi assorbiti gli emendamenti 1.3 e 1.4, nonché l'emendamento 1.8 limitatamente alle lettere a) e b).

La parte non assorbita dell'emendamento 1.8 - relativa alla lettera c) - posta in votazione, risulta approvata, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.4, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20.

Con riferimento all'emendamento 1.23, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che sia accantonato per giungere ad una riformulazione condivisa del testo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016  
289ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[CASSON](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

IN SEDE REFERENTE

**(2067)** *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2032)** *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

**(176)** *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

**(209)** *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

**(286)** *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

**(299)** *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

**(381)** *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

**(382)** *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del*

*Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(1008\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1456\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) *Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2295\)](#) *Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in*



### ***prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) il quale richiama l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge n. 2067, che interviene sul reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Osserva come la legge n. 62 del 2014 che ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso abbia finito col favorire il reo, restringendo sotto certi profili la gamma dei fatti punibili e riducendo la cornice sanzionatoria; ciò è stato evidenziato dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ma ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva paventato tale rischio già nel corso dei lavori parlamentari della citata legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Per altro verso evidenzia che, in ordine al reato *de qua* nella sua nuova formulazione, è molto difficile l'acquisizione delle prove, in quanto in concreto è quasi impossibile collegare ogni singolo voto con il metodo mafioso di volta in volta impiegato. Auspica pertanto che sulla previsione relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso, volta ad inasprire il quadro sanzionatorio, la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento nel senso di riscrivere il testo dell'articolo 416-ter del codice penale, come proposto da tempo dal Movimento 5 Stelle.

L'oratore si sofferma poi in modo molto critico sulle previsioni volte a trasformare le forze di polizia in forze di polizia penitenziaria ausiliarie, osservando che tali disposizioni comportano un rischio gravissimo dal punto di vista della lotta alla criminalità, in quanto con il distogliere le forze di polizia dai loro compiti operativi finiscono per ridurre l'efficacia della loro azione a tutela della sicurezza pubblica.

Infine ritiene lesivo dei principi costituzionali e del principio di democrazia che il Governo sia delegato in bianco a riscrivere intere fattispecie penalistiche. Preannuncia quindi che il Movimento 5 Stelle su quest'ultimo tema e gli altri sopra citati farà una dura opposizione in Commissione.

Il presidente [CASSON](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione dà poi mandato ai correlatori di presentare, già nella giornata di martedì prossimo, un testo base in riferimento al quale potrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente [CASSON](#) ricorda quindi che l'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato lo svolgimento delle audizioni di alcuni procuratori della Repubblica in tema di intercettazioni, la disciplina delle quali è oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) osserva che sarebbe opportuno che i correlatori presentassero il testo base dopo che si saranno svolte le predette audizioni.

Il presidente [CASSON](#), in qualità di correlatore sui disegni di legge in esame, osserva, a sua volta, che nella materia delle intercettazioni i correlatori presenteranno lo stesso testo approvato dalla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2067.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (PD) il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime contrarietà rispetto alla proposta del senatore Palma in quanto - alla luce di quanto appena detto - i correlatori presenteranno un testo base che prescinde dalle audizioni in materia di intercettazioni.

Il termine per la presentazione da parte dei relatori del testo base viene infine fissato a mercoledì prossimo, entro le ore 12.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), a nome del Movimento 5 Stelle, richiede di integrare le audizioni già programmate con l'audizione del procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le audizioni sono state deliberate in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, che resta l'organo deputato a valutare l'estensione delle audizioni.

Il presidente [CASSON](#) conviene con tale rilievo, demandando al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione la valutazione della richiesta del senatore Cappelletti.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione valuti anche in ordine alla possibilità di audire i procuratori della Repubblica delle città di Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) per svolgere la relazione.

Ricorda che la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal Documento di economia e finanza (DEF), a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (ad esempio, la riforma della giustizia civile). La giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento.

La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei.

Gli ambiti affrontati sono i seguenti: giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali.

Nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.

Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito "il clima di investimento", funzionale alla crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si concentri proprio nella lentezza della giustizia.

Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si segnalano espressamente: l'introduzione del processo telematico; l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato.

L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia - concentrata su circa 2 milioni di cause complesse - ha dimostrato che, anche se in lieve miglioramento, la performance complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al 2014) sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma un Nord del Paese allineato ai *benchmark* europei e un Sud molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno precedente. In questo senso, si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio l'intera materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per cento rispetto all'anno precedente).

Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013.

In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità ancora presenti, le azioni per il 2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (Atto Camera n. 2953), è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2284).

Il provvedimento in particolare reca un'ampia delega al Governo per la riforma organica del processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione, e muovendosi sostanzialmente lungo tre linee direttrici: la specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); l'accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la riforma della suddetta disciplina.

Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per la risoluzione delle controversie, indicano un *trend* positivo: i dati su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita,

con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli Accordi di negoziazione conclusi con successo). Per incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale sia della negoziazione assistita sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672).

Per quanto concerne le misure di tipo organizzativo si segnala lo spostamento, dagli enti di area vasta, di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici. Nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari.

Agli interventi di carattere organizzativo, devono essere altresì ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro - strettamente connesso alla riforma del processo civile - il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione. In prospettiva si rileva la necessità di assicurare nuovi criteri di accesso alla magistratura, onde favorire l'ingresso di neo laureati e innovare complessivamente la disciplina dei tirocini per le professioni legali. Relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato.

Per completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria particolare importanza riveste il disegno di legge - Atto Senato n. 1949 recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.

Le misure organizzative e gli investimenti digitali che hanno interessato l'intero settore della giustizia sono destinati a trovare progressiva applicazione anche con riguardo al processo penale.

Tra gli interventi a sostegno dei procedimenti penali si segnalano anche i provvedimenti previsti nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame parlamentare per il prescritto parere, (Atto del Governo n. 288) volto a semplificare, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. Con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor

allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi di depenalizzazione.

Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di legge Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato: determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione; stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima; introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a conculama non definitiva; precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione; stabilisce che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio 2014, è attualmente all'esame delle Commissioni 2a e 3a riunite del Senato, ed è stato approvato dalla Camera dei deputati a fine gennaio 2016 (Atto Senato n. 2223). A questo si affianca il decreto del Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia.

Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69 e legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso).

Fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati l'azione si sostanzia nel rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale, coerenti con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di legge Atto Senato n. 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10

milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge Atto Senato n. 2208 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 concernente la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (decreto legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica, considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche di prevenzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) avverte che egli non è in grado di intervenire immediatamente in discussione generale, anche per le contraddittorietà che sembrano emergere dalla relazione illustrativa. Ritiene ragionevole che l'esame sia procrastinato alla prossima settimana affinché tutti possano esaminare attentamente le problematiche in esame.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con tale richiesta, pur osservando che dalla relazione illustrativa emerge un mero catalogo dei provvedimenti in materia di giustizia e non già i profili economici che possono riguardare il Documento di economia e finanza.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che la riduzione dei giudizi civili citata nella relazione costituisce anche la conseguenza dell'aumento dei costi del contributo unificato cui, tuttavia, il relatore non ha fatto alcun cenno.

Dopo una precisazione del senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) insiste nella richiesta di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver preliminarmente espresso il proprio disappunto per come sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, lamentando nei confronti della Presidenza che i componenti della Commissione non sono stati messi in grado di studiare il testo in tempo utile, ritiene che, nonostante tutto, l'esame debba concludersi con un parere alla Commissione bilancio nella seduta di oggi, dal momento che la medesima Commissione bilancio dovrà concludere i propri lavori nella giornata di martedì prossimo.

Il presidente [CASSON](#) quindi propone alla Commissione di decidere se votare subito, oppure tra un'ora, oppure nella seduta di martedì.

Dopo un breve dibattito - nel quale il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ribadisce il proprio disappunto sul modo in cui sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, chiedendo alla Presidenza di verificare la responsabilità di quanto accaduto - il presidente [CASSON](#) decide di procrastinare

l'esame e il parere sul provvedimento in esame a martedì prossimo, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato

*IN SEDE REFERENTE*

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI chiede che la Commissione rinvi alla prima seduta utile della prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, precisando al riguardo che è in corso un'ulteriore riflessione per pervenire ad una soluzione condivisa sui profili sottesi agli emendamenti accantonati nella seduta del 19 aprile.

Dopo che la relatrice **CAPACCHIONE (PD)**, il senatore **LUMIA (PD)** e il senatore **ALBERTINI (AP (NCD-UDC))** si sono dichiarati a favore della richiesta avanzata dal rappresentante del GOVERNO, il presidente **CASSON** rinvia il seguito dell'esame.

**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

**(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore **GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))** che, nel rinnovare le perplessità da lui già espresse sull'improprietà dell'utilizzazione del termine "depistaggio" nel contesto

normativo in esame, coglie altresì l'occasione per chiedere alla Commissione di associarsi alla richiesta che venga rimosso il segreto di Stato ancora esistente su documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche più di trenta anni fa.

Tale richiesta appare ancor di più necessaria a fronte di un'iniziativa legislativa come quella in esame, essendo la possibilità di accertare la verità storica il modo più efficace, se non l'unico, per evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito a ipotetici depistaggi.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si associa alla richiesta in ordine alla rimozione del segreto di Stato ancora esistente relativamente ai documenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Giovanardi.

Il presidente [CASSON](#) rileva che, sulla richiesta di rimuovere il segreto di Stato nei termini indicati dal senatore Giovanardi, vi è in Commissione un accordo generale.

Viene quindi adottato come testo base per il prosieguo dell'esame lo schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato.

Dopo interventi del senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) - che chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì della settimana successiva alla prossima - e del senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), il presidente [CASSON](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 2 maggio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto*



*legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

*(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

*(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

*(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

*(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CASSON](#) ricorda che il disegno di legge n. 2134, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del codice antimafia (nel prosieguo codice), di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti. Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi. Il correlatore Lumia riferirà sui primi due Capi, mentre il correlatore Pagliari sulla restante parte del disegno di legge.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) si sofferma innanzi tutto sul Capo I (articoli 1-4) che modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell'articolo 16, comma 1 del codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione interviene, in primo luogo sull'articolo 5 del codice prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetti a questi) comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di legge). L'articolo in esame modifica poi l'articolo 6 del codice, prevedendo che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province). Sono apportate inoltre, numerose modifiche all'articolo 7 del codice che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i 30 giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal "deposito" della proposta; che l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità,

in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi, aggiunti sempre all'articolo 7, nuovi commi che recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente (anche se è diverso l'organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Da stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. Quando il tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2000).. Sempre con riguardo all'articolo 7 del codice la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto. L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del codice, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 14 del codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si prevede in primo luogo che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale (anche d'ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. E' opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia nella parte "in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di

prevenzione patrimoniale esplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA); precisando i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al pubblico ministero del tribunale del distretto o del tribunale del circondario e consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (pubblico ministero circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate (articolo 19 del codice). La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è estesa *ex lege* a tutti i beni aziendali. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato è occupato abusivamente, spetta al giudice delegato chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. Il provvedimento aggiunge, poi, sempre all'articolo 21 del codice, nuove disposizioni che oltre a prevedere il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); impongono all'occupante di corrispondere un'indennità e di provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile. L'articolo impone poi l'obbligo di sgombero nel caso in cui l'immobile sia occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire). Anche in tal caso, lo sgombero può essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza e sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura. L'articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza (articolo 22 del codice) stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 giorni (attualmente, entro 10 giorni). La disposizione prevede inoltre che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (in base alla formulazione vigente dell'articolo 23 del codice l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). In relazione alla confisca (articolo 24 del codice), l'articolo 5 dell'Atto Senato, sancendo in via legislativa quanto già ritenuto dalla giurisprudenza dominante, dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-bis (controllo giudiziario dell'azienda). Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Viene precisato che deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene; alla dichiarata improcedibilità non consegue, tuttavia, l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. Sono previsti, infine, ulteriori casi in cui - ai fini del computo del limite temporale indicato - il termine può essere sospeso (per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di ricusazione del giudice nonché, in caso di morte del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante

la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento). Da ultimo l'articolo 5 del disegno di legge, recependo in larga parte i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del codice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. Si tratta di una modifica di indubbio rilievo, la quale interviene su una questione (quella della appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro) oggetto a legislazione vigente di un ampio e articolato contrasto giurisprudenziale. La disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre ulteriori commi al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione delle nuove norme in materia di questioni di competenza territoriale (articoli 10-bis e seguenti già citati). L'articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-bis nel citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Da ultimo si prevede l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. L'articolo 7 interviene sull'articolo 28 del codice prevedendo, da un lato, in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante, che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, dall'altro, attribuendo alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al tribunale. L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione). L'articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione. La disposizione, recependo la prassi giurisprudenziale, prevede che il Tribunale possa disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione il pagamento in rate mensili della cauzione. L'articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal tribunale; in una migliore disciplina della fase dell'amministrazione e infine nella soppressione della misura del

"controllo giudiziario" prevista dall'attuale comma 8 applicabile all'esito del procedimento (divenendo il controllo giudiziario un'autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-bis). Più nel dettaglio l'articolo 34, come riscritto prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica Amministrazione. L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali è disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di cui all'articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero (innovativamente) ex articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi). Oltre alla possibilità che la misura possa essere assunta anche d'ufficio dal tribunale la disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente l'esecuzione della misura che avviene "sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri". Le autorità proponenti possono anche richiedere al Tribunale il sequestro dei beni, come avviene attualmente, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati». Infine entro la data di scadenza (oggi 15 giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice, al nuovo articolo 34-bis, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedimento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. E' poi

disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.

L'articolo 12 del disegno di legge introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura (CSM). Il dirigente dell'Ufficio deve comunicare annualmente al CSM e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito. L'articolo 12 integra, poi, l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra il Capo III del provvedimento (articoli 13-19) che modifica la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede in primo luogo che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione, precisando inoltre che i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica Amministrazione. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro; gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica Amministrazione interessata, sentito il giudice delegato; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

Ancora, l'articolo 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice sulla relazione dell'amministratore giudiziario. Più nel dettaglio: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni. Attraverso una modifica all'articolo 37 del codice relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, si demanda poi ad un successivo decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. L'articolo 13 interviene, poi, sull'articolo 38 del codice, relativo ai compiti dell'Agenzia, stabilendo che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'inserimento di un comma all'articolo 39 del codice, sull'assistenza legale alla procedura, infine, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta - in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio il disegno di legge interviene sull'articolo 40 del codice con modifiche volte a consentire l'utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell'esecuzione, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale. Si introduce, all'uopo, un'articolata disciplina diretta a "guidare" l'attività del Tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose.

In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece nel caso di immobili liberi ovvero liberati l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria (anche su proposta dell'Agenzia) concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva, con cessazione alla data della confisca definitiva ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Per i beni mobili l'articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

L'articolo 14 riscrive, poi, l'articolo 41 del codice nel tentativo di affrontare e risolvere le numerose criticità riscontrate nella prassi - e segnalate peraltro in uno studio della Banca d'Italia, intitolato "Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario" - con l'obiettivo di valorizzare il provvedimento di prosecuzione o cessazione dell'attività imprenditoriale. Oltre ad estendere la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie,

si prevede che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa. La disposizione disciplina poi analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

L'articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice l'articolo 41-*bis*, il quale introduce gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".

I commi da 1 a 7 dell'articolo 41-*bis* riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia nazionale promuova azioni per assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 2 reca la copertura finanziaria di tali azioni. Per le sole aziende sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, sono previsti appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono costituiti, in attuazione del comma 3, due Fondi (comma 4): un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate; un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

L'accesso ai Fondi è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata dal Tribunale (comma 5). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 (comma 7) per i quali è previsto apposito privilegio attraverso un complesso meccanismo (commi da 8 a 10). Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. Il comma 11 stabilisce che col decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 41-*bis*, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il nuovo articolo 41-*bis* prevede, poi, norme "speciali" per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale.

L'articolo 16 inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a



partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-*quater* il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del codice, relativi al rendiconto di gestione - che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca - e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati modificando alcune disposizioni del codice antimafia. In particolare, la disposizione: inserisce nel codice l'articolo 45-*bis*, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari; modifica l'articolo 46 del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del codice, l'articolo 18 del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione oltre ad introdurre più puntuali misure (l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente) dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

L'articolo 19, introducendo nel codice l'articolo 48-*bis*, prevede la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 20 modifica l'articolo 51 del codice, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Il correlatore Pagliari passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge (articoli 21-24), che modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

In particolare, l'articolo 21 modifica i seguenti articoli del codice: l'articolo 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l'articolo 53 per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l'articolo 55 per disporre la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse

in caso di confisca definitiva; l'articolo 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. L'articolo 21 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice l'articolo 54-*bis* (pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.

L'articolo 22 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica, poi, l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice, il disegno di legge interviene opportunamente sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti (articolo 61 del codice) che inizia dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 23 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali: modificando gli articoli 63 e 64 del codice, al fine di ovviare a talune incongruenze rilevate a livello dottrinale e in sede applicativa. È appena il caso di ricordare che è attualmente in corso di elaborazione da parte della commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal dottor Renato Rordorf un'ampia riforma proprio delle procedure concorsuali. Tornando al merito delle modifiche il disegno di legge interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare, presentare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fallimentare, predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al Tribunale di proporre la richiesta di fallimento. L'articolo 23 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

L'articolo 24 modifica l'articolo 84 del codice attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.

Il Capo V del provvedimento (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli 110-113), prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sede secondaria Reggio Calabria; ponendo l'Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro dell'Interno) e ridefinendo i compiti attribuiti all'Agenzia stessa.

Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e

per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

L'articolo 26 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti al fine di "potenziare" il contrasto al cosiddetto caporalato, sanzionato dall'articolo 603-*bis* del codice penale. In primo luogo la disposizione inserisce nel codice penale l'articolo 603-*quater*. La nuova disposizione codicistica impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale). La confisca obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro: è consentita anche la confisca allargata; è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, gli articoli 104-*bis* e 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, - intervenendo su una questione largamente dibattuta a livello giurisprudenziale e discostandosi dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte a SU (Sentenza 30.07.2014, n. 33451) - esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La disposizione inoltre, prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L'articolo 28 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-*bis* del regio decreto sull'ordinamento giudiziario prevedendo l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto - nonché presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere - e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.

In secondo luogo l'articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo - la cui procedura di adozione, che prevede anche un rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di

amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L'articolo 29 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea.

Il capo VII (articoli 30-32) reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [1627,984](#)

**NT**

La Commissione

Introduzione nel codice penale del reato di false dichiarazioni e depistaggio e del reato di frode in processo penale e depistaggio

**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (*False dichiarazioni e depistaggio*) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

**Art. 2.**

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Frode processuale e depistaggio*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli

270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-*bis*. - (*Circostanze aggravanti*). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 372-*bis*, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-*bis*, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-*bis*» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 26 APRILE 2016  
290ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) *Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso*  
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che ai componenti della Commissione è stata già inviata telematicamente la proposta di parere sul documento in titolo, pubblicata in allegato, che il relatore Albertini ha presentato ancor prima dell'inizio della seduta. Invita pertanto i senatori ad intervenire, ove ne facciano richiesta, sulla proposta medesima, prima della votazione.

Prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) il quale preannunciando un voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, lamenta ancora una volta la mancanza dei dati richiesti numerose volte al Governo in ordine alla portata degli effetti della riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Ricorda infatti che l'acquisizione di tali dati è utile alla Commissione sotto vari profili oltre che, come in questo caso, per verificare se il riordino delle circoscrizioni ha sortito effetti positivi con riferimento allo smaltimento dell'arretrato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo, dichiara il voto contrario sul parere

predisposto dal relatore sul documento di economia e finanza 2016. Ribadisce, tra l'altro, che, se pure si registra una riduzione dell'arretrato delle cause civili, non si può omettere di ricordare che tale riduzione è dovuta in gran parte alla diminuzione della domanda di giustizia causata dall'aumento dei costi della giustizia medesima e, in particolare, dall'aumento del contributo unificato. Per altro verso ricorda come la riforma della prescrizione, alla quale si fa riferimento nel parere in esame, sia ancora da tradurre in atto. Inoltre esprime disappunto per il richiamo nel parere citato alla legge n. 69 del 2015 in materia di anticorruzione che, come è noto, è stata approvata con numerose lacune, richiamando in particolare la mancata introduzione in tale legge dell'istituto dell'agente sotto copertura per il contrasto ai fenomeni di corruzione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia un voto di astensione, in quanto nel parere predisposto dal relatore ravvisa alcune lacune e soprattutto l'assenza di un approfondimento valutativo; ad esempio il richiamo alla implementazione delle procedure alternative alla giurisdizione non tiene conto del fatto che gran parte dei procedimenti di negoziazione assistita si svolgono nell'ambito del diritto di famiglia ed in particolare delle cause di divorzio che, come è noto, da anni giungono a conclusione in tempi certi in virtù del consenso delle parti. Per altro verso sulle modalità di sviluppo delle procedure di negoziazione assistita sarebbe utile acquisire l'orientamento del Governo sulla sua azione futura; richiamando inoltre quanto affermato dal senatore Buccarella non si può trascurare che le procedure di negoziazione assistita sono una conseguenza diretta dell'aumento dei costi della giustizia, che allontana sempre di più i cittadini dai tribunali. Inoltre la riduzione del carico di lavoro della giustizia civile di cui si da conto nel parere è ancora effimera rispetto all'enorme quantità di arretrato da smaltire, che incide pesantemente sull'economia del Paese. L'oratore concorda poi con il senatore Caliendo in ordine alla necessità che il Governo faccia pervenire i dati relativi al riordino delle circoscrizioni giudiziarie al fine di comprendere l'impatto che esso ha avuto effettivamente; si tratta di capire se, ad esempio, la soppressione degli uffici distaccati sia stata o meno utile ovvero se l'accorpamento di determinati tribunali abbia portato un concreto miglioramento all'andamento della giustizia. Osserva poi che molti interventi normativi richiamati nel più volte citato parere non traggono origine dall'azione di Governo, ma dall'attività parlamentare, come ad esempio i provvedimenti in materia di depenalizzazione. Non ritiene appropriato poi, per la formulazione del parere, il richiamo alla riforma della prescrizione che è in *itinere* e che sostanzialmente è ferma per un disaccordo tutto interno alla maggioranza di Governo. Infine ritiene inopportuno citare la riforma delle misure di prevenzione nel parere in esame in quanto anch'essa è un provvedimento che ha ancora davanti a sé un lungo iter parlamentare.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) preliminarmente ringrazia il relatore per aver predisposto un parere molto completo ed articolato che da conto, a vario titolo, dell'andamento positivo della giustizia che si sta registrando in questo ultimo biennio. Quanto alle perplessità testé sollevate in materia di negoziazione assistita, ricorda che il Governo ha istituito un'apposita Commissione di studio per valutarne gli effetti e studiarne le future modalità di sviluppo. Il dato importante è che il funzionamento della macchina della giustizia segue una tendenza positiva che permette all'Italia di competere con più efficacia con altri Paesi europei, pur nella consapevolezza che resta da fare ancora molto per migliorare i parametri di efficienza e funzionalità.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A (Mpa)*) osserva che sono apprezzabili i risultati fin qui raggiunti dall'azione di Governo in ordine allo smaltimento degli arretrati nell'ambito della giustizia civile; tuttavia condivide le perplessità già manifestate sulle conseguenze perverse dell'aumento dei costi della giustizia; conviene infatti sul dato che è diminuita notevolmente la domanda di giustizia in ragione dell'aumento del contributo unificato.

Sottolinea inoltre la necessità che il Governo possa svolgere nell'immediato futuro un'azione concentrata soprattutto sulle riforme ordinamentali.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) intervenendo in dichiarazione di voto esprime un voto contrario sul parere in esame, ritenendo in via generale che questo sia troppo ottimistico, pieno di auspici, ma molto lontano dalla realtà. Ravvisa soprattutto dati lacunosi sul riordino della geografia giudiziaria. Per altro verso apprezza il trasferimento di personale amministrativo aggiunto nei tribunali, ma fa notare che il fabbisogno della macchina amministrativa della giustizia è molto superiore alle quattromila unità che si prevede di aggiungere. Inoltre si da conto della riforma della prescrizione che tuttavia è ancora ferma in Commissione, nè è stata connessa al disegno di legge sulla riforma del processo penale. Quanto alla situazione carceraria osserva che i cosiddetti decreti svuota carceri se, da un lato hanno inciso positivamente sulla riduzione della popolazione carceraria, dall'altro hanno creato numerosi altri problemi. Ricorda peraltro come l'Italia si collochi all'ultimo posto in termini di detenzione dei cosiddetti colletti bianchi, spesso colpevoli di reati finanziari, rispetto ai quali i processi non vanno avanti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), ribadendo il proprio voto favorevole sul parere in esame, richiama il Governo a fornire i dati richiesti circa gli effetti dell'intervento normativo della geografia giudiziaria.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), convenendo sul richiamo testé fatto dal senatore Caliendo, propone alla Commissione una integrazione del parere con il richiamo al Governo di fornire i dati relativi all'impatto della riforma della geografia giudiziaria.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere messo ai voti risulta approvato, nel testo pubblicato in allegato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) avverte che la Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo con l'esame dell'emendamento 1.23.

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) confermando il parere già espresso si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.23.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI invita i proponenti al ritiro di tale emendamento esprimendo



altrimenti un parere contrario, in quanto il Governo ritiene che la modifica - proposta dall'emendamento 1.23 all'intero articolo 414 del codice penale - non appaia coerente con le previsioni edittali di pena per le fattispecie speciali di cui all'articolo 414-*bis* e di cui all'articolo 415 del codice penale, entrambe punite, a fronte di una condotta di pubblica istigazione, con la reclusione nel massimo pari a cinque anni. Il Governo ritiene infatti che, ove la Commissione non rinunci al requisito della pubblicità delle condotte di istigazione, si possa provare per l'esame in Assemblea una soluzione mediana per il problema della distonia tra la previsione speciale di istigazione di cui al disegno di legge in esame e la previsione generale di istigazione a commettere delitti di cui all'articolo 414 del codice penale. La soluzione proposta dall'emendamento 1.23 non sembra andare in questa direzione. Per ciò il Governo sta approfondendo una riflessione per proporre per l'Assemblea una soluzione che modifichi la condotta di istigazione, espunga il carattere del "pubblicamente", ma aggiunga un requisito che dia il senso della significativa pericolosità della condotta.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) - che ha sottoscritto l'emendamento in esame - dichiara preliminarmente di non aver ben compreso l'intervento del sottosegretario Federica Chiavaroli. In ogni caso ricorda che la Commissione sia in prima che in terza lettura ha convenuto, con il favore di tutti i Gruppi, sulla connotazione pubblica del reato di istigazione e sulla necessità di abbassare la pena da cinque a tre anni per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'articolo 414 del codice penale. Ora, se la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere la modifica apportata dal Senato all'articolo 414, primo comma, del codice penale, in ragione della distonia con la pena prevista per i reati di terrorismo al successivo quarto comma del medesimo articolo 414, l'emendamento 1.23 riscrivendo l'articolo 414 è volto ad eliminare tale distonia.

Il senatore [EALANGA](#) (*AL-A (MpA)*) ritiene apprezzabili le ragioni del Governo nel tentativo di trovare una soluzione intermedia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che il Governo ha avuto tutto il tempo necessario per riflettere ed eventualmente apportare delle modifiche adeguate all'emendamento 1.23. Si possono ben rivedere le norme di cui agli articoli 414, 414-*bis* e 415 del codice penale fin da ora, ma non appare opportuno che il legislatore approvi un testo di legge con le incongruenze che deriverebbero dalla mancata revisione delle pene di cui all'articolo 414 del codice penale.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) insiste sull'opportunità che i proponenti ritirino l'emendamento 1.23 al fine di giungere ad una riformulazione condivisa per l'Assemblea, volta ad incidere sull'intero sistema delle pene dei reati in questione.

Dopo che il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ha mostrato perplessità sulla coerenza delle norme di cui agli articoli 414, 414-*bis* e 415 del codice penale a seguito dell'emendamento 1.23, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione di quest'ultimo.

Quindi l'emendamento 1.23, messo ai voti, non risulta approvato.

L'emendamento 1.24 è invece decaduto per l'assenza del proponente.

La Commissione conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, come modificato, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) ([n. 122](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale rileva come la proposta della Commissione di decisione del Consiglio riguardi l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata unicamente nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Occorre menzionare che sulle proposte presentate dalla Commissione il 16 marzo 2011 non era stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015. Ciò anche in quanto la base giuridica delle due proposte era l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad aspetti connessi con il diritto di famiglia, per la quale il Trattato prevede la procedura speciale della deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

Quindi dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati dell'Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno richiesto alla Commissione di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori in titolo.

La proposta in esame si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, essendo sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato dell'Unione Europea: si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia.

Si è ritenuto che la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate apporterà ai cittadini significativi benefici come: consentire di trattare i regimi patrimoniali delle coppie nell'ambito di un'unica legge applicabile da parte di una sola autorità; permettere alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le coppie internazionali applicando la legge dello Stato con cui la coppia ha il collegamento più stretto; consentire ai cittadini di proporre domande giudiziali innanzi ad un'unica autorità, evitando procedimenti paralleli o decisioni giudiziarie in conflitto tra loro; migliorare la prevedibilità per le coppie internazionali semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione Europea.

Le misure di attuazione comprendono: a) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla

competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (atto n. COM. (2016)106 definitivo); b) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (atto n. COM. (2016)107 definitivo).

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ([n. COM \(2016\) 106 definitivo](#))**

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate ([n. COM \(2016\) 107 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. COM (2016) 106 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, congiunzione con l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. COM (2016) 107 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale evidenzia che i provvedimenti in titolo danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui all'atto comunitario n. COM (2016) 108. Le due proposte sono volte a risolvere difficoltà pratiche e giuridiche che affrontano le coppie formate da cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione, tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del *partner*. In estrema sintesi, le proposte di regolamento in esame definiscono l'autorità giurisdizionale competente, aiutando così le coppie internazionali a gestire i loro beni o a dividerli tra loro in caso di divorzio, separazione o morte del *partner* (norme sulla competenza giurisdizionale); determinano la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero potenzialmente applicarsi le leggi di più Paesi (norme sulla legge applicabile); facilitano il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro. Le due proposte hanno un contenuto sostanzialmente identico, con le differenze rese strettamente necessarie dalla diversa natura giuridica delle fattispecie regolamentate. Entrambe le proposte riguardano esclusivamente i profili patrimoniali e non anche quelli personali. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni quanto alla liquidazione del regime o degli effetti patrimoniali in seguito a divorzio, scioglimento, separazione o morte di una delle parti. Entrambe le proposte peraltro specificano che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l'istituto del matrimonio, né quello dell'unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell'unione registrata di altro Stato membro, nel rispetto - sotto tale profilo - della giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello "stato civile" delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 di ciascuna delle due proposte di atti in questione definisce l'ambito di applicazione: i regolamenti si applicheranno ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti

patrimoniali delle unioni registrate.

In linea generale, si osserva che, rispetto al testo delle proposte originarie, si configura un'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione della normativa in esame. In particolare, le proposte non concernono la materia fiscale, doganale e amministrativa e dal loro campo di applicazione sono esclusi: a) la capacità giuridica dei coniugi; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte; e) la sicurezza sociale; f) il trasferimento dei diritti a pensione; g) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti. Rispetto alla formulazione originaria delle proposte, si prevede poi che l'esclusione dall'ambito di applicazione riguardi anche l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio o di un'unione registrata, la sicurezza sociale e i diritti di trasferimento dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità.

L'articolo 2 detta una norma in materia di competenza, prevedendo che le proposte in esame lasciano impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Per quanto riguarda le definizioni di cui all'articolo 3, si segnala che in materia di regime patrimoniale tra coniugi viene introdotta la definizione più ampia di convenzione matrimoniale, che viene definita come: "qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale". Per quanto riguarda, invece, le unioni registrate, viene introdotta *ex novo* la definizione di convenzione tra *partner*, definita come: "qualsiasi accordo tra i *partner* o i futuri *partner* con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata". Inoltre, per unione registrata s'intende il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte dalla legge stessa. Infine, la proposta definisce autorità giurisdizionale: "qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo". È poi previsto che i soggetti diversi dall'autorità giudiziaria e i professionisti legali debbano offrire garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e che le loro decisioni debbano poter formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui al Capo II contengono norme in materia di competenza. In particolare, la Commissione europea propone di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti, prevedendo che l'autorità giudiziaria investita di una domanda di successione, di divorzio, di separazione personale, di scioglimento o di annullamento sia competente a decidere anche sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articoli 4 e 5).

Per quanto riguarda le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (articolo 5), queste sono trattate dalle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salvo che la competenza a decidere sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio possa basarsi soltanto su criteri di competenza specifici (ad esempio, se l'autorità giurisdizionale investita della domanda è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale o di cittadinanza dell'attore). In tali casi, la concentrazione di competenza è consentita solo in presenza di accordo dei coniugi. Con riferimento alle unioni registrate, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, connesse al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata, sono trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner. In entrambi i casi, l'accordo concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita deve essere redatto in forma scritta, essere datato e firmato dalle parti.

In base all'articolo 6 delle proposte, per quanto riguarda la competenza nei casi diversi da quelli sopra menzionati, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e

agli effetti patrimoniali delle unioni registrate le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) della residenza abituale comune o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza, c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza, d) della cittadinanza comune. Per le unioni registrate, in mancanza, dei predetti criteri, si fa riferimento alla legge ai sensi della quale l'unione è stata costituita.

L'articolo 7, concernente l'elezione del foro, prevede che, nei casi appena sopra citati, le parti possano concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile, ai sensi degli articoli 22 e 26 delle proposte stesse, o a quelle dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato o l'unione si è costituita. L'accordo deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Rispetto alle proposte originarie, si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Vengono poi introdotte disposizioni in materia di competenza fondata sulla comparizione del convenuto (articolo 8) e competenza alternativa (articolo 9).

L'articolo 8 prevede che, oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni delle proposte di regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge le parti hanno scelto come legge applicabile e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza e nei casi di successione, scioglimento o annullamento di cui sopra. L'autorità giurisdizionale deve comunque assicurare che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

L'articolo 9, invece, prevede che, in via eccezionale, un'autorità giurisdizionale possa declinare la propria competenza se ritiene che il diritto internazionale privato dello Stato membro di appartenenza non riconosca il matrimonio in questione o che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Le autorità giurisdizionali devono agire "senza indebito ritardo" e alle parti viene data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine dei predetti criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti.

L'articolo 10 stabilisce che, se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli precedenti, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili di una o entrambe le parti sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul bene o su beni interessati.

In base all'articolo 11, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli precedenti, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi o di effetti patrimoniali delle unioni se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Seguono alcune norme di carattere procedurale in materia di competenza in caso di domanda riconvenzionale (articolo 12), di limitazione del procedimento in caso di successione comprendente beni situati in uno Stato terzo (articolo 13), di verifica della competenza da parte dell'autorità giudiziaria adita (articolo 15) e di ricevibilità della domanda giudiziaria da parte del convenuto (articolo 16).

L'articolo 17 reca una norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi o agli effetti patrimoniali delle unioni registrate siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determina quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa, al fine di evitare decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. In particolare, si prevede che, qualora tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi,

l'autorità giurisdizionale adita successivamente sospenda d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Ove questa sia accertata, l'autorità successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Infine, in materia di competenza, sono previste due disposizioni concernenti rispettivamente la connessione tra cause aventi un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione uniche (articolo 18) e i provvedimenti provvisori e cautelari (articolo 19) previsti dalla legge di uno Stato membro, che possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato, anche se la competenza di merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

Il Capo III riguarda la legge applicabile. In particolare, l'articolo 20 (Applicazione universale) prevede che la legge determinata secondo le disposizioni del Capo III in esame si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro.

In base all'articolo 21 la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate si applica alla totalità dei beni delle parti.

L'articolo 22 stabilisce che le parti possano scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali dell'unione purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale comune delle parti o di una di esse al momento della scelta, o b) la legge di uno Stato di cui una delle parti è cittadina al momento della scelta, o c) per le unioni registrate, la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione è stata costituita.

In ordine alla validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile (articolo 23), si stabilisce che questo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti; anche in questo caso si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo;

L'articolo 24 stabilisce che la legge applicabile al consenso e alla validità sostanziale dell'accordo sarà quella applicabile in base alle norme previste dalla stessa proposta di regolamento qualora l'accordo fosse valido.

Per la validità formale della convenzione matrimoniale o tra *partner* (articolo 25), è richiesta la stessa forma scritta prevista dall'articolo 23, relativamente all'accordo sulla scelta della legge applicabile.

L'articolo 26, invece, disciplina la determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta delle parti. Per quanto riguarda i coniugi: la legge applicabile al regime patrimoniale sarà: a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza, b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in mancanza, c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio.

Per le parti di un'unione registrata, invece, la legge applicabile agli effetti patrimoniali in mancanza di un accordo tra le parti, sarà quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita. Sono poi previste eccezioni su richiesta dei coniugi o dei *partner* di un'unione su richiesta degli stessi e a determinate condizioni.

L'articolo 27 concerne l'ambito della legge applicabile, definendone il contenuto essenziale.

Per quanto riguarda l'opponibilità ai terzi, l'articolo 28 stabilisce che la legge che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi o gli effetti patrimoniali delle unioni registrate non può essere fatta valere da una parte contro un terzo in una controversia tra il terzo e una o entrambe le parti, se il terzo non ne è a conoscenza o è tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

L'articolo 29, in materia di adattamento dei diritti reali, prevede che se una parte invoca un diritto reale in base alla legge applicabile, che la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce, detto diritto è adattato - se necessario e nella misura del possibile - al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi, degli interessi tutelati e degli effetti del diritto reale in questione.

L'articolo 30, riguarda le norme di applicazione necessaria e prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale

o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali degli Stati membri possano applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria.

L'articolo 31, concernente l'ordine pubblico del foro, stabilisce che l'applicazione di una norma della legge designata dalla proposta di regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Il Capo III si conclude con alcune disposizioni riguardanti: l'esclusione del rinvio alle norme di diritto internazionale privato dello Stato la cui legge sia quella applicabile ai sensi del regolamento (articolo 32); l'esistenza di ordinamenti plurilegislativi a base territoriale (articolo 33), secondo la quale, se la legge designata dalla proposta di regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia, la normativa applicabile è determinata dalle norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge; l'esistenza di ordinamenti plurilegislativi a base personale (articolo 34), secondo la quale se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone nelle materie oggetto delle proposte in esame, ogni riferimento alla legge di tale Stato va inteso come riferito al sistema giuridico o al complesso di norme in vigore in tale Stato.

Si prevede infine la non applicazione delle proposte di regolamento ai conflitti interni di leggi (articolo 35), qualora uno Stato si componga di più unità territoriali.

Il Capo IV riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. Nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo generale del riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le proposte di regolamento prevedono norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Nel dettaglio, le proposte all'articolo 36 prevedono che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti particolari.

Per quanto riguarda i motivi di diniego, l'articolo 37 stabilisce che le decisioni non sono riconosciute:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo, quando tale decisione presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

All'articolo 38 delle proposte viene introdotta una norma concernente i diritti fondamentali, prevedendo che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applicano la disposizione concernente il riconoscimento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

L'articolo 40 stabilisce poi che in nessun caso la decisione straniera potrà formare oggetto di un riesame del merito.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni, l'articolo 42 delle proposte in esame prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive siano eseguite negli altri Stati membri solo dopo essere state dichiarate esecutive su istanza di parte, secondo la procedura prevista dalle stesse proposte di regolamento agli articoli da 44 a 57.

L'articolo 43 disciplina in materia di determinazione del domicilio.

Gli articoli da 58 a 60 disciplinano il riconoscimento e l'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie.

Il Capo VI, reca alcune disposizioni generali e finali, delle quali si evidenziano quelle in materia di: legalizzazione di atti e documenti emessi in uno Stato membro (articolo 61), per i quali non è richiesta

alcuna legalizzazione. In particolare, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi o di effetti patrimoniali delle unioni registrate non implicano, in alcun modo, il riconoscimento del matrimonio o dell'unione alla base del regime o degli effetti patrimoniali che hanno dato luogo alla decisione; relazioni con le convenzioni internazionali in vigore (articolo 62) in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, delle quali gli Stati membri sono parti. In particolare, le proposte di regolamento non impediscono agli Stati membri che ne sono parti di continuare ad applicare alcune disposizioni delle convenzioni tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, contenenti disposizioni di diritto internazionale in materia di matrimonio, adozione e successioni, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; informazioni messe a disposizione dei cittadini (articolo 63). È previsto che gli Stati membri comunichino alla Commissione, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente e all'opponibilità a terzi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprime apprezzamento per il contenuto delle proposte di atti comunitari in esame, sottolineando positivamente la decisione del Governo italiano di partecipare alla cooperazione rafforzata di cui le proposte medesime costituiscono attuazione.

Anche la senatrice [GINETTI](#) (PD) si esprime positivamente sull'iniziativa assunta dal Governo italiano con la decisione di partecipare alla cooperazione rafforzata in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ([n. 285](#))**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore [CUCCA](#) (PD) rilevando come l'Atto del Governo in titolo disciplini il funzionamento dell'assemblea del consiglio dell'ordine circondariale forense, individuando regole per la sua convocazione e per la validità delle sue delibere, in attuazione del nuovo ordinamento della professione forense. Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Tale disposizione disciplina l'assemblea dell'ordine circondariale forense disponendo che essa è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali e che essa svolge le seguenti funzioni: elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale, approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, espressione del parere sui temi che le vengono sottoposti dal consiglio, ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.



L'assemblea che è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione, previa delibera del consiglio. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. La convocazione per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

L'assemblea può, poi, essere convocata ogniqualvolta lo ritenga necessario il consiglio o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del consiglio o un decimo degli iscritti all'albo.

L'articolo 27, al comma 3, demanda a un apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 247 e con le modalità ivi indicate, la fissazione delle regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

Lo schema di regolamento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 delinea il campo d'intervento del decreto ministeriale, circoscrivendolo, come richiesto dall'articolo 27, comma 3, alle regole per il funzionamento dell'assemblea, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere. Gli articoli 2 e 6 disciplinano la convocazione dell'assemblea, prevedendo che: l'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense. Se egli non provvede, dovranno farlo il vicepresidente o il consigliere più anziano per iscrizione all'albo; l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione di tempi e luoghi dell'adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione (in un giorno diverso), nonché l'ordine del giorno della discussione. Gli argomenti per i quali può essere convocata l'assemblea a richiesta di una minoranza (dei componenti del consiglio o degli iscritti) devono attenersi all'attività del consiglio circondariale o ad ogni altro argomento di interesse, gravità ed urgenza per il circondario; l'avviso deve essere inviato agli iscritti almeno 10 giorni prima della data stabilita. Il termine può essere peraltro ridotto in caso di «comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione»; le modalità di trasmissione dell'avviso devono essere tali da consentire la prova dell'avvenuta spedizione; l'invio attraverso posta elettronica certificata è solo una della possibilità esemplificate dal regolamento.

In merito, si ricorda che il parere del Consiglio nazionale forense (CNF) ha suggerito di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una specifica tipologia con decreto ministeriale.

Contestualmente all'invio agli iscritti, l'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul sito *internet* del Consiglio stesso. La convocazione può essere effettuata a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio dell'ordine o di un decimo degli iscritti all'albo (come già previsto dalla legge). In tal caso, i richiedenti dovranno esplicitare per iscritto gli argomenti che l'assemblea dovrà trattare e, per accertare che la richiesta sia qualificata, le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine (o da un suo delegato). Disposizioni specifiche e ulteriori sono dettate dagli articoli 4 e 5, che rispettivamente disciplinano la convocazione per l'approvazione dei bilanci e l'elezione del consiglio dell'ordine. In particolare, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo (accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti) deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Per quanto riguarda l'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine, il regolamento rinvia alla disciplina sulle modalità di elezione del consiglio, ovvero al decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, che attua l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012: l'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del consiglio dell'ordine, nei giorni individuati dal consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'articolo 3 detta disposizioni sul funzionamento dell'assemblea, prevedendo che: in prima convocazione l'assemblea sia validamente costituita se è presente almeno la metà degli iscritti; si osserva che generalmente nel funzionamento di organi collegiali si richiede come numero legale la presenza della maggioranza - ovverosia: la metà più uno - dei componenti (articolo 64, terzo comma, della Costituzione); in seconda convocazione l'assemblea è in numero legale qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio dell'ordine; le funzioni di

segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine; per la validità delle deliberazioni dell'assemblea non è richiesta alcuna maggioranza qualificata: l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; il voto non può essere espresso per delega.

Gli articoli 7 e 8 dello schema disciplinano, infine, rispettivamente, l'invarianza finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([n. 288](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [GINETTI](#) (PD) rilevando come lo schema di decreto in titolo rechi integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il decreto legislativo n. 32 è entrato in vigore il 2 aprile 2014.

La direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La direttiva disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3). La facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. Per quanto concerne il diritto alla traduzione, la direttiva precisa che vanno sempre tradotti i documenti fondamentali tra i quali sono ricompresi in modo esplicito le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e infine le sentenze (articolo 3, paragrafo 2). A tali atti si aggiunge, per espressa previsione della direttiva, il mandato d'arresto europeo, che va sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6).

La direttiva contempla poi due significativi temperamenti con riguardo al diritto alla traduzione. Il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale non è indispensabile garantire la traduzione integrale dei documenti fondamentali: il paragrafo 4 dell'articolo 3 prevede infatti la possibilità di omettere quei passaggi che "non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico". Qualora l'interpretazione o la traduzione fossero dichiarate superflue con una decisione del giudice, deve essere consentito all'imputato o all'indagato il ricorso contro tale decisione. L'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva inoltre, nel riconoscere la facoltà di rinunciare al diritto alla traduzione dei documenti, precisa che qualsiasi rinuncia deve essere

soggetta alla condizione "che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria". Il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto, con il solo limite che ciò non pregiudichi l'equità del procedimento (articolo 3, paragrafo 7) e a condizione che se ne dia atto a verbale (articolo 7). La direttiva in esame intende facilitare nella pratica l'applicazione del principio di equità del procedimento, fornendo alle persone indagate o imputate l'adeguata garanzia di essere sottoposte ad un processo giusto. In relazione a tutte e due le facoltà la direttiva statuisce espressamente la natura gratuita del servizio (articolo 4) e la necessità di rispettare *standard* minimi di qualità. A tal fine, da un lato, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (articolo 5, paragrafo 2), da porre a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti e, dall'altro di prevedere il riconoscimento del diritto di contestare la qualità della traduzione (articolo 3, paragrafo 5). Le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è spirato il 27 ottobre 2013.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013). È opportuno segnalare come la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 31, comma 5, consenta l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea.

Più nel dettaglio il decreto legislativo n. 32 ha, in primo luogo, riformulato l'articolo 143 codice di procedura penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli. Ancora il decreto legislativo ha conferito all'imputato il diritto all'assistenza di un interprete per i colloqui con il difensore, sia prima di rendere un interrogatorio, sia al fine di presentare richieste o memorie nel corso del procedimento (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 104 codice di procedura penale, è stato riconosciuto all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato e al fermato, che non conoscono la lingua italiana, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). In tutti i casi contemplati dall'articolo 143 codice di procedura penale, le spese per l'assistenza degli interpreti e traduttori rimangono a carico dello Stato (articolo 3 del decreto legislativo).

Al fine di rafforzare la qualità dell'assistenza linguistica, secondo quanto indicato dalla direttiva, il decreto, all'articolo 2, da un lato ha integrato con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

L'Atto del Governo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32.

Il provvedimento persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità

giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

Con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, si segnala l'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete. Tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate dall'Ufficio bilancio del Ministero della giustizia successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 - in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo - è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice.

Passando al merito l'articolo 1 aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. La nuova disposizione prevede che, quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento dell'incarico (di cui ai commi precedenti dell'articolo 146 citato). A legislazione vigente, infatti, mentre, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, nei casi in cui l'interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, può delegare tale attività alla polizia giudiziaria anche con facoltà di subdelega, invece il giudice è tenuto a conferire l'incarico all'assistente linguista sempre personalmente convocandolo davanti a sé. L'articolo 2 introduce (intervenedo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo 51-*bis* mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. In particolare la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (come nel caso in cui, ad esempio, all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di un'indagine particolarmente complessa). Il comma 2 dell'articolo 51-*bis* prevede che quando ricorrono particolari ragioni di e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta, l'autorità giudiziaria dispone - se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato - la traduzione orale anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 dell'articolo prevede che la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci alla traduzione scritta. La norma, più in particolare, nel riconoscere all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore.

Il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che, al contrario, hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. In questo caso, la relazione tecnica sottolinea che la possibile utilizzabilità degli strumenti tecnologici, quali videoconferenza, telefono o internet, potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale. Tale previsione appare in linea con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 della direttiva 64/2020/UE.

Il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia. L'elenco è consultabile *on line* dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia. Le modalità di consultazione dell'elenco sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il

termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DOC. LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia assumono caratteristiche di tipo strutturale e non congiunturale, suscettibili di produrre effetti macroeconomici, e che dunque il documento di economia e finanza si propone, in linea di continuità con gli anni precedenti, di delineare le direttrici di una riforma complessiva che non manchi di illustrare un quadro organico degli ambiti di intervento;

considerato che gli ambiti affrontati sono quelli relativi a giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali;

rilevato che, sulla falsariga del documento di economia e finanza dell'anno scorso, trovano una specifica ed autonoma trattazione le riforme ordinamentali ed organizzative, unitamente al rafforzamento delle misure di prevenzione;

ritenuto, in particolare, che accanto alla predisposizione di nuovi provvedimenti normativi si deve ricorrere a un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

osservato che, in materia di giustizia civile, alcuni interventi realizzati nell'ultimo biennio - come l'introduzione del processo telematico ovvero l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato - hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato; considerato, tuttavia, che la *performance* complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai parametri europei, nonostante nell'ultimo anno si siano registrati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti, sia nella durata media nazionale;

considerato che lo smaltimento dell'arretrato ha raggiunto risultati positivi, soprattutto nella materia della famiglia e delle imprese dopo l'istituzione del Tribunale delle imprese;

rilevato che anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato;

considerati, in continuità con le misure adottate per il superamento delle criticità ancora presenti nell'ambito della giustizia civile, i provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento;

osservato che, in tema di giustizia civile, è auspicabile continuare a svolgere un attento monitoraggio degli effetti derivanti dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione,

negoziiazione assistita e arbitrato) con particolare riguardo alla loro efficacia di riduzione del carico di lavoro per i tribunali ordinari, nonché alle linee di riforma che il Governo sta mettendo appunto mediante un'apposita Commissione, al fine di superare i limiti derivanti dall'attuale eterogeneità degli strumenti di degiurisdizionalizzazione;

rilevato, con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, che si è proceduto alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali e che è in una fase avanzata l'iter parlamentare per la riforma organica della magistratura onoraria (il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672));

osservato che, in ordine alle misure di tipo organizzativo, è in corso lo spostamento dagli enti di area vasta di un rilevante contingente di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici;

rilevato, più in generale, che nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari;

considerato anche che, agli interventi di carattere organizzativo, devono essere ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro, il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione;

constatato, in materia di giustizia penale, che il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;

rilevata la centralità dell'azione riformatrice del disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato, senza trascurare i provvedimenti normativi volti a completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria (particolare importanza riveste il disegno di legge appena approvato dal Senato - Atto Senato n. 1949 - recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale);

considerata l'importanza, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato;

considerata, inoltre, la riforma in itinere dell'istituto della prescrizione (Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera, e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato);

rilevato che l'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale è intervenuta anche in materia di disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015);

considerati, inoltre, i diversi provvedimenti che, a vario titolo, rientrano nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale e le diverse modifiche alla legislazione penale che pure sono state apportate (la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione;

ritenuto che, per quanto concerne la questione relativa alla gestione dei beni confiscati, il medesimo

disegno di legge n. 2134 assicurerà un rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

osservato che il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale

considerato che, in materia di detenzione carceraria e di sovraffollamento negli istituti di pena, occorre confermare i miglioramenti registrati negli ultimi tre anni sul piano della riduzione della popolazione carceraria, incentivando ulteriormente un modello di detenzione dinamica e a "celle aperte", tale da favorire un'esecuzione più umana della pena potenziandone la funzione rieducativa, incrementando la vivibilità dello spazio detentivo e, in ultima analisi, favorendo l'effettività dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

esprime parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA SUL DOC. LVII. N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia assumono caratteristiche di tipo strutturale e non congiunturale, suscettibili di produrre effetti macroeconomici, e che dunque il documento di economia e finanza si propone, in linea di continuità con gli anni precedenti, di delineare le direttrici di una riforma complessiva che non manchi di illustrare un quadro organico degli ambiti di intervento;

considerato che gli ambiti affrontati sono quelli relativi a giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali;

rilevato che, sulla falsariga del documento di economia e finanza dell'anno scorso, trovano una specifica ed autonoma trattazione le riforme ordinamentali ed organizzative, unitamente al rafforzamento delle misure di prevenzione;

ritenuto, in particolare, che accanto alla predisposizione di nuovi provvedimenti normativi si deve ricorrere a un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

osservato che, in materia di giustizia civile, alcuni interventi realizzati nell'ultimo biennio - come l'introduzione del processo telematico ovvero l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato - hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato;

considerato, tuttavia, che la *performance* complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai parametri europei, nonostante nell'ultimo anno si siano registrati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti, sia nella durata media nazionale;

considerato che lo smaltimento dell'arretrato ha raggiunto risultati positivi, soprattutto nella materia della famiglia e delle imprese dopo l'istituzione del Tribunale delle imprese;

rilevato che anche le Corti di appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione

dell'arretrato;

considerati, in continuità con le misure adottate per il superamento delle criticità ancora presenti nell'ambito della giustizia civile, i provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento;

osservato che, in tema di giustizia civile, è auspicabile continuare a svolgere un attento monitoraggio degli effetti derivanti dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) con particolare riguardo alla loro efficacia di riduzione del carico di lavoro per i tribunali ordinari, nonché alle linee di riforma che il Governo sta mettendo appunto mediante un'apposita Commissione, al fine di superare i limiti derivanti dall'attuale eterogeneità degli strumenti di degiurisdizionalizzazione;

rilevato, con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, che si è proceduto alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali - della quale si è in attesa di verificare gli effetti ancora non conosciuti in modo compiutamente adeguato - e che è in una fase avanzata l'iter parlamentare per la riforma organica della magistratura onoraria (il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672));

osservato che, in ordine alle misure di tipo organizzativo, è in corso lo spostamento dagli enti di area vasta di un rilevante contingente di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici;

rilevato, più in generale, che nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari;

considerato anche che, agli interventi di carattere organizzativo, devono essere ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro, il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione;

constatato, in materia di giustizia penale, che il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;

rilevata la centralità dell'azione riformatrice del disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato, senza trascurare i provvedimenti normativi volti a completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria (particolare importanza riveste il disegno di legge appena approvato dal Senato - Atto Senato n. 1949 - recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale);

considerata l'importanza, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato;

considerata, inoltre, la riforma in itinere dell'istituto della prescrizione (Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera, e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato);

rilevato che l'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale è intervenuta anche in materia di disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015);

considerati, inoltre, i diversi provvedimenti che, a vario titolo, rientrano nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale e le diverse modifiche alla legislazione penale che pure sono state apportate (la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e



dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione; ritenuto che, per quanto concerne la questione relativa alla gestione dei beni confiscati, il medesimo disegno di legge n. 2134 assicurerà un rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

osservato che il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale

considerato che, in materia di detenzione carceraria e di sovraffollamento negli istituti di pena, occorre confermare i miglioramenti registrati negli ultimi tre anni sul piano della riduzione della popolazione carceraria, incentivando ulteriormente un modello di detenzione dinamica e a "celle aperte", tale da favorire un'esecuzione più umana della pena potenziandone la funzione rieducativa, incrementando la vivibilità dello spazio detentivo e, in ultima analisi, favorendo l'effettività dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

esprime parere favorevole.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 54-B  
**XVII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

**Titolo breve:** *reato di negazionismo*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N\\_135 \(pom.\)](#)

Esito: Non  
ostativo

10 febbraio 2016

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

[N\\_145 \(pom.\)](#)

Esito: Non  
ostativo **su**

12 aprile 2016

**Sottocomm. pareri**

**emendamenti**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016  
135ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
**PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 40. Sull'emendamento 18.0.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, appare incongrua in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto.

Quanto agli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano sopresse le parole "ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata", dal momento che la disposizione, oltre a presentare carattere ultroneo, reca un principio non riconducibile ai criteri generali di risoluzione delle antinomie normative.

In riferimento all'emendamento 33.0.6, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista contiene una delega legislativa priva di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 36.0.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che - in sede di adozione del decreto ministeriale in tema di salute e sicurezza in strutture campeggistiche o ricettive all'aperto - sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, nel rispetto dell'autonomia normativa riconosciuta in materia alle Regioni e agli enti locali.

Quanto all'emendamento 37.0.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista reca una delega con criteri direttivi autoapplicativi e di particolare dettaglio in una materia - quale l'agricoltura - riconducibile alla competenza legislativa delle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta formulata dal relatore.

[\(2016\)](#) *Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri  
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2016  
145ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione  
[FINOCCHIARO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a**

***Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,***  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

***(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

***(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

***(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 54-B  
**XVII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

**Titolo breve:** *reato di negazionismo*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 614 \(pom.\)](#)

26 aprile 2016

Attività (esito)

#### **Questioni procedurali**

Respinta questione sospensiva.

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 27 aprile 2016 alle ore 13:00

[N. 617 \(ant.\)](#)

28 aprile 2016

#### **Trattazione articoli**



## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 614 (pom.) del 26/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 614a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 26 APRILE 2016

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 aprile.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Sulle recenti indagini giudiziarie che hanno coinvolto esponenti del Partito Democratico campano

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza di questa Assemblea fatti gravi avvenuti in provincia di Caserta e precisamente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. È uno scandalo che di nuovo coinvolge il Partito Democratico, in cui si ipotizzano reati gravi come corruzione, scambio di voto politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d'asta, falso ideologico e appalti illeciti. Lo scandalo, fra l'altro, è stato scoperto grazie a un'intercettazione telefonica, che proprio il Governo Renzi vuole fortemente limitare. (Brusio).

Chi è coinvolto in questo scandalo, signor Presidente, signori colleghi, che capisco bene non volete ascoltare perché duole all'orecchio ascoltare certe notizie? (Applausi dal Gruppo M5S). Il PD, coinvolto in questo scandalo, questa volta in Campania, ha propri esponenti indagati, tra i quali Stefano Graziano, consigliere regionale della Regione Campania, Presidente del PD campano ed ex consigliere del Governo Letta e del Governo Renzi. Tra gli arrestati vi è Biagio Di Muro, ex sindaco appoggiato dal PD quando si candidò.

Questi sono coloro che dovrebbero essere i nuovi senatori che comporranno il Senato della Repubblica così come voluto dal Governo Renzi, dalla ministra Boschi e dal senatore Verdini, con il suo Gruppo AL-A che ha votato questa riforma incostituzionale (consentitemi il termine). (Applausi dal Gruppo M5S).

È bene che i cittadini italiani sappiano tutti - e quindi che rimanga agli atti - ciò che sta avvenendo, e che questa Assemblea non faccia orecchie da mercante, come sempre fa, e si ponga davanti alle proprie responsabilità. Perché ricordo che questo è l'ennesimo scandalo, dopo Trivellopoli, che coinvolge, per l'ennesima volta, questo Governo. (Applausi dal Gruppo M5S).

#### **Discussione del disegno di legge:**

[\(54-B\) AMATI ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,39)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 54-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Capacchione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, se il suo intervento è riferito all'argomento precedente, devo precisare che la senatrice Catalfo è un Capogruppo e ho dei dubbi che il suo intervento riguardasse l'ordine dei lavori.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, probabilmente la mia richiesta è superata. Vorrei solo sapere se era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). È fissato per domani alle ore 13.

PALMA (FI-PdL XVII). Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice.

[CAPACCHIONE](#), relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il disegno di legge in esame, che riportiamo per la terza volta in quest'Aula, trae origine dalla necessità di arginare i comportamenti volti alla denigrazione a sfondo razziale, unitamente, talvolta, alla negazione

tendenziosa di fatti storici riconosciuti. Esso pertanto è volto alla modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, introducendo il reato di negazionismo, cioè il divieto di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, ovvero di propaganda, di superiorità o odio razziale o incitamento a commettere reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, giunge quindi in terza lettura davanti a quest'Assemblea. È pertanto necessario dare conto del fatto che l'*iter* parlamentare del testo in esame è stato molto articolato e per certi versi complesso, presso entrambi i rami del Parlamento, ciò a dimostrazione della difficoltà di un intervento normativo in una materia così delicata che sfiora diritti costituzionalmente garantiti, come le libertà di espressione e di opinione.

In particolare, i lavori preparatori hanno evidenziato perplessità e criticità rispetto a quello che spesso viene appunto indicato come un reato di opinione che potrebbe limitare gli ambiti della ricerca storica o anche della libera espressione di un pensiero, sia pur odioso e repellente. Ricordo a quest'Assemblea che in prima lettura il Senato, con un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, era giunto all'approvazione di un testo che qualificava come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, rispondendo all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione o di crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero. Inoltre il Senato, modificando l'articolo 414 del codice penale, cioè l'istigazione a commettere dei reati, aveva previsto, al comma 2 dell'articolo unico del testo approvato, la riduzione del massimo di pena da cinque a tre anni per il reato di istigazione a commettere un delitto. In ragione dell'inopportunità di punire la negazione di fatti di genocidio con la stessa pena prevista per l'apologia, si era ritenuto d'intervenire sull'articolo 414 del codice penale anziché sulla cosiddetta legge Mancino.

Ebbene, la Camera dei deputati ha soppresso le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e ha soppresso anche il comma 2, che modificava l'articolo 414 del codice penale; inoltre, ha aggiunto il capoverso *3-bis*, in base al quale, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto «dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

Tuttavia la Commissione, nell'ambito di un clima di condivisione tra tutte le forze politiche, ha ritenuto opportuno modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, reintroducendo, per una parte, il testo già approvato dal Senato in prima lettura. La Commissione, infatti, ha ribadito la scelta di qualificare come pubblica l'istigazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, al fine di poter circoscrivere il reato di negazionismo alle condotte che implicino il pericolo concreto di atti di discriminazione e, dunque, al fine di evitare il rischio di criminalizzare atti che possono essere espressione di libera manifestazione del pensiero.

Quanto poi al riferimento a «i fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro», il dibattito in Commissione ha rilevato la forte ambiguità di tale formulazione, non tanto in ordine all'applicabilità dell'aggravante a fatti accertati in sentenze passate in giudicato, quanto per la difficoltà di ancorare tale applicabilità all'accertamento di fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente. Anche sotto questo profilo, si è verificata un'ampia convergenza dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione per ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato.

Quanto, poi, alla modifica all'articolo 414 del codice penale sulla riduzione della pena da cinque a tre anni, che pure era stata prevista dal Senato in prima lettura, la Commissione, alla fine, dopo un complesso ed articolato dibattito, ha deciso a maggioranza, di mantenere la soppressione votata dalla

Camera dei deputati. Ricordo che l'altro ramo del Parlamento avevo soppresso la modifica di cui all'articolo 414, primo comma, del codice penale, per evitare una distonia sistemica con la pena prevista al comma 4 del citato articolo 414 per i reati di terrorismo. In Commissione quindi, era stato proposto un emendamento (l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori) che riformulava l'articolo 414 nel senso di dare coerenza al rapporto tra la fattispecie generale di pubblica istigazione, di cui al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, e quella di cui al successivo quarto comma. Su tale emendamento mi sono rimessa alla Commissione, mentre il Governo ha invitato i proponenti al ritiro in vista di una più approfondita riflessione per questa Assemblea. I proponenti non hanno accolto tale invito e, con il parere contrario del Governo, tale emendamento è stato respinto. Infatti il Governo ha ravvisato che la riduzione di pena ivi prevista non appariva in sintonia con le previsioni edittali di pena per le fattispecie speciali di cui all'articolo 414-bis (istigazione a reati di pedofilia) e di cui all'articolo 415-bis del codice penale, entrambe punite, a fronte di una condotta di pubblica istigazione, con la reclusione nel massimo pari a cinque anni.

Auspico che su questo punto l'Assemblea possa svolgere una meditata riflessione per giungere, alla fine, all'approvazione di un testo il più possibile condiviso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la relazione è stata esaustiva e importante, ma è altrettanto corretto ricordare all'Assemblea che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per domani alle ore 13. Mi domando allora come si possa procedere alla discussione generale senza conoscere gli emendamenti che vengono presentati. Ragione per cui, signor Presidente, le chiedo di sospendere l'esame del provvedimento.

**PRESIDENTE**. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva avanzata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**ARRIGONI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ARRIGONI** *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dissento dalla proposta del mio collega Candiani e ritengo opportuno che l'Assemblea prosegua la discussione generale del provvedimento incardinato.

**PRESIDENTE**. La prendo come una dichiarazione di voto in dissenso. *(Ilarità)*.

**ESPOSITO Stefano** *(PD)*. Sono il gatto e la volpe!

PRESIDENTE. Colleghi, la questione sospensiva non è come la proposta di inversione dell'ordine del giorno o di votazione per parti separate: anche se non c'è chi si dichiara contrario, dobbiamo votarla comunque.

Passiamo quindi alla votazione della questione sospensiva.

#### **Verifica del numero legale**

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dovendosi procedere ad una votazione le chiedo di verificare preliminarmente il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Candiani.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siamo al secondo passaggio in Aula per questo provvedimento, a causa delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, modifiche che bene ha fatto la Commissione giustizia, che ringrazio per il lavoro svolto, a eliminare, in gran parte, dal testo, ritornando a un aspetto molto più specifico e non atto a dare luogo a interpretazioni di questa norma, quando sarà legge, in senso opposto a quello voluto dai proponenti, dei quali mi onoro di far parte.

Credo sia importante esaminare il provvedimento, in generale e in particolare in questi giorni, con una lettura che speriamo definitiva. Auspichiamo che l'altro ramo del Parlamento accetti l'introduzione dell'aggravante specifica per coloro, come dice il testo, che negano in tutto o in parte la Shoah o altri crimini di genocidio, come riconosciuti dalla Corte penale internazionale, e quindi per un numero limitatissimo di casi. Sono passati settantun'anni dall'epilogo di quei fatti, dei pochissimi sopravvissuti ai campi di sterminio alcuni sono ancora con noi ed è bene mettere per iscritto nella nostra legge che quelle cose sono avvenute e che, al di là di una speculazione storica, che è sempre legittima anche quando demenziale, non è ammissibile e dunque è reato usare la negazione dello sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale sotto il regime nazista e altri regimi che collaborarono, tra i quali purtroppo quello che c'era nel nostro Paese, allo scopo di istigare all'odio.

Si tratta di un disegno di legge estremamente equilibrato, che addirittura prevedeva la riduzione della pena per il reato in generale di istigazione all'odio. Opportunamente si è reinserto - la Camera l'aveva tolto, ma la Commissione giustizia l'ha nuovamente inserito - il requisito che tale istigazione, nel caso che interessa questa legge, con l'inclusione della negazione della Shoah, avvenga pubblicamente. La specifica è introdotta per evitare applicazioni grottesche di questa norma.

Perché ho detto che l'esame del disegno di legge è particolarmente importante in questo periodo? Perché c'è un aspetto storico. Quella generazione ormai, in gran parte, ci ha lasciati, ma la memoria deve durare e quando si dice «mai più!», in particolare il 27 gennaio, che è il giorno della memoria che ricorda quei fatti, bisogna essere conseguenti. Ed è particolarmente importante che questo esame avvenga in questo periodo, in cui indubbiamente in Europa assistiamo ad un rinascere - sebbene mai morto - antiebraismo o antisemitismo. Sono migliaia gli episodi di profanazione di tombe nei cimiteri ebraici e ci sono episodi sconcertanti.

Utilizzerò il minor numero di parole possibili per citare quanto avvenuto in una giornata come quella di ieri, che dovrebbe unire gli italiani al di là del fatto che, come sappiamo bene, ricorda la fine di una guerra civile, dove alcuni italiani si schierarono da una parte e altri dall'altra. Ebbene, alcune celebrazioni i cui protagonisti sono i vincitori della guerra di liberazione, ovvero i membri della Resistenza, coloro che li aiutarono e - anche se parecchio dimenticati e messi da parte - quei 300.000 caduti di Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, India, Francia e tanti altri, che sono venuti a combattere nel nostro Paese, è stata esclusa la brigata ebraica, che combatté eroicamente a fianco delle truppe alleate, subendo anche pesanti perdite. Che siano stati esclusi dalle celebrazioni del 25 aprile i rappresentanti di questo reparto glorioso ed eroico, che ha combattuto per la libertà di tutti gli italiani, è veramente un'onta senza fine che ricade su coloro che hanno perpetrato tale esclusione. È bene, dunque, che una legge lo ribadisca a chiare lettere: l'orrore di Auschwitz e dei tanti altri campi di sterminio, l'orrore che è avvenuto anche nel nostro Paese, nella nostra città, quell'orrore è stato e non può essere negato, e negarlo è un atto di violenza in sé. Questo è il giudizio morale. Il giudizio che questa legge dà dal punto di vista penale è che se poi questa negazione viene usata per istigazione all'odio è anche reato.

In quest'Aula - certo, era un Senato estremamente diverso da quello di oggi, sotto ogni aspetto - e poi in quella della Camera furono approvate le leggi razziali, da molti giustamente definite leggi razziste (che sarebbe il termine più proprio), ed è pertanto molto appropriato che in queste stesse Aule si sancisca che quell'orrore è inaccettabile e che quell'orrore è stato e negarlo è inaccettabile. Lo dobbiamo per la verità storica, lo dobbiamo ai sopravvissuti, lo dobbiamo alla memoria dei tanti, dei milioni che furono uccisi e lo dobbiamo ai tanti che lottarono perché ciò non avvenisse mai più,

italiani e non.

Credo che davvero stiamo facendo un passo importante e personalmente spero che il lavoro fatto in Commissione venga, se possibile, migliorato e comunque confermato in Assemblea, attraverso l'approvazione di un testo equilibrato, e conto di chiedere ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di confermare il testo che sarà approvato qui, in modo che nel giro di poche settimane sia finalmente legge. Credo che tutti coloro che hanno a cuore questo provvedimento debbano impegnarsi ad agire in tal senso.

Si tratta di un percorso lungo, iniziato già nella scorsa legislatura. È un disegno di legge che porta le firme dei rappresentanti di tanti Gruppi e mi piace ricordare che nella scorsa legislatura il terzo firmatario fu la senatrice Rita Levi Montalcini, che quei fatti visse come testimone diretta, in quanto ebrea, fu esclusa da ogni possibile attività nel nostro Paese, insieme a tanti altri. Anche in memoria della nostra collega scomparsa, credo stiamo facendo un passo importante che spero avrà buon frutto e rapidamente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

**MINEO** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei spiegare brevemente in quale contesto si inseriscono la valutazione e l'approvazione di questa legge. Il primo aspetto che vorrei evidenziare è che il guaio di questo disegno di legge è che è stato etichettato dai giornalisti e dai giornali come un provvedimento sul "reato di negazionismo". Questo naturalmente suscita un problema: esiste uno specifico reato commesso da chiunque neghi la Shoah?

Se così fosse, se questo fosse il contenuto del disegno di legge, avrei molte difficoltà a votarlo perché un signore, o uno studioso, che dica che non è vero che c'è stato lo sterminio degli ebrei, ma anche di molti Rom e di tanti comunisti, da parte dei nazisti è un cretino, è un signore che dice una evidente bugia e va trattato con riprovazione, anche con ironia e con scherno, ma non deve finire davanti ad un tribunale, secondo me.

Il disegno di legge al nostro esame, però, non dice questo. Esso si propone semplicemente di introdurre un'aggravante a reati già esistenti nel caso ci si riferisca a questo orrore assoluto, che è stato la Shoah. Ha un senso che il legislatore approvi un provvedimento come questo, innanzi tutto perché significa affermare che lo Stato italiano ha un'opinione anche storica su quel fatto che interroga tutte le nostre coscienze: c'è stato, è vero, è così, l'orrore è vissuto e si è dipanato nella nostra bella Europa, nella terra dei diritti. In secondo luogo, perché tale aggravante può servire per contrastare specifici reati. Qui si parla di istigazione a commettere reati contro l'umanità, non si parla di sostenere delle corbellerie. Chiunque sostenga corbellerie può essere criticato ma non portato in tribunale, chi invece sta istigando a commettere gravissimi reati può e deve essere portato in tribunale. Questa è la prima cosa da dire.

La seconda considerazione che vorrei svolgere riprende quanto detto dal collega Malan ed è che noi dobbiamo dare un segno anche perché il rumore che viene dalle corbellerie che si sentono è assordante. Anch'io, come il senatore Malan mi sono indignato quando ho visto che ancora, questo 25 aprile, ci sono stati dei gruppi che hanno voluto tenere la Brigata ebraica fuori dalle manifestazioni che ricordavano la Resistenza. Questa è una prova di bestialità: è un fatto che nei campi di concentramento nazisti c'erano italiani ebrei, c'erano italiani comunisti, c'erano dei rom e che il nazismo si proponesse lo sterminio degli ebrei. Sono quindi vittime e già solo per questo avrebbero diritto ad essere presenti in prima fila nelle manifestazioni per il 25 aprile. Ma non è solo questo, perché alcuni ebrei, come alcuni cattolici e alcuni comunisti, hanno rischiato la vita per un futuro diverso della Repubblica, combattendo una guerra civile che non è stata facile da combattere e che è costata un prezzo anche personale e compiendo uno sforzo finale, intorno al 25 aprile, affinché le città italiane fossero liberate anche solo un giorno prima dagli italiani e non dagli alleati. Gli alleati avevano tutto il titolo per liberarle, ma la liberazione di Milano, di Torino o di Genova da parte degli italiani aveva un valore simbolico di grandissima importanza. Questo è il secondo motivo fondamentale per chiedere alla Brigata ebraica di far parte delle manifestazioni per il 25 aprile, di accoglierli come italiani, come fratelli e come resistenti.

Naturalmente, qual è la logica di questo tentativo di espulsione? È una logica di tipo sostanzialista, esattamente come quella che vuol punire le idee e non l'istigazione a delinquere che invece va punita. Secondo tale logica, siccome gli ebrei di oggi condividono o si presume che condividano la politica di Israele, che è criticata da molti (anche dall'ONU, per esempio, che non riconosce l'annessione dei territori occupati mentre Israele, ovviamente, la riconosce), allora noi ce la prendiamo con gli ebrei. È una posizione assolutamente inconcepibile: chiunque oggi pensi che si possa organizzare l'odio contro un popolo, contro una razza è fuori dalla grazia di Dio e va fortemente contestato. Anche da questo punto di vista, approvare una legge è un modesto segnale, ma è un segnale importante.

Infine - ho finito, signor Presidente, e la ringrazio del tempo che mi viene concesso - c'è una semplice parola che è stata introdotta in Commissione, con un emendamento che era stato soppresso dalla Camera e che spero proprio rimanga nella legge: «pubblicamente». Così, come ho detto che è importante non far diventare reato le opinioni, per quanto folli, ma solo l'istigazione a delinquere, che è un'altra cosa, è fondamentale che questa venga commessa pubblicamente. Lo spiego in modo molto semplice: se un individuo mi dice una follia, come: «Vorrei che ti spezzassero le gambe», non penso che ciò possa essere perseguito, mentre se lo dice pubblicamente e qualcuno lo fa, allora è diverso. Anche questa è una garanzia di serietà da parte del Senato della Repubblica. Come il senatore Malan, spero anch'io che finalmente la Camera non debba aggiungere un'altra volta il suo segno e che finalmente questa legge possa venire alla luce. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo studenti e docenti del Liceo linguistico e delle scienze umane «Giovanni Pascoli» di Massa, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 17,06)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

**AMATI (PD).** Signor Presidente, nel libro «Sonderkommando Auschwitz», Shlomo Venezia scrive: «Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna sempre nello stesso posto... Non si esce mai, per davvero, dal Crematorio». Il Sonderkommando era una squadra speciale, selezionata tra i deportati, con l'incarico di far funzionare la spietata e metodica macchina di sterminio nazista.

La moglie di Shlomo mi ha raccontato che suo marito aveva mantenuto anche con lei il riserbo sull'orrore subito, finché il riaffiorare di quei simboli, di quelle parole d'ordine, di quelle idee che avevano generato il mostro dello sterminio nazista fece sì che, nel 1992, decidesse, come altri sopravvissuti, che la sua testimonianza poteva e doveva essere un forte antidoto ad ogni follia negazionista.

Vorrei dare un piccolo contributo a questo dibattito anche leggendo un breve brano del suo libro: «Dopo che il gas era stato versato, passavano dieci o dodici minuti e non si sentiva più un rumore, più anima viva. (...) Io avevo il compito di tagliare i capelli alle donne. (...) Servivano soprattutto le trecce, facili da tagliare e da trasportare. (...) Dopo il taglio dei capelli e l'estrazione dei denti d'oro, due persone venivano a prendere i corpi per metterli sul montacarichi che li portava al piano terra dell'edificio, verso i forni crematori. (...) I corpi erano tirati fuori e deposti davanti ai forni, due a due. Davanti a ogni muffola tre uomini si occupavano di infornare i cadaveri. I corpi erano deposti su una specie di barella, uno per la testa e uno per i piedi. Due uomini, ai lati della barella, la sollevavano con l'aiuto di un lungo pezzo di legno inserito dal di sotto. Il terzo uomo, di fronte al forno, impugnava i manici e infornava la barella. Doveva fare scivolare i corpi e riprenderla velocemente, prima che il



ferro si scaldasse troppo. Gli uomini del Sonderkommando avevano preso l'abitudine di versare dell'acqua sulla barella prima di disporvi i corpi, per evitare che si incollassero al ferro incandescente, altrimenti il lavoro diventava ancora più difficile: bisognava staccare i corpi con una forca e dei pezzi di pelle rimanevano attaccati». Se perdevano tempo sarebbero stati puniti.

Certo non possiamo consentire che qualcuno possa negare o banalizzare testimonianze come quella di Shlomo.

Sono passati ormai cinque anni da quando ho presentato il primo disegno di legge sul negazionismo, un atto che allora portava - come ha ricordato poc'anzi il collega Malan - come terza firma quella di Rita Levi Montalcini. Ricordo con rammarico che quando, nella difficoltà di far comprendere il valore simbolico di questa norma, facevo notare il peso oggettivo della sua adesione, l'ultimo atto da lei sottoscritto prima della sua morte, purtroppo qualcuno commentava: «Certo, è ebrea». In quel momento, anche qui, c'era chi non riconosceva più la senatrice a vita, il premio Nobel, e vedeva la donna ebrea.

Ho deciso oggi di rendere pubblica questa triste circostanza, perché forse in essa si racchiude la verità dei ritardi di questi anni; troppo tempo per portare a compimento un atto semplice, che dà seguito, peraltro, agli impegni presi dal nostro Paese, a partire dalla legge n. 211 del 2000 per l'istituzione del Giorno della memoria, fino all'obbligo al quale ci richiama l'Unione europea dal 2008, con la decisione quadro sul contrasto a talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia attraverso il ricorso agli strumenti del diritto penale. Si tratta di un atto vincolante, in base al quale gli Stati membri hanno l'obbligo di punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga. Tale obbligo è stato recepito, proprio in questi termini, dal disegno di legge che stiamo discutendo.

Paesi come la Francia, la Germania, la Polonia, l'Austria, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi già dispongono di norme che identificano il negazionismo come un reato e non possiamo certo dire che questi siano Paesi in cui non esiste libertà d'opinione. Crescono, intanto, preoccupanti organizzazioni neonaziste, come Alba Dorata in Grecia, si rafforza l'estrema destra xenofoba in Ungheria e - come credo sappiamo tutti - in Austria. Proliferano su Internet inaccettabili siti antisemiti e xenofobi, dove si è perfino brindato alla morte di Shlomo Venezia, testimone diretto dello sterminio ad Auschwitz.

Ieri era il 25 aprile e nelle nostre piazze, ancora una volta, si sono sentite parole dal cuore e parole di circostanza, ricordando chi, nel sacrificio, ha consentito la nascita della democrazia e della Repubblica. Trovo grave che, ancora oggi, in quei cortei ci sia chi contesta la presenza della brigata ebraica, o che questa venga insultata, come è successo nel corteo di Milano. La storia terribile e gloriosa di chi in quegli anni ha combattuto la dittatura in Italia e il nazismo non si discute.

Mi auguro, dunque, che oggi, finalmente, si riesca ad approvare questa norma: un piccolo passo di riparazione del Parlamento italiano che votò nel 1938 le leggi razziste, un atto di contrasto concreto ai fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo e un necessario adeguamento, anche se con grande ritardo, alla decisione quadro dell'Unione europea, affinché simili eventi non possano mai più accadere. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Serra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

**LO GIUDICE (PD).** Signor Presidente, siamo arrivati alla terza lettura, considerando anche quella della Camera dei deputati, di un provvedimento che ha coinvolto questa Assemblea in una discussione interessante, svolta su vari fronti, e non solo relativamente al tema in sé del negazionismo, ma anche a proposito di come inquadrare il tema della punibilità di un atto considerato odioso, distinguendo, allo stesso tempo, l'espressione di una posizione, di un principio, di un convincimento e di un'opinione, per quanto esecrabile e nefanda, da un'azione che possa essere considerata come un reato, da punire con la sanzione penale.

Quella che abbiamo svolto in Assemblea lo scorso anno è stata una discussione interessante, proprio

perché ci ha consentito di mettere a fuoco una tale differenza. Si è affrontato, infatti, il tema - sollevato giustamente dentro e fuori dalle Assemblee parlamentari - di una modalità di intervento normativo che tenesse nella massima considerazione l'autonomia della ricerca storica e quindi la possibilità, per chi si occupa di questi fatti dal punto di vista professionale, o comunque da storiografo, di non vedere condizionata e limitata la propria libertà di ricerca o di espressione delle proprie opinioni storiografiche da un provvedimento legislativo che introduce una sanzione penale. Era un'osservazione legittima, giusta e condivisibile perché segnalava il rischio che la nostra azione, volta a punire il negazionismo come un reato configurato a partire dalle sue conseguenze, potesse invece sconfinare nel campo della libertà di opinione.

A mio giudizio, abbiamo risolto bene questo problema, evitando di definire il negazionismo come un reato in sé. Abbiamo ritenuto che l'espressione di una posizione, per quanto sbagliata, antistorica, antiscientifica e nefanda dal punto di vista della minimizzazione o negazione di crimini feroci contro l'umanità o intere popolazioni, non venga confinata nel campo della punibilità. Abbiamo invece ritenuto di intervenire, di fatto, sulla cosiddetta legge Reale del 1975 (poi legge Mancino), che punisce gli atti di razzismo e xenofobia, considerando la posizione negazionista come un elemento aggravante solo nel caso in cui si verifichi quella fattispecie di reato prevista dall'articolo 3, ossia una posizione negazionista che abbia come conseguenza l'istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza.

Quindi, non viene punita in alcun modo l'espressione di una posizione negazionista di un genocidio, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; la posizione viene punita solo laddove e in quanto produca degli effetti quali quelli previsti dalla cosiddetta legge Mancino. Mi sembra che questa sia una soluzione non al ribasso, la quali, anzi, ci ha consentito di mettere meglio a fuoco il tema. Abbiamo, infatti, la necessità di rispondere a un impegno internazionale - mi riferisco alla già citata decisione quadro del Consiglio d'Europa del 2008 in tema di lotta al razzismo e alla xenofobia - con cui si è chiesto agli Stati membri del Consiglio d'Europa di intervenire con l'adozione di misure normative adatte a punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e dei crimini di cui all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale internazionale militare, adottato con l'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, sui crimini nazifascisti.

Il testo che abbiamo approvato è tornato dalla Camera dei deputati con alcune modifiche. La prima modifica di rilievo elimina l'intervento che avevamo operato sulla cosiddetta legge Reale attraverso l'inserimento della parola «pubblicamente» al comma 1, lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3, dove si parla di istigazione alla discriminazione, alla violenza e all'odio razziale. Il ragionamento compiuto dalla Camera dei deputati è stato volto a trovare un equilibrio tra il reato di istigazione previsto dalla cosiddetta legge Mancino e il più generale articolo 414 del codice penale, che prevede il reato di istigazione a delinquere. Noi avevamo inserito il termine «pubblicamente» come elemento importante di quel contesto che ho cercato di descrivere prima. Mi riferisco alla necessità che l'atto negazionista che andiamo a sanzionare sia volto a produrre risultati concreti, ossia reati e atti effettivi in termini di discriminazione, odio e violenza. E, quindi, abbiamo identificato nella dimensione pubblica una garanzia affinché ciò avvenisse. La Camera ha ritenuto per l'appunto di eliminare questa parola.

Io mi auguro - siamo ancora in fase di presentazione degli emendamenti - che il Senato trovi la soluzione adatta per rispettare quel principio. Noi dobbiamo trovare, una volta per tutte, la strada che ci consenta di punire quegli atti di odio, violenza e discriminazione commessi nei confronti di gruppi sociali fatti particolare oggetto di stigmatizzazione sociale, senza sconfinare nella libertà di espressione e garantendo tale libertà a tutti, persino a chi abbia da esprimere delle posizioni assolutamente non condivisibili, che ci appaiono spregevoli ed esecrabili. Dobbiamo accettare il fatto che il principio della libertà di opinione consente di esprimere anche quelle posizioni, finché non siano volte a produrre effetti concreti. Dobbiamo trovare questa strada e il termine «pubblicamente» ci aiuta in detta direzione, perché ci aiuta a definire bene i due rami di azione. Non possiamo rischiare che, nel nostro Paese, delle persone vengano punite semplicemente per l'espressione di una loro libera opinione, ma non dobbiamo rischiare neanche l'opposto, e cioè che discorsi che incitino all'odio, alla violenza o alla

discriminazione e siano in grado di produrre fenomeni di questo genere rimangano senza una risposta e vengano intesi nel loro carattere neutro.

La decisione quadro del Consiglio d'Europa che citavo prima, che addirittura parla - noi non ci siamo avventurati fino a quel punto - di sanzionare la minimizzazione dei reati di genocidio, dei crimini di guerra o dei crimini contro l'umanità, sta nella linea e nel solco tracciati dal diritto comunitario e dalla stessa Corte europea dei diritti umani, che ha come suo obiettivo garantire i diritti di ogni individuo, fra cui il diritto alla libera espressione delle proprie opinioni: non tutte le espressioni di pensiero possono essere considerate libere opinioni e va stabilito il giusto confine fra la libertà di opinione e la produzione di un danno sociale, a partire anche dalla semplice espressione delle proprie opinioni e parole.

È un compito molto difficile. Credo che l'equilibrio trovato lo scorso anno in quest'Aula fosse accettabile. Mi auguro che il testo che verrà fuori nei prossimi giorni in quest'Aula vada nella direzione giusta, e cioè nella direzione di fornire, non solo rispetto a questo specifico progetto di legge, ma in generale rispetto alla discussione pubblica del nostro Paese, un contributo importante. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

**LIUZZI** (*CoR*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi per affrontare in seconda lettura il disegno di legge n. 54-C, il quale, per la delicatezza del suo oggetto e delle sensibilità storiche che va a tutelare, è stato caratterizzato da un *iter* ponderato e attento, nonché da una revisione complessiva, nel corso dell'esame, dell'approccio nell'affrontare il fenomeno del negazionismo. Infatti, rispetto al primo testo della Commissione giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015, aveva inteso ovviare alle criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione e, d'altro canto, alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero, di cui si fa garante l'articolo 21 della nostra Costituzione.

Tuttavia, come sempre più spesso avviene, anche in questo caso è accaduto che un disegno di legge approvato dalla maggioranza in Senato è stato modificato dalla medesima maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento; e per di più, modificato in maniera incisiva, data l'eliminazione della modifica dell'articolo 414 del codice penale e delle modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Ciò probabilmente è cartina di tornasole su quanto sosteniamo da tempo sulla tenuta complessiva di questa maggioranza e sulla qualità della sua attività legislativa. Eppure, la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione ovvero crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero.

A causa delle perplessità suscitate da queste modifiche, emerse nel corso dell'esame, i membri della Commissione giustizia del Senato e, *in primis*, la relatrice hanno convenuto che il testo licenziato in prima lettura fosse più corretto, cosa che ha portato al recepimento delle proposte emendative, comprese quelle del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, che ripristinano quasi *in toto* i contenuti del testo trattato al Senato. È evidente, quindi, che non perverremo oggi all'approvazione definitiva di questo disegno di legge.

Sul negazionismo anche il nostro Paese dovrebbe assumere una posizione netta, così come hanno fatto gli altri Stati europei. Il fenomeno del negazionismo si è manifestato con portata e in misura diversa a seconda dei Paesi europei e, attualmente, è punito espressamente in Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Portogallo e Svizzera.

Pertanto, così come in molte altre situazioni che si sono verificate nel corso di questo Governo, sarebbe opportuno decidere definitivamente se si vuole agire affidando a una norma la disciplina della questione, e in tal caso farlo al più presto, in maniera compatta e decisa; oppure se non si voglia affrontare il problema da un'altra prospettiva, eminentemente culturale. Come scrisse Timothy Garton Ash, saggista e docente dell'università di Oxford: «La negazione dell'Olocausto va combattuta nelle scuole, nelle università, sui nostri *media*, non nelle stazioni di polizia e in tribunale».

Il negazionismo è una vergogna ed è un orrore da contrastare sempre, compiendo tutti gli sforzi possibili per far vivere e per trasmettere la memoria della Shoah; lo è tanto di più oggi, di fronte all'intreccio sempre più temibile e talvolta sanguinoso tra i vecchi e mai sopiti germi di antisemitismo e inediti fenomeni di odio globale, a cominciare dall'islamismo radicale. È emblematica la sciocca reazione di una frangia dell'antagonismo ieri, 25 aprile, a Milano, durante il passaggio della brigata ebraica.

Da questo punto di vista, sembra mortificante per le coscienze libere e democratiche che, per affermare una verità di assoluta evidenza, cioè il carattere raccapricciante, odioso e unico della Shoah, sia necessario ricorrere a una norma di legge. Inoltre, stabilire legislativamente una verità storica di Stato rischia di offrire un alibi all'incapacità che abbiamo tutti come corpo sociale, costituito dalla scuola, dal sistema educativo, dalla famiglia e dalla società civile, di contrastare il negazionismo sull'unico terreno appropriato: il terreno dell'educazione, dell'informazione, della divulgazione culturale.

Educazione, corretta informazione e studio della storia dovrebbero, pertanto, costituire gli anticorpi per contrastare quella scellerata scelta di una parte dell'umanità di negare il crimine più efferato che mente umana abbia concepito: la distruzione di massa di sei milioni di ebrei.

Pertanto, avendo preso coscienza di questi due diversi e possibili approcci (quello legale e quello educativo) in una difficile mediazione individuale e collettiva delle esperienze e delle sensibilità culturali e politiche, se il più efficace per il nostro Paese appare essere quello in cui prevale l'aspetto punitivo e sanzionatorio più che educativo, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà in favore di uno strumento che è comunque portatore di una memoria storica che deve essere sempre tutelata, in quanto espressione di una irrinunciabile religione civile che tanto ci insegna, tanto ci esorta, tanto ci impone responsabilmente di ricordare. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

**STEFANI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, in questa sede vorrei innanzitutto rilevare una grossa problematica riguardante il testo in esame.

Più di una volta abbiamo riscontrato delle diversità di opinioni tra il Senato e la Camera. Ma mai come in questa occasione si è vista una ferma antitesi tra l'esito dell'elaborazione fatta al Senato e quella fatta alla Camera. Come potete ben vedere, infatti, il testo proposto dalla Commissione non fa altro che riprendere il testo originario votato da quest'Assemblea, eliminando quasi completamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Io penso che questo sia un passaggio importante, perché per un verso dichiara la difficoltà di prevedere una norma comunque difficile, ma di sicuro evidenzia un grosso problema di natura politica. A questo punto il prevedere o meno questa forma di reato o di aggravante del reato - come si vuole precisare - sta diventando un problema politico. Mi chiedo se lo si voglia davvero, perché fino a prova contraria alla Camera e al Senato dovrebbe esserci la stessa maggioranza, o quantomeno dovrebbe essere composta dagli stessi partiti. Pertanto, si evidenzia come probabilmente questa norma non sia così necessaria.

All'inizio, quando due anni fa se ne parlò in quest'Aula, sembrava quasi che fosse da varare assolutamente all'unanimità, che non ci fosse alcun problema; poi, se ben ricordate, è sorto un ampio dibattito che, in realtà, ha posto tutti noi di fronte a questioni non da poco. Un conto è, infatti, delimitare la fattispecie di reato; un altro è prevedere un crimine costituito dalla negazione di un crimine.

Il problema del negazionismo - già dal nome stesso si evince che i suffissi «-ismi» indicano sempre delle ideologie - è che ci troviamo di fronte al fatto che negare un fatto storico significa forse mettere

in discussione un'opinione su quello stesso fatto storico. La ricerca storica non è mai conclusa e passa anche attraverso delle negazioni. Al riguardo, posso ricordare uno dei grandi fenomeni di strabismo storico. Nel testo si parla della Shoah, dell'Olocausto, ma ci sono stati anche altri grandi crimini di guerra: ricordiamo in particolare le foibe. Occorre pensare a quanto sia difficile ricostruire la storia, perché farlo significa ricostruire noi stessi: noi siamo fatti di storia e il nostro futuro dipende dalla nostra storia. È quindi vero che, per certi versi, negare è una menzogna, ma chi dice che la menzogna debba necessariamente diventare reato?

Parlando dei grandi errori in cui sono incorsi la storia, o l'esame della storia, o la storiografia o piuttosto la politica applicata alla storia, ricordo le parole dello stesso presidente Napolitano nel Giorno del ricordo del 2007, che sono le seguenti: «(...) assumendoci la responsabilità di aver negato o teso ad ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica», che pronunciò riferendosi al dramma del popolo giuliano-dalmata, che è stata una tragedia «rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali». E questo era il tema delle foibe, negato per una questione politica.

Ora ci troviamo a parlare di un'ipotesi che, tra l'altro, va a inserirsi in una legge già di per sé equivoca, che ha creato non pochi dubbi di costituzionalità. È infatti vero che la legge Mancino è una legge particolare, perché vorrei vedere quanto difficile possa essere interpretare la norma anche per un magistrato o per lo stesso soggetto che commette il reato: che cosa significa propagandare idee fondate sulla discriminazione? Già l'incitamento alla violenza o a commettere violenza è più comprensibile, ma cosa vuole dire «propagandare»? È una parola che richiama nettamente un altro periodo storico. E, non per niente, da sempre pensiamo che la legge Mancino debba essere rivista, perché sono labili i confini che la separano (poi vediamo anche l'aggravante del negazionismo) da quelli che erano i reati di opinione. Pensavamo che i reati di opinione non avrebbero dovuto più esistere e, invece, li troviamo ancora, perché non è facile delimitare i confini della portata normativa di questa previsione.

Forse non è da poco considerare quanto siano cambiate le idee nel passaggio tra Camera e Senato: il termine «pubblicamente» è un altro dettaglio importantissimo, perché è rilevante che nella legge Mancino, quando si parla del reato di propaganda o dell'incitamento all'odio razziale, esso deve avere una portata nociva per diventare reato, deve essere una condotta di per sé pericolosa. Pertanto la parola «pubblicamente» è quell'inciso necessario affinché la norma consideri la pericolosità della condotta. Se io da sola, davanti allo specchio, faccio proclami discriminatori, vorrei sapere a chi posso nuocere. *(Applausi del senatore Candiani).*

Sotto questo profilo, allora, continueremo a insistere su detta norma. Forse il dibattito non è esaurito e i tempi sono maturi per ragionare se sia veramente necessario far passare attraverso una previsione normativa quello che dovrebbe essere nient'altro che un intervento di natura culturale. Non possiamo con una norma insegnare a fare storia, spiegare la storia e insegnare ai ragazzi che cosa è successo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Albertini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, sono colto un po' di sorpresa, perché questo provvedimento fino alle ore 16,30 era ancora in Commissione e so che gli emendamenti devono essere presentati domani entro le ore 13. Quindi, ho una qualche difficoltà a intervenire su un provvedimento di cui non conosco gli emendamenti che saranno presentati domani entro le ore 13.

Con un'approssimazione dovuta a queste ragioni e anche a un mio impedimento personale, voglio sottolineare pubblicamente in Aula che una delle cose più stravaganti che abbia mai visto in venti e più anni di vita in Parlamento è proprio questo provvedimento che altri - non certamente il sottoscritto - approveranno.

Abbiamo parlato fin dall'inizio di negazionismo. Naturalmente questo provvedimento non ha nulla a che fare con il negazionismo, neanche lontanamente. Abbiamo sentito storici in Commissione dividersi: sostanzialmente l'80 per cento ha negato la necessità di una legge che trattasse il problema del negazionismo in generale; una minoranza invece ha detto ? ed ero d'accordo anch'io ? che, davanti a tragedie della storia come l'Olocausto e a genocidi programmati come quelli del secolo scorso, una legge che colpisca specificatamente quella - spero irripetibile - pagina nera della storia dell'umanità

poteva essere anche fatta.

Ma siamo partiti con quel ragionamento e siamo arrivati oggi a un'aggravante - non è un reato, ma un'aggravante - della legge Mancino: sulla base dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 prevediamo fino a tre anni di reclusione - non ero presente in Commissione, ma credo che ora siano stati portati a cinque, se è stato bocciato un emendamento, ma lo vedrò quando presenterò i miei emendamenti - a chi «diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico».

Credo che nel testo ci sia il termine «propaganda», che vuol dire diffondere e sostenere. Di quali cose parliamo? L'articolo 6 della Convenzione parla di crimini di genocidio; l'articolo 7 di crimini contro l'umanità e l'articolo 8 di crimini di guerra. In sette pagine sono contenute circa 120 fattispecie che indicano cosa sono il crimine di genocidio, il crimine contro l'umanità e il crimine di guerra. Che cosa è stato fatto? La Camera ha agganciato queste fattispecie a qualsiasi pronuncia di qualunque organismo internazionale che stabilisce che un qualche avvenimento accaduto rientri in dette categorie. Poi, viceversa si è detto di limitarlo soltanto alle sentenze delle corti internazionali e, se non erro, nel testo pervenuto in Aula sono sparite anche le corti internazionali.

Adesso vi leggo alcune delle fattispecie per cui uno potrebbe essere denunciato e avere anche l'aggravante prevista dalla legge. Per esempio, crimine di guerra è violare la dignità personale, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti, e distruggere o confiscare i beni dell'avversario. Il crimine di guerra è la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta su larga scala illegalmente o arbitrariamente; è costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle Forze armate di una potenza nemica; è la deportazione, un trasferimento o detenzione illegale; è una cattura di ostaggi. E si continua così per quattro pagine. Allora, tutte queste fattispecie costituiscono, sulla base di detta legge, un'aggravante della legge Mancino? penso sia passato in Commissione? che prevede fino a cinque anni di galera per chi fa propaganda.

Qual è la vittima predestinata al giorno di oggi, nel 2016, di una legge di tal genere? Israele, ed è evidente. Nello scenario attuale, ci sono persone che odiano lo Stato d'Israele, lo vogliono distruggere e lo denunciano come uno Stato razzista, perché viaggia nel segno di una superiorità di tipo religiosa e non accetta determinate situazioni che, invece, gli altri gli vorrebbero imporre e lo denunciano subito presso gli organismi internazionali quando si difende militarmente. Mi vengono in mente - per esempio - Gaza o altre attività. Pertanto, anche la legittima difesa e tantissimi atti - con la propaganda ostile inchiodano sempre Israele che si difende - immediatamente, attraverso questa legge, diventerebbero qualcosa di penalmente perseguibile per chi difende la necessità, il diritto e il dovere di difendersi.

Se i colleghi avranno la compiacenza di leggere il testo, vorrei sapere cosa stanno facendo il Senato e la Camera. Due anni fa si è fatta una propaganda perché si deliberasse in Commissione, in sede deliberante, una legge sul negazionismo entro ventiquattro ore. Alcuni Gruppi, però, affermano la necessità di rifletterci un po' di più. E ricordo che c'era uno dei tanti anniversari, e le leggi si fanno sugli anniversari e non sui contenuti. Poi è andato avanti un *iter* diverso e abbiamo discusso per ore in Senato, dove abbiamo fatto un testo che la Camera ha rivoltato come un calzino. Adesso è tornato un testo in cui si legge addirittura che basta qualsiasi organismo internazionale. Bastava un organismo internazionale presieduto dalla Libia, che condannava Israele o un altro Paese, che noi dovevamo prendere come oro colato quella decisione e addirittura sanzionare penalmente chi pubblicamente la contestava.

La Camera ha rivoltato come un calzino quella decisione, mentre adesso siamo noi, a nostra volta, a stravolgere la sua decisione, togliendo tutto quello che era stato aggiunto rispetto a quanto noi avevamo tolto. Non vi sembra che la cosa sia tragicamente umoristica?

Qualche giorno fa ho detto ai colleghi che sfido chiunque, quando la sera torna a casa, a rispondere alla domanda di un figlio, di una moglie, di un suocero, di un fratello su cosa dice l'ultima legge che abbiamo fatto. Peraltro, adesso non so quale sarà il titolo domani. Non credo si parli più di negazionismo, ma di modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Già dal titolo ci si

chiede cosa fa questo provvedimento: modifica l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. E cosa dice quella legge? Bisogna andare a prendere la legge n. 654, così come modificata, per vedere a che cosa fa riferimento. Quando poi si capisce a cosa fa essa riferimento, si continua a leggere il titolo, che dice: «in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale». Scusate, cosa c'entra il negazionismo? Cosa c'entra l'olocausto? E i genocidi cosa c'entrano?

Sapete quanti sono attualmente i casi di questo tipo davanti ai tribunali internazionali di tutto il mondo? Decine di migliaia sono i procedimenti aperti, perché ogni singolo episodio costituisce un crimine di guerra. Noi abbiamo detto che, per tutti i crimini di guerra, scatta l'aggravante in caso di propaganda, per esempio.

Pensate alle guerre balcaniche: avevano ragione i bosniaci, i croati o i serbi? Pensate ai singoli episodi - terribili - di quella guerra civile, che è stata costruita, purtroppo, su dati religiosi, etnici, razziali: è così, perché l'etnia nelle guerre balcaniche ha avuto in Kosovo e a Sarajevo una delle sue più tragiche dimostrazioni. Chi ha la verità in mano rispetto a quanto è successo in quei terribili frangenti? Si può diffondere un qualcosa che limiti la responsabilità di una delle parti in lotta rispetto alle altre, rispetto a migliaia di casi, perché qualcuno a cui non piace ciò che stai dicendo pubblicamente ti denuncia? Si dice di stare tranquilli, tanto poi il magistrato assolve; intanto scatta la denuncia, poi magari inizia il processo ma, alla fine, si va a verificare tra le migliaia di casi e, in fin dei conti, quanto si è detto non rientra nella fattispecie contorta di ciò che stiamo discutendo. Io allibisco, colleghi.

Ho parlato con i tanti storici che sono venuti al Senato, che mi hanno detto di essersi rassegnati perché non sanno più cosa dire: sono stati chiamati, hanno detto la loro e dato le loro motivazioni. Alla fine, sia la Camera che il Senato, essendosi resi conto di aver scritto fin dall'inizio cose che non stanno né in cielo né in terra, hanno ridotto drasticamente; dopodiché, dell'intuizione originaria non è rimasto più nulla, ma solo questa cosa che qualcuno mi deve spiegare giuridicamente, moralmente e politicamente che cosa voglia dire.

Mi riservo da qui a domani di vedere cosa si possa fare con gli emendamenti, almeno per correggere alcune delle forzature più evidenti di questo disegno di legge, magari limitandolo soltanto al genocidio, che è già qualcosa, ma sicuramente non alle decina di migliaia di casi di cui si interessa e attraverso cui si va a colpire un principio fondamentale come quello di ricerca, di studio e anche il sostegno di tesi che possono essere in contrasto con quelle di qualche organismo internazionale. *(Applausi del senatore Compagna).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto superiore «Guglielmo Gasparri» di Melfi, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 17,49)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

**MORRA (M5S).** Signor Presidente, colleghi, debbo riconoscere che ho difficoltà a esprimere argomenti sensati e forti in merito al provvedimento in esame, perché a me sembra di assistere a un gioco delle parti promosso dalla stessa maggioranza, che ci costringe ad esaminare in seconda lettura - quindi questa è la terza volta che le Camere affrontano lo stesso provvedimento - un testo che per volontà stessa della maggioranza, come se fosse bicefala o schizofrenica, è stato sottoposto a revisione tra Camera e Senato. Questo accade perché si tratta di un testo che interviene su un problema i cui contorni non sono particolarmente perimetrati.

Infatti, come è stato detto, e diversi colleghi che mi hanno preceduto l'hanno rimarcato, se da un lato c'è una sorta di imperativo morale ad evitare di dire falsità, è altrettanto vero che trasferire tale imperativo morale nel codice penale, facendone un reato, comporterebbe, per esempio per chi è qui dentro (me compreso), tantissimi problemi. Infatti, se noi dovessimo censurare da un punto di vista penale il "dir mendacio" di fronte ad un fatto reale, vorrei proprio vedere chi non ha mai detto il falso, sia scientemente, che inconsapevolmente.

Purtuttavia, in questo caso si interviene perché vi è forse la necessità di far sapere all'esterno che il bicameralismo perfetto lede il procedimento legislativo perché se un provvedimento fa la navetta così frequentemente, evidentemente è il metodo che è sbagliato. Io mi domando se piuttosto che il metodo non sia sbagliato il manovratore, cioè la maggioranza, perché il testo al nostro esame viene continuamente revisionato e modificato dalla maggioranza. Pertanto io invito innanzi tutto i colleghi del PD, ma anche di NCD, a far pace con i loro omologhi della Camera per capire quale sia il testo su cui si deve lavorare.

Detto questo, intervengo un po' più nello specifico.

Come diceva giustamente il senatore Giovanardi, di fatto alla fine la montagna ha partorito un topolino perché si interviene producendo semplicemente un'aggravante per un'ipotesi di reato già prevista da un'altra legge. Ora, si deve entrare nel merito dei reati d'opinione e, in particolar modo, bisognerebbe domandarsi cosa sia l'istigazione a delinquere perché questo è il vero problema. Quand'è che io istigo ma soprattutto, domandiamoci, chi è che può essere istigato da qualcuno che sta dicendo scemenze, ovvie falsità? Probabilmente chi può essere oggetto di istigazione è un soggetto facilmente manipolabile, facilmente condizionabile e nell'epoca in cui domina la scena lo *storytelling* renziano forse vi è necessità di intervenire perché ormai la storia è distinta dalla storiografia da chi lo sa; ma in un momento in cui tutto è miscelato, tutto è mischiato, bisogna fare attenzione, appunto, alla narrazione, allo *storytelling*, quasi dovendo imparare a distinguere una serie televisiva dalla realtà. Questo, forse, è lo scenario su cui dobbiamo intervenire.

Mi domando cosa sarebbe accaduto se piuttosto che dedicare tutte queste parole, come abbiamo fatto anche adesso, a questo problema, se ne fossero dedicate la metà di quelle spese anche in passato per l'introduzione del reato di negazionismo, a tramutare in legge altre parole che tutti hanno concesso essere sensate. Mi riferisco alle dichiarazioni del procuratore antimafia Roberti, secondo il quale tutti quanti, a parole, in ambito politico, riconoscono cosa si debba fare, salvo poi essere pochissimi quelli che davvero si battono in queste Aule per introdurre norme che penalizzino effettivamente l'associazione a delinquere, la corruzione, l'evasione fiscale. Queste sono, ad esempio, tre brutte bestie da combattere e su cui questo Parlamento sta facendo ben poco.

Se spendessimo la metà del tempo che abbiamo speso per esaminare questo disegno di legge per produrre atti normativi che gli stessi magistrati attendono da tempo immemorabile, noi avremmo fatto un favore all'Italia e un favore alla cultura e all'intelligenza critica. Recuperando risorse, avremmo impedito alle persone di essere gettate nel cono d'ombra dell'ignoranza; perché è soltanto la dimensione dell'ignoranza quella in cui può sapientemente pescare chi vuole predicare odio, istigando a compiere reati. Una persona intelligente ed informata certe cazzate non le fa. (*Richiami del Presidente*).

Mi scusi, ma era la passione. Si tratta di scemenze, di assurdità, quelle per cui si può spendere un argomento assolutamente destituito di fondatezza storica e scientifica per istigare qualcuno a compiere ciò che mai e poi mai deve essere commesso. E uno Stato che sia veramente civile e democratico investe in cultura, perché attraverso la cultura si previene il reato, e non tanto in repressione perché è soltanto l'ignoranza ciò che lo concede. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.



Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[URAS](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per segnalare una cosa che a me pare degna di nota e che riguarda la vicenda della presidente dell'associazione di volontariato "Pubblica assistenza volontari di soccorso" (PAVS) di Urzulei, un piccolo paese della Sardegna sul Supramonte. Il presidente di quella associazione, Giorgina Secci, ha fatto per sedici giorni consecutivi uno sciopero della fame prima che qualcuno si interessasse alla sua questione. Giorgina Secci richiede che venga istituito un punto di guardia medica per il proprio Comune, perché Urzulei, un paese di 1.300 anime, sta sopra le montagne della Sardegna, al centro della Sardegna, in una condizione di isolamento aggiuntiva a quella che tutti quanti i Comuni della Sardegna subiscono per essere Comuni di un'isola. Un paese nel quale le 1.300 anime non hanno un medico, non hanno un punto di guardia medica, dove mancano tanti altri servizi che pure sono erogati in tante altre realtà.

Giorgina Secci fa lo sciopero della fame per richiedere attenzione e mi pareva giusto segnalare questa vicenda come emblematica della condizione di isolamento nella quale si sentono le nostre zone interne, vittime spesso anche di difficoltà e crisi sociali ed economiche acute.

Urzulei è un paese di antica storia, abitato già in epoca nuragica, inserito in uno splendido paesaggio montano, ma lontano. Noi abbiamo un dovere verso ogni uomo e ogni donna che sceglie di vivere nei nostri piccoli paesi dell'interno: quello di ringraziarli per la loro lotta concreta e quotidiana contro lo spopolamento della terra di Sardegna. E penso anche ad altre terre, signor Presidente, come quelle delle sue Regioni, quelle montane, che subiscono e sono vittime dell'isolamento e spesso della trascuratezza delle istituzioni pubbliche; quelle che non stanno dentro i criteri dei costi *standard*.

Quelle che meritano - per il fatto stesso che vengono fatte salve una cultura, una modalità di vita e una modalità di produrre - un'attenzione diversa da parte delle istituzioni regionali, delle istituzioni dello Stato e dal Governo.

Mi permetto dunque di segnalare questo fatto, che si inserisce in una catena di situazioni di disagio e di discriminazione, che pure esistono nel nostro Paese e che vanno considerate dal Governo, dalle autorità pubbliche e dal Parlamento. In sostanza, signor Presidente, credo si debba tener conto del grande impegno profuso per far sopravvivere queste comunità, affinché mantengano una storia, una tradizione e una cultura, che meritano di essere salvate.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, siamo abbastanza perplessi per come avviene la gestione dei richiedenti asilo in tutta Italia e ancora di più, questa mattina, dopo i fatti accaduti a Tradate. Signor Presidente, ho potuto direttamente prendere atto di una situazione paradossale: c'è una struttura privata, messa a disposizione della Croce Rossa, che ospita, ormai da più di nove mesi, un numero sempre crescente di richiedenti asilo, che ha superato le 100 unità. La situazione questa mattina ha portato all'intervento dei carabinieri, con gli stessi richiedenti asilo che hanno inscenato una forte protesta, fino ad arrivare a pretendere di essere condotti dal prefetto, il quale ha accolto la loro richiesta di audizione. Premesso che, se ci troviamo in un Paese in cui chiunque inscena una manifestazione acquisisce il diritto di essere ricevuto da un'istituzione superiore, per rivendicare chissà cosa, non so dove andremo a finire; la realtà dei fatti comunque vuole che le oltre 100 persone richiedenti asilo, di cui si sa già che il 70-80 per cento non sarà riconosciuto come tale, è ormai ospite da parecchi mesi, a spese della collettività tradatese, che paga le tasse. In un anno, questi cittadini stranieri costeranno più di un milione di euro: il costo si stima infatti intorno al milione o al milione e mezzo di euro. Come abbiamo già detto, scopriremo poi che il 70 o l'80 per cento di costoro è stato ospitato in albergo, con la qualifica di straniero richiedente asilo, ma specificamente senza alcun diritto

di tutela o di rifugio, ovvero, semplicemente, come clandestino disoccupato.

La situazione non può essere gestita così. Continuiamo a chiedere al Governo di costruire strutture veloci per definire lo *status* giuridico: chi ha diritto a restare, perché rifugiato, deve veder riconosciuto il proprio diritto entro pochi giorni. Chi non ne ha diritto, deve essere rispedito al Paese di provenienza, perché non possono crearsi situazioni di tensione nelle nostre comunità, per di più con aspetti diseducativi, visto che queste persone sono in giro tutto il giorno a bighellonare, forniti dei migliori telefonini, di cuffiette e di quanto altro di più diseducativo ci possa essere, nei confronti di chi invece lavora e fatica a pagare le tasse. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). L'amministrazione comunale, da parte sua, continua a sostenere questo sistema di accoglienza insensato e, aggiungo anche, signor Presidente, in maniera addirittura paradossale, portando questi stranieri clandestini richiedenti asilo in giro per le manifestazioni pubbliche, utilizzandoli come *claque*, per dare sostegno e clamore alle iniziative dell'amministrazione. Non ci siamo: siamo il Paese che sta invertendo il rapporto tra i cittadini e gli ospiti. Gli ospiti, se hanno diritto, siano ospitati, altrimenti siano rinviiati a casa e i cittadini siano rispettati per le tasse e la fatica che fanno ad essere cittadini fino in fondo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 27 aprile 2016

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,05).

Allegato B

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Astorre, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Cioffi, Cociancich, Compagnone, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Endrizzi, Fattori, Gambaro, Gentile, Idem, Lezzi, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Pagano, Palermo, Panizza, Piano, Piccinelli, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Silvestro, Sposetti, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zeller.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Romano, per attività della 12<sup>a</sup> Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso, Lo Moro e Malan, per partecipare a un incontro istituzionale (dalle 17,10).

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 22 aprile 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 21 aprile 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM (2016) 56 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM (2016) 57 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 123*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione**

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Gessica Rostellato in sostituzione della deputata Elisa Simoni, dimissionaria.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Pes Caterina, Coscia Maria, Ascani Anna, Blazina Tamara, Bonaccorsi Lorenza, Bossa Luisa, Carocci Mara, Coccia Laura, Crimi' Filippo, Dallai Luigi, D'Ottavio Umberto, Ghizzoni Manuela, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Orfini Matteo, Piccoli Nardelli Flavia, Rampi Roberto, Rocchi Maria Grazia, Ventricelli Liliana, Cani Emanuele, Mura Romina, Sanna Giovanna, Sanna Francesco, Scanu Gian Piero, Marrocu Siro, Meloni Marco, Melilla Gianni, Covello Stefania, Stumpo Nicola, Carnevali Elena, Casellato Floriana, Giorgis Andrea, Meta Michele Pompeo, Pinna Paola, Scuvera Chiara

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (2342)

(presentato in data 21/4/2016);

*C.3450 approvato dalla Camera dei Deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali (2344)

(presentato in data 22/4/2016).

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa*

*in sede deliberante*

Sen. Bisinella Patrizia

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze Armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (1581)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

Già assegnato, in sede referente, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

(assegnato in data 26/04/2016).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 26/04/2016 la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio

"Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale" (54-B)

(presentato in data 14/10/2015)

*S.54 approvato dal Senato della Repubblica*

*C.2874 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.*

#### **Indagini conoscitive, annuncio**

La Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare per la semplificazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con i risparmiatori nel comparto finanziario, bancario e assicurativo.

La 6a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 2000 recante disposizioni in materia di riordino dei giochi.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente la revoca di incarico di livello dirigenziale generale al dottor Lorenzo Quinzi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) nell'anno 2015 (*Doc. LXXV*, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2016, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII*, n. 7).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione per l'anno 2015 sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 4).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 aprile 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Scuola Archeologica Italiana di Atene - S.A.I.A., per gli esercizi dal 2012 al 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 380).

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

E' pervenuto al Senato il seguente voto della Provincia autonoma di Trento:

mozione sulla "Sessione europea 2016 - Esame degli ambiti e delle iniziative del programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2016 - COM (2015) 610 final".

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 81).

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 18 aprile 2016, ha inviato il testo di tredici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 7 al 10 marzo 2016:

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (*Doc. XII*, n. 909). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (*Doc. XII*, n. 910). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma

1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 (*Doc.* XII, n. 911). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 912). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (testo codificato) (*Doc.* XII, n. 913). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc.* XII, n. 914). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (*Doc.* XII, n. 915). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (*Doc.* XII, n. 916). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla libertà di espressione in Kazakhstan (*Doc.* XII, n. 917). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;  
una risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni (*Doc.* XII, n. 918). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;  
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (*Doc.* XII, n. 919). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*Doc.* XII, n. 920). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;  
una risoluzione sulla relazione 2015 sul Montenegro (*Doc.* XII, n. 921). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme  
I senatori Bocchino e Romano hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00564 del senatore Orellana ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  
Le senatrici Montevicchi e Taverna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02794 della senatrice Blundo ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02795 della senatrice Blundo ed

altri.

La senatrice Mussini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02796 della senatrice De Pietro ed altri.

Il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02797 della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Pezzopane ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05480 del senatore Scalia ed altri.

I senatori Gianluca Rossi, Sollo, D'Adda, Moscardelli e Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05673 della senatrice Orrù ed altri.

I senatori Campanella e Cervellini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05694 delle senatrici Petraglia e De Petris.

I senatori Campanella e Cervellini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05695 delle senatrici Petraglia e De Petris.

Mozioni

[CASTALDI](#), [GAETTI](#), [TAVERNA](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#), [CATALEO](#) - Il Senato,

premessi che:

a 3 anni di distanza dal reclamo collettivo n. 91 del 2013 da parte della Cgil, è stata finalmente resa pubblica, l'11 aprile 2016, la decisione di merito, adottata il 12 ottobre 2015 e notificata già il 10 dicembre 2015, con cui il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha nuovamente riconosciuto che l'Italia viola i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, intendono interrompere la gravidanza, ed in particolare, oltre al divieto di discriminazione, risulta violato il diritto alla tutela della salute, garantito dall'articolo 11 della Carta sociale europea;

è stata anche accertata la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza, che affrontano un insieme di svantaggi sul posto di lavoro sia diretti sia indiretti, in termini di carico di lavoro e prospettive di carriera a causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza e della disorganizzazione degli ospedali e delle Regioni, circostanza che configura un'ulteriore discriminazione vietata dalla Carta sociale europea;

l'Italia ha autorizzato la ratifica e ha dato esecuzione alla Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, entrata in vigore il 1° settembre 1999. Il riconoscimento delle violazioni della Carta, a distanza di ormai 2 anni dalla prima condanna del Comitato europeo nei confronti dell'Italia, con decisione dell'8 marzo 2014 sul reclamo collettivo n. 87 del 2012 presentato dall'organizzazione internazionale non governativa, "International planned parenthood federation European network" (IPPFEN), costituisce un'ulteriore ed importante occasione affinché si possa finalmente prendere coscienza dei problemi concreti di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 194 del 1978 finora del tutto disconosciuti dal Ministero della salute;

la presidente dell'associazione Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge n. 194 del 1978), Silvana Agatone, che ha collaborato con la Cgil per portare il caso al Consiglio d'Europa, a seguito della decisione di Strasburgo ha evidenziato che nella maggior parte degli ospedali «i primari sono obiettori, e solo alcuni fanno rispettare comunque la legge. Si rischia di avere dei problemi, dalla mancanza dell'anestesista a un infermiere che si rifiuta di sterilizzare i ferri chirurgici. Anche l'ambiente culturale non facilita il tutto, talvolta si fa un uso spropositato dell'obiezione. Recentemente dei colleghi stavano facendo interventi e il personale si è rifiutato di lavare i ferri chirurgici, il collega ha dovuto sterilizzarli e continuare da solo. In altri ospedali portatini si rifiutano di portare le pazienti, o manca l'anestesista. Dovrebbe essere un problema della struttura, ma se ne fa carico il non obiettore, che deve sistemare tutto. Molti colleghi che fanno aborti dopo i 90 giorni, quindi per motivi medici, vengono puntualmente denunciati. Per non parlare del fatto che i non obiettori non fanno carriera, e che ci sono stati casi in cui è stato tolto loro addirittura l'insegnamento»;

con riguardo a tale ultimo aspetto, emerge che i medici obiettori aumentano anche in maniera surrettizia, perché ai non obiettori viene spesso impedita una progressione della carriera, dovendo occuparsi necessariamente delle procedure di aborto, mentre agli obiettori vengono riservate tutte le altre tipologie di interventi e prestazioni. Aumentando poi il numero degli obiettori, come denunciato anche nel reclamo Cgil al Consiglio d'Europa, il carico di lavoro di quelli che non obiettano diventa inevitabilmente sempre più notevole;

come sottolineato in precedenza, già nel 2012 l'associazione IPPFEN ha presentato reclamo al Comitato dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, chiedendo di prendere posizione proprio sulla spinosa questione degli effetti pratici sull'erogazione del servizio di interruzione volontaria di gravidanza dell'obiezione di coscienza di cui all'articolo 9 della legge 194. Il reclamo, in particolare, muoveva dall'assunto che la mancata effettività del servizio di interruzione di gravidanza sul territorio nazionale integri una violazione del diritto alla salute, riconosciuto dall'art. 11 della Carta sociale europea, di una categoria di persone particolarmente vulnerabili, quali sono le donne che scelgono di interrompere una gravidanza e, nondimeno, del principio di non discriminazione nel godimento dei diritti riconosciuti dalla stessa Carta (art. E) rispetto all'accesso ad altre cure mediche;

anche nella decisione pubblicata l'11 aprile 2016, il Comitato, nelle conclusioni, ha affermato la violazione dell'articolo 11 della Carta sociale europea, che prevede il diritto alla protezione della salute; del principio di non discriminazione contenuto all'articolo E della Carta in relazione al diritto alla salute, ai sensi del quale: "il godimento dei diritti riconosciuti dalla Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione. in relazione al diritto alla protezione della salute"; dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta, secondo cui, per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti si impegnano "a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso";

secondo quanto riportato da organi di stampa, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, è apparsa "sorpresa" dalla decisione di Strasburgo, riservandosi di approfondire la questione con gli esperti in materia, tenuto conto che, secondo quanto affermato dallo stesso Ministro, «l'analisi è basata su dati vecchi che risalgono al 2013. Oggi la situazione è diversa. Non c'è alcuna violazione». Il Ministro ha inoltre aggiunto che il miglioramento del quadro italiano è stato evidenziato dal nuovo sistema di rilevamento sul numero di aborti, realizzato con la collaborazione in rete delle Regioni. La Cgil, in replica al Ministro, ha dichiarato che il reclamo collettivo discusso il 7 settembre 2015 è basato sugli ultimi aggiornamenti disponibili, ossia proprio gli stessi dati cui il Ministro Lorenzin fa riferimento; considerato che:

l'obiezione di coscienza prevista dall'articolo 9 della legge n. 194 deve essere preventivamente dichiarata, riguarda il singolo professionista sanitario e prevede la predisposizione di appositi elenchi (da parte della struttura sanitaria di appartenenza) contenenti i nominativi degli "obiettori". L'obiezione esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, ma non "dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento". L'obiezione non può comunque essere invocata quando il personale intervento dell'obiettore "è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo". L'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978 deve essere controllata e garantita dalla Regione "anche attraverso la mobilità del personale";

l'obiezione di coscienza garantita al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dall'art. 9, fenomeno fin dall'inizio di dimensioni imponenti, negli ultimi anni è in generale aumento per tutte le professionalità. La massiccia scelta per l'obiezione di coscienza è uno dei grandi ostacoli all'attuazione della legge n. 194, in quanto essa incide inevitabilmente sulla continuità del servizio, senza considerare che la conclamata elusione del comma 4 dell'art. 9, ai sensi del quale il servizio deve essere assicurato "in ogni caso", rappresenta un nocumento per il diritto alla salute delle donne che chiedono di interrompere la gravidanza e/o alla sua omogenea fruizione su tutto il territorio nazionale. Appare

lecito domandarsi, di fronte a tale situazione, se l'obiezione di coscienza all'aborto non finisca per tradursi in un vero e proprio sabotaggio della legge;

le disfunzioni organizzative provocate dal grande numero di obiezioni di coscienza fanno sì, inoltre, che le gravidanze vengano interrotte con un ritardo sempre maggiore, mettendo con ciò in pericolo la salute delle donne. Tale situazione è resa particolarmente grave anche dalla scelta tutta ideologica del legislatore di consentire l'esecuzione dell'intervento soltanto negli ospedali pubblici e nelle case di cura autorizzate dalla Regione, con effetti negativi nella quantità di offerta del servizio;

l'associazione Laiga ha ripetutamente cercato di portare all'attenzione del Ministro della salute le difficoltà riscontrate nell'applicazione della legge n. 194, difficoltà sempre maggiori in ragione dell'alto numero dei medici obiettori e dell'impossibilità del personale medico in pensione di lavorare in strutture pubbliche o convenzionate, nonché, per i medici in servizio, di lavorare *part-time* presso altre strutture pubbliche. L'associazione ha inoltre evidenziato che il già disastroso quadro delineato rischia molto presto di peggiorare: i medici non obiettori negli ospedali risultano essere sempre meno, in quanto la maggior parte dei medici non obiettori, quelli che nel rispetto della legge n. 194 praticano l'interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture pubbliche, sono prossimi alla pensione. L'età media dei ginecologi non obiettori, infatti, è superiore ai 50 anni. Una legge vigente rischia così di diventare di fatto inapplicabile;

la situazione risulta estremamente critica anche nei consultori, ove dovrebbe, invece, sempre essere garantito il carattere necessariamente neutrale e pluralista del servizio offerto, in quanto servizio pubblico. Nella concreta prassi applicativa si è cercato di estendere il diritto di obiezione anche alle attività consultoriali. Tale estensione ai consultori impedisce di garantire alla rete consultoriale un'omogeneità operativa per l'attuazione della legge n. 194. Si registra anche in tali strutture la presenza di un numero elevato di medici obiettori che non rilasciano il certificato, previsto dall'articolo 5 della legge n. 194, che permette alla donna di presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza. Viene evidentemente ignorato il concetto secondo cui prevenire l'aborto significa estendere l'educazione e l'informazione sanitaria e la contraccezione; non significa dissuadere la singola donna incinta dal sottrarsi ad una gravidanza non voluta e non scelta, quando vi siano le condizioni previste dalla legge n. 194 per eseguire l'intervento, attraverso la frapposizione di ostacoli su un percorso, che dovrebbe essere efficiente ed accogliente;

viene così del tutto ignorato un altro aspetto della questione, e cioè il peso che possono assumere la laboriosità e la complessità delle procedure sanitarie e giuridiche, necessarie per accedere all'IVG, nell'eventuale comparsa di situazioni critiche successive inerenti alla salute psicofisica della donna. In tal modo, si sottovaluta la responsabilità che dovrebbe essere attribuita all'atteggiamento degli operatori sanitari, alla *ratio* che presiede l'organizzazione di tutto il percorso, alla qualità di tutta la procedura;

l'articolo 16 della legge prevede che, annualmente, venga presentata al Parlamento una relazione del Ministro della salute sull'attuazione della legge anche in riferimento al problema della prevenzione. Le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero. Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. Storicamente, le relazioni *ex art. 16* hanno sempre attestato percentuali notevoli in riferimento al ricorso alla facoltà di astensione di cui all'articolo 9;

la relazione del Ministro della salute, contenente i dati preliminari dell'anno 2014 ed i dati definitivi dell'anno 2013, presentata al Parlamento il 27 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 16, attesta il calo degli aborti, per la prima volta scesi sotto la soglia dei 100.000, ma registra, rispetto ai dati 2013, un ulteriore aumento degli obiettori, specie tra i ginecologi (70 per cento, cioè più di 2 su 3). Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi, si è passati dal 58,7 del 2005 al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 del 2007 al 71,5 per cento del 2008, al 70,7 per cento nel 2009, al 69,3 nel 2010 e 2011, al 69,6 per cento nel 2012 e al 70 per cento nel 2013;

tra gli anestesisti il tasso di obiezione è passato dal 45,7 nel 2005 al 49,3 per cento nel 2013. Per il



personale non medico i dati contenuti nella relazione dimostrano che vi è stato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6 nel 2005 al 46,5 per cento nel 2013;

dalla relazione emerge che l'obiezione di coscienza ha anche una sua geografia regionale. Notevoli sono infatti le variazioni tra regioni. Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi sono presenti in 8 regioni, principalmente al Sud: 93,3 per cento in Molise, 92,9 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90,2 per cento in Basilicata, 87,6 per cento in Sicilia; 86,1 in Puglia; 81,8 per cento in Campania; 80,7 per cento nel Lazio e in Abruzzo. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al Sud, con un massimo di 79,2 per cento in Sicilia, 77,2 in Calabria, 76,7 in Molise e 71,6 per cento nel Lazio. Per il personale non medico i valori variano molto da regione a regione, con un massimo di 89,9 per cento in Molise e 85,2 per cento in Sicilia;

nel 2013 il numero totale delle strutture con reparto di ostetricia o ginecologia a livello nazionale era pari a 632, mentre il numero di quelle che effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza era pari a 379, ossia il 60 per cento del totale;

in intere province risulta difficile se non impossibile abortire: si pensi a quanto accaduto nella provincia di Ascoli Piceno ove la percentuale di obiettori è quasi pari al 100 per cento, configurando in tal modo quella che è stata definita una sorta di "obiezione di struttura" assolutamente non contemplata dalla legge vigente, e le difficoltà riscontrate dalle donne che hanno richiesto l'IVG ha addirittura attirato l'attenzione del "New York Times", che il 16 gennaio 2016 ha pubblicato un articolo intitolato "On paper, Italy allows abortions, but few doctors will perform them";

a fronte di tali dati, nella relazione si afferma: «il numero dei non obiettori a livello regionale sembra congruo rispetto al numero delle IVG effettuate, e il numero di obiettori di coscienza non dovrebbe impedire ai non obiettori di svolgere anche altre attività oltre le IVG. Quindi gli eventuali problemi nell'accesso al percorso IVG potrebbero essere riconducibili ad una inadeguata organizzazione territoriale»;

per quanto riguarda il carico di lavoro settimanale per IVG di ogni ginecologo non obiettore, la relazione evidenzia che «la situazione è diversa da regione a regione, ma risulta nella grande maggioranza dei casi abbastanza omogenea all'interno del territorio regionale. E anche nelle regioni in cui si rileva una variabilità maggiore (Lazio e Sicilia), cioè in cui si rilevano ambiti locali con valori di carico di lavoro che si discostano molto dalla media regionale, si tratta comunque di un numero di IVG settimanali sempre inferiore a dieci»;

rilevato che:

lasciano fortemente perplessi le ottimistiche asserzioni contenute nell'ultima relazione, soprattutto se lette alla luce della situazione delineata, nell'ambito della indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 194, nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006. Giova ricordare che in quella sede il direttore sanitario dell'ospedale "Mangiagalli" di Milano, Basilio Tiso, evidenziava la «grande difficoltà nel reperire i medici perché gli obiettori sono la stragrande maggioranza». La responsabile del day hospital-legge 194 dell'ospedale "San Camillo" di Roma, Giovanna Scassellati, precisava: «al San Camillo siamo 30 ginecologi, compreso il primario, di cui solo 3 non obiettori. In questi quattro anni siamo stati continuamente attaccati. Noi siamo gli operatori che hanno scelto di difendere una legge dello Stato. Quindi, a mio parere, l'aspetto più grave della questione è rappresentato dall'obiezione di coscienza. Bisognerebbe parlarne, dal momento che coloro che effettuano l'interruzione di gravidanza sono sempre di meno e devono continuamente giustificare il proprio lavoro». Il direttore dell'unità operativa ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Parma, Luigi Benassi, affermava: «Siamo 20 medici. Siamo partiti con un 50 per cento di obiettori e un 50 per cento di non obiettori, ma adesso siamo arrivati a 15 medici obiettori e 5 non obiettori». Il consigliere dell'associazione Luca Coscioni e ginecologo all'ospedale "Sant'Anna" di Torino, Silvio Viale, affermava che «l'obiezione di coscienza, tranne pochi casi, è un modo per non fare ciò che dai medici è percepito come un lavoro in più. La stragrande maggioranza dei colleghi consigliano la diagnosi prenatale e suggeriscono l'interruzione volontaria di gravidanza, indirizzando la donna ad altri

colleghi»;

se nel 2005 la percentuale di ginecologi obiettori era pari al 58,7 per cento e la situazione di fatto era quella poc'anzi delineata, è evidente quale possa essere la situazione attuale in cui opera il personale medico (e non) e quali siano le difficoltà che le donne incontrano per accedere all'IVG, tenuto conto che, sulla base dei dati contenuti nell'ultima relazione presentata nell'ottobre 2015 dal ministro Lorenzin, la percentuale dei soli ginecologi obiettori è pari al 70 per cento, cioè più di 2 su 3. Troppo spesso accade che il medico appena assunto faccia l'obiezione di coscienza, senza che la struttura in cui opera tenga conto del fatto che tale diritto va comunque ponderato e bilanciato rispetto al diritto della donna ad avere l'opportunità di abortire, e rispetto al diritto del sistema sanitario nazionale che assume e retribuisce il personale medico di far funzionare in modo corretto un sistema che la legge prevede;

se il medico può obiettare, non può obiettare la struttura ospedaliera. La conseguenza è che le singole aziende sanitarie locali dovrebbero dotarsi di nuclei di medici e sanitari che siano in grado di praticare le procedure abortive in ogni presidio ospedaliero, a meno di non voler, neppur indirettamente, incentivare il ricorso ad interruzioni di gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge, proprio nel momento in cui tali condotte che, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non costituiscono più reato, vengono ad essere punite con una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente afflittiva;

se rientra nella competenza legislativa statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, allora tanto più urgente e necessario, a fronte della conclamata incapacità delle Regioni e delle Province autonome di assicurare gli stessi livelli di protezione minimi su tutto il territorio nazionale, si rivela la verifica di quelle situazioni che giustificano l'intervento sostitutivo statale ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. Tale volontà non emerge, almeno per il momento, né nella relazione, né dalle parole da ultimo pronunciate dal ministro Lorenzin, e dunque la garanzia della prestazione prevista dalla legge n. 194 del 1978 è abbandonata alla diligenza delle autonomie territoriali, con buona pace dell'omogeneità sul territorio nazionale dei livelli minimali del servizio di interruzione volontaria della gravidanza,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare specifiche misure tese a dare effettiva applicazione alla legge n. 194 del 1978, laddove impone un obbligo di organizzazione per ospedali e Regioni al fine di garantire, in ogni caso, l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza, in tal modo ponendo fine anche alle reiterate violazioni della Carta sociale europea, da ultimo accertate dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa;
- 2) a vigilare ed adottare le eventuali misure necessarie affinché su tutto il territorio nazionale l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte del personale medico operante nell'ambito del Sistema sanitario nazionale non implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali a carico delle donne;
- 3) ad assicurare, attraverso l'adozione di specifiche misure, che nelle strutture in cui si praticano le interruzioni volontarie della gravidanza sia sempre garantito che il 50 per cento del personale sia non obiettore, anche mediante il ricorso a procedure di trasferimento e di mobilità;
- 4) a prevedere, attraverso l'adozione di specifiche misure, anche di carattere legislativo, la possibilità per le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere di bandire concorsi per ginecologi e anestesisti con la clausola di non sollevare obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 194;
- 5) a prevedere la possibilità per i medici di eseguire le IGV anche in strutture private autorizzate dalla Regione, come accade per qualsiasi altro intervento sanitario, secondo elevati *standard* di efficacia ed efficienza, e a definire, altresì, criteri e modalità di sospensione dell'accreditamento delle stesse strutture qualora venga accertata l'erogazione di un servizio sanitario non adeguato;
- 6) a valutare la possibilità di prevedere indennità di tipo economico per i medici non obiettori, per il carico di lavoro aggiuntivo che grava su di loro e per l'impossibilità di erogare, in ragione della mole

di lavoro gravante, anche tipologie differenti di prestazioni;

7) a favorire, per quanto di competenza, il sollecito esame dei disegni di legge già assegnati alle competenti Commissioni parlamentari in materia di tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza.

(1-00565)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Equitalia è la società a totale controllo pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento Inps), istituita il 1° ottobre 2006 e incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi. Equitalia dalla sua costituzione ha raggruppato i precedenti concessionari attraverso una campagna di acquisizioni e fusioni, al fine di ridurre il numero totale degli agenti della riscossione, che nel 2011 sono confluiti in 3 sole società: in particolare, Equitalia Sud SpA è la società addetta alla riscossione in Campania, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria;

nella città di Salerno, gli interessi applicati da Equitalia sono stati oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica. A disporre l'invio degli atti alla magistratura inquirente, per le opportune indagini, è stata la IV sezione della commissione tributaria locale, che ha accolto un ricorso presentato da un cittadino che ha impugnato il preavviso d'iscrizione ipotecaria, sull'abitazione principale, per omessa notifica degli atti prodromici. All'utente salernitano era stata avviata una procedura ipotecaria senza che le cartelle di pagamento fossero state mai notificate. Equitalia è stata condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite e al rimborso forfettario del 15 per cento;

precedentemente, era stato presentato, sempre a Salerno, un esposto alla Procura della Repubblica per accertare l'esistenza o meno di tassi usurari applicati dalla società Equitalia, cioè per verificare se il tasso annuale superi o meno la soglia d'usura, soglia che, fissata al 18 per cento annuo dalla normativa vigente, parrebbe superata dagli interessi richiesti da Equitalia Sud SpA, ipotizzati al 47,87 per cento annuo;

se corrispondesse al vero, il comportamento del gruppo Equitalia risulterebbe di particolare gravità, e potrebbe indurre cittadini ed imprese a ritenere che vi sia da parte dello Stato (considerata la composizione societaria di Equitalia) un atteggiamento doloso e vessatorio volto a determinare un danno ingiusto per ricevere un corrispettivo a titolo di profitto,

si chiede di sapere, se, al fine di garantire il buon andamento e la credibilità delle amministrazioni pubbliche centrali, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare, anche tramite attività ispettive e istruttorie di propria competenza, la sussistenza o meno di comportamenti vessatori posti in essere contro cittadini ed imprese da dipendenti di Equitalia Equitalia Sud SpA.

(3-02799)

[DI BIAGIO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

risulta all'interrogante che decine di famiglie, in attesa di ricongiungersi con i restanti 83 bambini congolesi, ancora in Congo, per la nota *impasse* delle adozioni, siano state contattate da funzionari della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile 2016, senza alcun preavviso e intimando una certa celerità nel raggiungimento degli uffici romani dell'ente, per andare a firmare "alcune carte importanti" necessarie per il completamento della procedura adottiva;

alcuni di questi genitori sono residenti a centinaia di chilometri dalla Capitale, ed è stata concessa appena qualche ora per predisporre il viaggio, senza che venisse, quantomeno evidenziata, la natura dell'urgenza e la portata della ragione per cui gli stessi avrebbero dovuto raggiungere le sedi della CAI; risulta all'interrogante che siano almeno 5 le coppie, contattate alle ore 17:30 del venerdì 22 aprile, con l'ordine di raggiungere Roma la sera stessa, senza che sia stata data loro l'indicazione della località da raggiungere;

le ultime coppie hanno raggiunto la sede della CAI soltanto alle 24.07 e soltanto in quella sede si è scoperto che la ragione di un tale viaggio, inderogabile ed urgente, era dovuto all'esigenza di firmare 3 fogli di delega necessari per permettere all'incaricato dalla Cai stessa di richiedere, presso l'ambasciata

italiana, il rilascio del visto di ingresso per adozione sul passaporto del minore, anche se in alcuni casi, come specificato dagli stessi funzionari, questi stessi fogli non dovrebbero essere necessari;

emerge in maniera chiara una gestione per certi aspetti raffazzonata delle pratiche adottive per famiglie, già vessate da 3 anni di *impasse* incomprensibile e dagli ultimi mesi di silenzi, rapide accelerate amministrative e risposte non date;

in uno scenario già complesso come quello entro il quale si è inserito l'ultimo capitolo del confronto genitori-Cai, testè illustrato, verrebbe da chiedersi se non vi siano altre possibili "modalità" di gestione delle pratiche e di firma delle fantomatiche deleghe, magari prevedendo una gestione digitale delle stesse, o predisponendo strumenti *ad hoc* nelle sedi locali degli enti a cui afferiscono i genitori;

pur volendo comprendere l'ipotesi di urgenza che avrebbe potuto legittimare una richiesta così perentoria di raggiungere Roma nell'arco di qualche ora, quanto evidenziato in premessa rappresenta una metafora della criticità in cui versa il sistema e la gestione delle adozioni internazionali, meritevole, in maniera inderogabile, di riforme e di aggiustamenti tesi a salvaguardare il diritto dei minori adottati e, non ultimo, la dignità ed il rispetto dei genitori adottanti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

se esistano ulteriori ipotesi percorribili sul versante della firma di "carte importanti" che non comportino viaggi notturni su Roma da parte di genitori non informati;

quale sia, allo stato attuale, la situazione dei restanti 83 bambini, ancora bloccati in Congo, e quando questi rientreranno in Italia.

(3-02800)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**AMORUSO** - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2013 la congregazione "Ancelle della Divina Provvidenza" è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, ed è stato nominato commissario straordinario l'avvocato Bartolomeo Cozzoli;

con decreto del 13 febbraio 2015, il Ministro ha autorizzato l'esecuzione del programma presentato in data 21 settembre 2014 dal commissario straordinario, relativo all'amministrazione straordinaria della struttura;

tra i compiti del commissario, vi è quello di intraprendere interventi di riduzione della spesa al fine di ripristinare l'equilibrio economico nella gestione dell'ente ecclesiastico, dichiarato insolvente dal Tribunale di Trani in data 21 gennaio 2014;

a far data dal 16 aprile 2016, i servizi esternalizzati, relativi alla ristorazione ed alla pulizia della struttura, sono stati affidati per via diretta alla ditta Pastore ed al Consorzio nazionale servizi (CNS), subentrati alla società "Ambrosia technologies";

considerato che:

per quanto attiene al CNS sono a più riprese emerse notizie di stampa relative ai suoi rapporti societari con talune aziende e cooperative investite nello scandalo noto come "Mafia Capitale";

in data 20 gennaio 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha reso noto una sanzione irrogata a 4 imprese, tra cui il medesimo CNS, avendo accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, che avrebbe condizionato l'esito di una gara pubblica bandita da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti, del valore totale di circa 1,63 miliardi di euro;

secondo quanto evidenziato dall'AGCM, il CNS ed un'altra azienda consorziata avrebbero concordato la rispettiva strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare così gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto, per la tutela delle rispettive posizioni di mercato, al fine di spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuna la decisione della gestione commissariale della Casa della

Divina Provvidenza di Bisceglie di procedere all'affidamento di commesse alle ditte citate, senza procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;  
se sia a conoscenza degli aspetti economici relativi agli appalti in questione, considerata la fonte esclusivamente pubblica delle risorse a disposizione della gestione commissariale della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, se li ritenga congrui e se questi siano considerati in linea con i compiti del commissario straordinario;  
se, a fronte delle sanzioni erogate dall'AGCM al Consorzio nazionale servizi, nonché alla luce dei rapporti emersi tra questo e le cooperative coinvolte in "Mafia Capitale", intenda intervenire al fine di garantire la trasparenza della gestione commissariale.

(4-05698)

[D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [FORNARO](#), [PEZZOPANE](#), [CHITI](#), [GATTI](#), [ALBANO](#), [LO GIUDICE](#), [Elena FERRARA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto 20 dicembre 2013 n. 12550 della Regione Lombardia, recante "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionali di secondo ciclo (art. 22 della L.R 19/07)", ha attivato i percorsi IeFP triennali e di quarto anno, rientranti nelle attività formative previste dagli istituti statali di istruzione superiore nella Regione Lombardia;  
i percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) riguardano anche la figura di operatore alla riparazione di veicoli a motore;

i percorsi IeFP triennali e di quarto anno possiedono un carattere meno teorico rispetto a quelli scolastici ed una maggior aderenza agli aspetti lavorativi, ma tuttavia riescono ad assicurare un'adeguata formazione culturale di base. Le competenze tecnico-professionali sono quelle specifiche, concernenti i contenuti professionali della figura nazionale di riferimento, in ragione della maggiore capacità di preparare gli allievi a ricoprire ruoli che il mondo professionale ritiene necessari, e che rappresentano uno degli obiettivi della riforma della scuola;

visto che la percentuale delle ore dedicate all'area tecnica professionale, da sviluppare attraverso un forte ricorso ai laboratori, non può essere inferiore al 40 per cento nel triennio e al 45 per cento nel quarto anno e per far ciò è necessario disporre di un numero considerevole di autovetture funzionanti da utilizzare nei laboratori;

considerato che:

la spesa per l'acquisto delle autovetture e il relativo pagamento della tassa di proprietà è totalmente a carico dell'istituto scolastico, così come le eventuali spese di rottamazione, come previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

possono essere attivate convenzioni con gli enti locali, quali Regioni e Comuni, per l'alienazione a titolo di donazione di beni mobili di proprietà degli stessi enti;

l'utilizzo e la diffusione di tale procedimento potrebbero favorire la donazione delle autovetture necessarie ai laboratori sollevando in tal modo gli istituti scolastici dalla spesa per all'acquisto dei veicoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della possibilità da parte degli enti locali di sottoscrivere convenzioni per alienare, a titolo di donazione, i propri beni mobili e quali iniziative intenda adottare per favorire l'adozione di tale procedimento.

(4-05699)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che: sull'esperienza francese delle "zones franches urbaines", sono state istituite anche in Italia, con la finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) le zone franche urbane (ZFU);

si tratta di aree infracomunali ove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e medie imprese e lo sviluppo economico e sociale del territorio; la prima fase pilota del progetto ha previsto l'istituzione di un numero limitato ZFU nelle città italiane con agevolazioni fiscali e previdenziali della durata di 5 anni (con graduale *phasing out* negli anni successivi), per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione ivi localizzate (in

minor misura un sostegno anche per le imprese già operanti nelle medesime aree), quali: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'ICI, esonero dal versamento dei contributi previdenziali;

le passate manovre economiche hanno stanziato risorse e definito criteri per dette agevolazioni (la legge finanziaria per il 2007, art. 1, commi 340 e successivi, ha istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; la legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 2008, art. 1, commi 561, 562 e 563, ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, in ogni caso, avrebbero trovato la loro definizione particolareggiata in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze);

con il decreto interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia, ha definito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese delle ZFU del Mezzogiorno (nello specifico 33 zone delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, e in via sperimentale, del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "piano Sulcis");

successivamente sono state inserite anche le ZFU pugliesi ed oggi giorno, salvo i casi di Ventimiglia (Imperia) e Massa Carrara, le ZFU sono individuate tutte al Sud Italia (la circolare 30 settembre 2013, n. 32024, fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata ed alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle ZFU delle "regioni convergenza" e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias);

l'interrogante intende porre l'attenzione del Governo sulle ripercussioni che la grave crisi economica degli ultimi anni ha avuto su molte zone del Nord Italia;

in particolare, si pone l'accento sulla crisi del Polesine, territorio connotato da peculiarità uniche come la collocazione tra due fiumi, l'invecchiamento della popolazione con poco ricambio generazionale e la polverizzazione degli insediamenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare gli opportuni provvedimenti di competenza, al fine di riconoscere anche ad alcune zone del Nord, come il Polesine, le agevolazioni ed i benefici derivanti dall'istituzione di zone franche urbane, al fine di consentire il rilancio economico-occupazionale di queste aree urbane ancora oggi schiacciate dalla perdurante congiuntura economica negativa.

(4-05700)

[BENCINI](#), [MOLINARI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

le mura di "Hipponion", oggi Vibo Valentia, sono uno degli esempi più complessi e imponenti di architettura militare della Magna Grecia. Un tratto di circa 300 metri è ancora visibile, grazie al lavoro effettuato dall'archeologo Paolo Orsi all'inizio del '900 e agli innumerevoli rinvenimenti successivi, che hanno riportato alla luce fondamentali testimonianze dell'importanza bellica ed economica che Hipponion dovette avere tra il VI e il III secolo a.C.;

nel 2015, grazie ad un progetto elaborato dal Comune di Vibo Valentia e dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria, sono stati reperiti fondi per un totale di 3 milioni di euro dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volti alla realizzazione del tanto atteso "Parco Archeologico urbano di Hipponion-Vibo Valentia". Il progetto di conservazione, recupero, salvaguardia e valorizzazione, prevede il restauro delle strutture rinvenute sul Còfino e la loro copertura protettiva, nonché la realizzazione di un percorso didattico unitario fra tutti i monumenti di età greca e romana;

secondo quanto si apprende dalla lettura de «Il Quotidiano del Sud» di venerdì 15 aprile 2016, alcuni lavori avrebbero fatto emergere di recente un ulteriore tratto delle mura greche, proprio sotto la carreggiata della strada intitolata all'archeologo Orsi. Lo scavo effettuato per posizionare un grosso tubo per la raccolta delle acque meteoriche ha fatto venire alla luce grossi pezzi di arenaria che però, a quanto pare, verranno nuovamente sepolti sotto il cemento o la terra invece che essere resi fruibili a

studiosi e visitatori;

come sottolineato da Michele Rocca, presidente dell'associazione storico-culturale "Vibo Insieme", "la riscoperta di un altro tratto di mura che scende a valle verso viale De Gasperi, che idealmente andrebbe a ricongiungersi con la torre di piazza d'armi, ancora sotto terra, rappresenta un altro tassello importante per l'archeologia e per la storia della città. Questa cinta muraria, infatti, potrebbe rappresentare un continuum nel tracciato del parco archeologico di Hipponion- Valentia in fase di realizzazione. La copertura di questi reperti per lasciare spazio ad una striscia di asfalto, sarebbe un attentato gravissimo all'identità e alla storia cittadina e per la Magna Grecia";

a parere degli interroganti scoprire una traccia della grande cinta muraria dell'antica Hipponion e ricoprirla è un *modus operandi* assurdo, mortificante, che non può certo trovare giustificazione nella mancanza di fondi,

si chiede di sapere quali azioni di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per fare piena luce sulla vicenda esposta e se non ritenga opportuno, alla luce dei nuovi rinvenimenti, destinare ulteriori risorse, volte a valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico di Vibo Valentia.

(4-05701)

[DONNO](#), [TAVERNA](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

come contenuto nelle premesse della determinazione n. 215 del 30 ottobre 2015 del Comune di Cagnano Varano (Foggia), in data 13 luglio 2006, con deliberazione della Giunta comunale n. 128, veniva affidata all'Ufficio tecnico comunale la redazione di un progetto preliminare per l'utilizzo di un finanziamento, pari a euro 3.676.023,18, accordati al Comune di Cagnano Varano per la tutela e la sanificazione del lago di Varano;

la suddetta determinazione evidenzia che successivamente, mediante specifici tavoli tecnici tenuti all'uopo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia, veniva sottoscritto un "apposito protocollo di intesa per il finanziamento del progetto generale presentato dal Comune di Cagnano Varano relativo all'intervento di "Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale-Isola Varano ed adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in loc. Lido del Sole" dell'importo pari a euro 9.900.000,00 con conseguente utilizzo dell'intero finanziamento ministeriale di cui all'A.P.Q. pari a euro 7.176.023,18 e il finanziamento della parte eccedente tale finanziamento e pari a euro 2.723.976,82 da parte dell'ATO/Puglia con utilizzo dei proventi tariffari"; mediante deliberazione n. 2526 del 30 novembre 2012, la Giunta della Regione Puglia, nel dare esecuzione al disposto, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 9 febbraio 2010, istitutiva dell'Autorità di gestione del piano di tutela delle acque, disponeva "la modifica della perimetrazione già indicata nella deliberazione di G.R. n. 1085/2009 e nel vigente Piano di Tutela delle Acque, dell'agglomerato urbano di "Cagnano Varano", nonché di quello di "Rodi Garganico 2 Marina" in località "Lido del Sole", nel senso di: escludere le località "Capojale" e "Isola Varano" dalle località afferenti l'agglomerato di Cagnano Varano; attribuire le località "Capojale" e "Isola Varano" alle località afferenti l'agglomerato di Rodi Garganico Marina". Per tale ragione, il Comune di Cagnano Varano rielaborava un progetto preliminare generale per la realizzazione della rete fognaria a servizio degli insediamenti di Capojale e isola Varano;

con determinazione n. 215 del 30 ottobre 2015 del Comune di Cagnano Varano recante ad oggetto "Tutela e sanificazione lago di Varano. "Realizzazione della rete di fognatura nera in località Capojale-Isola Varano - I° Stralcio Funzionale". Concessione proroga per chiusura lavori", veniva concessa, ai sensi del comma 8 dell'art. 159 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, "una proroga di sei mesi per la chiusura dei lavori che, pertanto, dovranno concludersi entro il 30.03.2016";

come da comunicazione presente sul sito istituzionale del Comune di Rodi Garganico, veniva stabilita la convocazione del "Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per il giorno 15.04.2016, alle ore 13,00, di prima convocazione, e per il giorno 16.04.2016, alle ore 13,00". Tra i punti all'ordine del giorno, risultava essere inserito anche "A.P.Q. "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse

idriche" - Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole nel territorio di Rodi G.co - Determinazioni";

all'uopo, il verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Rodi Garganico n. 23 del 15 aprile 2016 e recante ad oggetto "A.P.Q. "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" - Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole nel territorio di Rodi G.co - Determinazioni", riportava il diniego in ordine alla concessione della "deroga di cui all'art. 9 del Regolamento regionale n. 3 del 3 novembre 1989 relativa al progetto dei "lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Lido del Sole nel territorio di Rodi G.co" e di esprimere conseguentemente parere non favorevole alla sua approvazione". L'atto veniva altresì dichiarato immediatamente eseguibile e una copia veniva trasmessa al RUP (responsabile unico del procedimento) del Comune di Cagnano Varano per le consequenziali determinazioni;

considerato inoltre che:

nel menzionato verbale di deliberazione veniva dato atto che "l'intervento proposto prevede sinteticamente l'ampliamento e il potenziamento del presidio depurativo esistente in modo da renderlo idoneo a ricevere, tra gli altri, i reflui delle località Capoiale e Isola Varano ubicate a circa 15 Km da quest'ultimo, attraverso un sistema di collettori in acciaio, in parte prementi e in parte a gravità" e che "l'ampliamento del presidio è stato progettualmente ubicato all'interno di una fascia di rispetto inferiore a quella minima di 100 m prevista dall'art. 7 del vigente Regolamento regionale n. 3 del 3.11.1989, "Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione"";

inoltre, veniva evidenziato che "autorevoli fonti bibliografiche evidenziano che elevati periodi di permanenza dei reflui nelle condotte possono comportare una variazione della composizione fisico-chimica delle acque, con conseguente abbattimento della flora batterica di natura aerobica e formazione di composti idrogenati" e che "oltre agli inconvenienti di natura olfattiva dovuti alla presenza dei maleodoranti composti idrogenati, la scarsa presenza nei reflui di batteri aerobi - su cui è basata la tecnologia del presidio di Lido del Sole - potrebbe divenire fonte di squilibri operativi anche rilevanti ed inficiare i processi depurativi",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non considerino necessario verificare, per quanto di competenza e in raccordo con le amministrazioni coinvolte, che sia stato effettuato o che venga con urgenza effettuato ogni opportuno controllo circa la conformità al dettato normativo e regolamentare in materia dell'*iter* procedimentale, tecnico, autorizzativo, di affidamento dei lavori di progettazione, di direzione, di realizzazione (in appalto e in subappalto) relativo alle opere di cui in premessa;

se non ritengano indispensabile sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le autorità locali e regionali coinvolte ad individuare soluzioni compatibili con la vocazione turistica dei territori interessati, nonché con l'imprescindibile necessità di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini interessati.

(4-05702)

[MUSSINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nell'ambito del recente incontro del 31 marzo 2016 tra il vice ministro dell'Interno, la presentatrice del presente atto e l'assessore alla Sicurezza del Comune di Parma, è stata affrontata la questione della situazione della sicurezza nella provincia di Parma;

nel corso di tale riunione, segnatamente, è stata evidenziata la forte carenza di personale riscontrata nell'organico delle forze dell'ordine operanti nella citata provincia, con conseguente richiesta di incremento degli agenti in servizio, tenuto altresì conto dell'età media degli stessi, che è prossima ai 50 anni;

è stata inoltre avanzata espressa richiesta affinché Parma sia dotata di una propria squadra antiterrorismo, posto che, come noto, la città è sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (E.F.S.A.), che ad oggi deve ritenersi a tutti gli effetti un potenziale obiettivo sensibile, e risulta essere



meta di un importante afflusso turistico, quale sede di eventi di carattere internazionale, come la fiera "CIBUS" in programma per il mese di maggio 2016;

ed ancora, è stata avanzata richiesta affinché, per garantire la piena sicurezza degli utenti della stazione ferroviaria di Parma anche nelle ore notturne, fosse disposto un prolungamento del turno della Polizia ferroviaria, che attualmente si conclude alle ore 19.00, almeno sino alle ore 22.00;

è stata altresì formulata la proposta di rendere accessibile anche alla Polizia municipale il sistema SDI, affinché sia possibile affiancare l'attività di tale corpo a quella posta in essere dalle altre forze di polizia, ad esempio per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti controllati;

da ultimo, per un verso è stato chiesto di valutare la possibilità di affidare anche alle questure attività esplicative di funzioni di sicurezza e di garanzia dell'ordine pubblico, non limitandone l'operatività ad ambiti prettamente amministrativi, come quelli relativi al rilascio dei passaporti; per altro verso, è stata richiesta la definitiva approvazione del "ddl sicurezza";

il vice ministro dell'Interno, in data 14 aprile inviava quindi alla presentatrice del presente atto un appunto avente ad oggetto la situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Parma;

considerato che:

da tale missiva è risultato che, al 1° gennaio 2016, l'organico effettivo della Polizia di Stato, in forza in tale provincia, riscontra una carenza pari a meno 17,5 per cento rispetto alla dotazione organica tabellare, percentuale ben maggiore di quella relativa alla carenza media nazionale, che si attesta intorno a meno 13,4 per cento;

la penalizzazione deriverebbe dalla "forte carenza rilevata nella Polizia Postale (-64%) la cui dotazione risalente al 1989, quando i compiti erano prettamente di scorta valori e vigilanza, non corrisponde più alle mutate esigenze di servizio della specialità";

secondo quanto comunicato, "Le attuali carenze di personale non consentono, al momento, di prevedere il prolungamento dell'orario di apertura del Posto di Polizia Ferroviaria";

è altresì emerso che, al momento, la Questura di Parma non è tra quelle interessate all'istituzione delle Unità Operative di Pronto Intervento, già operanti, tuttavia, a Bologna ed a Modena;

secondo quanto si legge, la richiesta di incremento del personale, allo stato disattesa, verrà valutata "in occasione dei prossimi movimenti di personale e future assegnazioni al termine dei corsi di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili e le emergenti necessità degli altri Uffici e Reparti del territorio nazionale",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, a fronte della sempre maggiore diffusione dell'uso di *internet* e dei principali *social networks*, soprattutto tra gli adolescenti, per un verso, e dell'aumento del rischio del verificarsi di episodi di *cyber crime* a danno di tale categoria di soggetti, per altro verso, che la carenza di organico rilevata nella Polizia postale della Provincia di Parma, tale da soddisfare le esigenze del lontano 1989, non renda necessario un immediato incremento della dotazione di personale;

se risulti sulla base di quale criterio la Questura di Parma sia stata esclusa dall'istituzione delle unità operative di pronto intervento, operanti invece a Bologna ed a Modena, e quali saranno i criteri da adottare, in futuro, per valutare l'eventuale ricorrenza, anche a Parma, della necessità di costituire tale unità;

entro quali termini avranno luogo i "(...) movimenti di personale (...)" e le "(...) future assegnazioni al termine dei corsi di formazione (...)", nell'ambito delle quali verrà verificata la possibilità di un eventuale incremento d'organico del personale della Polizia di Stato in servizio presso la provincia di Parma, e quali saranno i criteri di valutazione delle priorità in materia di sicurezza da adottarsi in tale contesto;

quali siano i parametri di riferimento per stimare eventuali carenze d'organico, a livello locale e nazionale, del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle province dell'Emilia-Romagna, e con quale frequenza vengano aggiornati tali parametri;

se non ritenga necessario consentire anche alla Polizia municipale locale una forma, anche filtrata, di

accesso allo SDI, affinché tale corpo possa fattivamente cooperare con le altre forze di polizia al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio d'interesse.

(4-05703)

[MARCUCCI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -  
Premesso che:

l'artista Mimmo Cuticchio, erede della celebre tradizione siciliana dei cantastorie e dell'Opera dei Pupi, oltre che attore teatrale e regista, sta lavorando ad una documentazione accurata sulla storia dei pupari dell'isola;

lo stesso artista, in un'intervista pubblicata sull'edizione di Palermo del quotidiano "la Repubblica", racconta che, nonostante le molteplici offerte del comune di Palermo, non avrebbe un luogo stabile di lavoro, ma, di volta in volta, preparerebbe i suoi spettacoli nelle palestre delle scuole che lo ospitano; tenuto conto che il teatro dei Pupi, di cui Cuticchio è da considerarsi uno dei più noti maestri contemporanei, è riconosciuto dall'Unesco come capolavoro del patrimonio orale ed immateriale dell'umanità e concorre all'identità culturale e turistica di Palermo e della Sicilia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di sollecitare il Comune di Palermo e la Regione Siciliana, affinché assicurino una sede stabile all'artista Cuticchio, con l'obiettivo di mantenere vivo il teatro dei pupi e di sostenere l'attività di catalogazione di Cuticchio in particolare.

(4-05704)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6a Commissione permanente*(Finanze e tesoro):

3-02799, del senatore Cardiello, su comportamenti vessatori da parte di Equitalia Sud SpA;

*13a Commissione permanente*(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02707, del senatore Santangelo altri, sull'incidente petrolifero che ha interessato l'isola di Kerkennah, in Tunisia.

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla *9a Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-02750, della senatrice Puppato ed altri, su iniziative di promozione della bachicoltura italiana.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 613a seduta pubblica del 21 aprile 2016, all'ultima riga di pagina 32, sostituire le parole: "Doc. LXVII, n. 5" con le seguenti: "Doc. LXVII, n. 4".

## 1.5.2.2. Seduta n. 617 (ant.) del 28/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 617a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 28 APRILE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

**CROSIO (LN-Aut).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CROSIO (LN-Aut).** Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(54-B) AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,37)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 54-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta del 26 aprile la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione sospensiva e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**CAPACCHIONE, relatrice.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

**CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)).** Signor Presidente, l'emendamento 1.401 ha i seguenti elementi qualificanti.

L'utilizzo dell'espressione «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione», ovvero dire che l'istigazione e l'incitamento o la propaganda non sono puniti in maniera fine a se stessa ma quando dall'incitamento, istigazione o propaganda derivi un concreto pericolo di diffusione - e quindi il rischio concreto che si possa determinare la commissione di un delitto - è un modo garantista, una specifica importante, se pronunciata all'interno di un'Assemblea legislativa, nel trattare il problema. Infatti, «in modo che» è una espressione modale dimostrativa di come la condotta deve essere realizzata, peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma anche con la giurisprudenza della Corte

costituzionale, e non soltanto in materia di reati di pericolo e di reati di opinione. Ci troviamo, infatti, nel tema caldo che determina un intrecciarsi del reato di pericolo e del reato di opinione; quindi, temi storici del diritto penale, non soltanto nazionale ma direi del diritto penale in quanto tale. L'espressione pertanto trova anche conforto nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale che riconoscono il delitto di opinione compatibile con il nostro assetto costituzionale se effettivamente determina un concreto pericolo che qualcosa ne possa derivare.

Questa espressione - è un punto importante, signori senatori e senatrici - è sostitutiva della parola «pubblicamente», avverbio che - a mio avviso - ha svolto storicamente un ruolo estremamente importante. Infatti, che un fatto sia commesso in pubblico determina il rischio del propagarsi e del diffondersi dell'incitamento o della propaganda. Si tratta però di un termine che, in un certo senso, non rende l'idea completa della garanzia che si deve soddisfare sul punto. Analogamente, si tratta di un termine anacronistico. Quindi non è vero che tra pubblico e privato non ci siano situazioni in fatto, soprattutto determinate dalla modernità, che non meritino di essere prese in considerazione.

Cosa intendo dire? Perché questa espressione è più garantista del termine «pubblicamente»? La circostanza che un fatto venga commesso in pubblico determina soltanto una presunzione di diffusione dell'incitazione, dell'istigazione o della propaganda perché taluno in una piazza, a ora notturna, può compiere operazioni di incitamento o istigazione senza che nessuno lo ascolti e, quindi, senza che vi sia il rischio di un propagarsi e di una diffusione dell'incitamento. Quando si utilizza il termine «pubblicamente» si evoca una categoria importante - lo riconosco in maniera assolutamente chiara - che però non risolve integralmente il problema per come, al contrario, lo risolve meglio un'espressione che fotografa ciò che dal «pubblicamente» dovrebbe derivare, ossia un pericolo concreto di diffusione dell'istigazione, dell'incitamento o della propaganda.

Peraltro, dicevo che l'espressione «pubblicamente» è anacronistica perché rappresenta, in un certo senso, il conflitto tra il pubblico e il privato, tipico di una società che non conosceva il mondo dei *social network* e del *web*. Ci sono infatti contesti della modernità che, pur sfuggendo alla definizione e all'etichetta pubblico o privato, possono determinare la diffusione incontrollata e quantitativamente drammatica di fatti che costituiscono incitamento all'odio, alla violenza e quant'altro. L'espressione «pubblicamente» non copre quest'area che, al contrario, con riferimento non soltanto alla modernità, ma - soprattutto - al pericolo del terrorismo che si esprime frequentemente attraverso siti telematici, si concretizzerebbe in fatti che - ripeto - non sono pubblici (chi scrive all'interno della propria stanza su un sito diffondendo proclami terroristici non lo fa certamente in pubblico), ma dotati di una portata diffusiva che deve essere ovviamente sanzionata dalla legge penale.

Mi avvio a concludere, pur potendo dire molte altre cose sul tema. Un ulteriore aspetto che vorrei mettere in evidenza è che non si punisce il negazionismo della Shoah, dei crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità fine a se stesso, così determinando il rischio di impedire il dibattito culturale. Ciò non avviene perché si utilizza una chiara espressione - «si fondano in tutto o in parte» - che sta a significare che la negazione deve essere sostanzialmente un mezzo attraverso il quale si strumentalizzano la Shoah e i crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità per incitare alla violenza. Questo è l'assetto della norma. Quindi, se taluno si limita a negare, ma non funzionalmente, cioè strumentalizzando la negazione per incitare alla violenza, il fatto non è di rilevanza penale.

Per tali motivi, ritengo che l'emendamento 1.401 risolva il problema di una punibilità estesa a fatti che non possono definirsi pubblici perché rimangono privati, ma sono dotati di un'enorme diffusione nel mondo del *web*. Allo stesso modo, si tratta di una proposta emendativa che lascia libera la manifestazione del pensiero.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per capire se questo emendamento fa decadere gli altri emendamenti riguardanti alcuni aspetti particolari del provvedimento. Peraltro dico subito che si tratta di uno stranissimo provvedimento, che motiva anche le nostre successive proposte emendative.

Il relatore D'Ascola - scusate - ha detto cose non vere. La norma che approviamo, infatti, non dice assolutamente questo. Mi soffermo sul termine «pubblicizzare» (non istigare) e la pubblicizzazione,

come sapete, è collegata alla "legge Mancino" e a un'aggravante che scatta quando ci sono motivi etnici o razziali. È una bestialità: diamo l'aggravante a chi nega alcuni avvenimenti.

In realtà, sono centinaia di avvenimenti. Ho scritto ieri un articolo: si va dalla vicenda degli indiani d'America, alle attuali vicende di Israele, alle guerre in Bosnia, alla vicenda coloniale italiana. Infatti, secondo questo disegno di legge, tutto il dibattito fra Indro Montanelli e Del Boca sulla nostra vicenda coloniale - in cui Del Boca sosteneva che l'Italia avesse compiuto atti di genocidio e crimini di guerra e Montanelli lo negava, argomentando sulla base di una colonizzazione che, secondo lui, era stata fatta da un'Italia che avendo una superiorità tecnologica e culturale, e aveva portato in quelle terre la civiltà, in qualche modo - sarebbe penalmente perseguibile. Sarebbe cioè penalmente perseguibile chi pubblica un libro in cui esprime una visione di un certo tipo della nostra vicenda coloniale.

Ma la bestialità è che noi colpiamo con un'aggravante chi nega il genocidio, la Shoah, i crimini di guerra, ma non chi li esalta. Infatti, se io nego il genocidio armeno ho l'aggravante; se lo esalto, dicendo che hanno fatto benissimo, non ho l'aggravante. Già questo punto viene affrontato in uno dei nostri emendamenti: è mai possibile che venga punito con l'aggravante chi nega che sia accaduto un fatto e non chi esalta un genocidio, un crimine di guerra o contro l'umanità?

Ricordo, poi, che questo testo riguarda migliaia e migliaia di casi. Amici di Israele - e ce ne sono - vi prego di andare a leggere sui siti le dichiarazioni del Governo iraniano, della Commissione di giustizia dell'ONU e di vari *blog* che accusano Israele di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità fondati sulla razza e sull'etnia. Si dice che a Gaza, nel momento in cui Israele si è difeso, per ragioni razziali ed etniche (esattamente quelle che noi abbiamo previsto nel nostro disegno di legge), ha compiuto crimini di guerra.

Noi abbiamo scritto non solo riferendoci all'Olocausto, ma anche ad ogni tipo di genocidio, di crimine contro l'umanità e di crimine di guerra. L'articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che ho letto l'altro giorno, consta di cinque pagine. Esso definisce cosa si intende per "crimini di guerra". Su questo abbiamo presentato uno dei nostri emendamenti. «Crimini di guerra» è qualsiasi tipo di avvenimento che riguardi anche solo una persona che viene compiuto durante una guerra e la cui negazione, secondo la visione di questo disegno di legge, verrebbe penalmente perseguita se fosse pubblicizzato. Ed è peggio quello che ha scritto il senatore D'Ascola. Abbiamo eliminato la parola «pubblicamente»; ma se uno scrive un articolo o un libro in cui sostiene determinate tesi incorre esattamente nella fattispecie dell'emendamento presentato dal relatore. In esso infatti si prevede che il reato ha l'aggravante se la propaganda viene commessa in modo tale che derivi un concreto pericolo di diffusione. Ma se uno scrive un libro o un articolo è evidente che c'è un pericolo di diffusione, perché i libri si scrivono apposta!

Ammettiamo che, davanti all'accusa di crimini di guerra di Israele, io scriva un libro negando che Israele sia un Paese razzista o che agisca per ragioni di pulizia etnica, come i suoi avversari e come i Governi arabi sostengono; ammettiamo che io neghi l'esistenza di questi crimini di guerra; che cosa succede? Che ho l'aggravante punibile con la reclusione da due a sei anni? Certo, l'obiezione in Commissione è stata: ma poi al processo te la cavi. Arriverà la denuncia, ma poi si andrà vedere il limite e la propaganda che è stata fatta di determinati avvenimenti, che riguardano Israele. Io l'ho detto che la vera vittima di questa legge si chiama Stato di Israele. Avremmo dovuto fare quello che i professori universitari ascoltati in Commissione ci avevano detto: il 70 per cento ha sostenuto che non occorre una legge sul negazionismo della Shoah, mentre il 30 per cento ha detto che va bene una legge, ma solo sull'Olocausto, consigliando di non andare ad annegare l'Olocausto in altre decine di migliaia di fatti.

Andate a vedere i crimini di guerra: 170 criminali di guerra bosniaci, croati, serbi, già condannati da un tribunale internazionale in una guerra che è stata di pulizia etnica di serbi contro croati, croati contro serbi, musulmani contro cattolici croati. In tutti i singoli e terribili episodi di quella guerra, chi è che stabilisce se il crimine di guerra di qualcuno contro qualcun altro è negabile o meno?

Le fosse di Katy? sono un episodio storico attribuito per quarant'anni ai tedeschi, finché la revisione storica ha dimostrato che invece era stato Stalin ad ordinare il massacro. Se nego la verità di Stato di

Stalin c'è un'aggravante? Posso rivedere o negare alcuni degli episodi delle migliaia di crimini di guerra davanti alle Corti internazionali? Sono migliaia e migliaia i casi di denuncia di crimini di guerra. Posso o non posso stabilire che un determinato episodio lo nego perché lo attribuisco non ai croati ma ai bosniaci, oppure non ai bosniaci ma ai serbi? Oppure la mia è una propaganda a favore della pulizia etnica, nel momento in cui non corrispondo a una visione di parte?

Parliamo dello sterminio degli indiani d'America. C'è un termine tecnico che lo indica, ma posso sostenere che era inevitabile e non che fosse un genocidio, come viene chiamato, perché sono arrivate dall'Europa persone che avevano una cultura e un modo di operare tecnico molto superiore a persone che erano rimaste sostanzialmente al neolitico. Oggi ci sono 300 milioni di persone negli Stati Uniti e c'era un milione di nativi. Posso dire che c'era una superiorità etnica dei bianchi quando sono andati in America rispetto ai nativi e che tutto ciò ha determinato una situazione che contesto essere stata un genocidio? No, perché mi si applica l'aggravante. Io per questa affermazione posso essere denunciato, per il combinato disposto della legge Mancino e di quello che abbiamo scritto.

Se quest'Aula, come al solito, vuole fare finta di niente, quando il prodotto legislativo uscirà riceverà fischi, lazzi e pernacchie da tutto il mondo del diritto e degli storici, e verrà preso come una stravaganza. Ricordo che questo provvedimento avremmo dovuto esaminarlo un anno e mezzo fa (perché c'era una giornata di commemorazione) addirittura in sede legislativa: è venuto in Aula, poi è stato modificato, è andato alla Camera, poi è stato nuovamente modificato, e ora torna al Senato.

Questa sera, se verrà approvato, tornate a casa e quando vostro figlio, vostra moglie o un parente avvocato vi domanderanno «scusate, ma voi oggi che reato o che aggravante avete applicato?» provate a spiegare loro che il Parlamento ha approvato un'aggravante e provate a spiegare il combinato disposto dell'articolo 3 della legge Mancino come si aggancia al fenomeno etnico o razziale, come si aggancia alla propaganda e come si aggancia a decine di migliaia di casi.

Io ho citato soltanto alcune fattispecie di quelle previste all'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale nell'emendamento 1.410 a mia prima firma chiedendo di toglierle. Sono considerati crimini di guerra: la «distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari»; la «deportazione, trasferimento o detenzione illegale»; «il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile»; «distuggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra». Questi sono crimini di guerra.

Come si fa in operazioni militari, ad esempio di autodifesa, come quelle di Israele, a stabilire che queste fattispecie, che sono fisiologiche quando c'è un conflitto, sono crimini di guerra e quindi si applica l'aggravante che noi diamo in base alla legge Mancino? Perché i Paesi arabi, i palestinesi - andate a vedere i siti - e la Commissione ONU per i diritti umani quando era presieduta dalla Libia, dicono che sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità fatti da uno Stato che è costruito sull'odio razziale, sulla pulizia etnica degli avversari. Questo viene detto pubblicamente verso Israele. La domanda è dunque la seguente: per l'ennesima volta, cosa stiamo facendo? Perché dobbiamo andare a colpire la libertà di pensiero? Finché c'era l'istigazione, posso capire. Ma qui parliamo della propaganda. Propaganda vuol dire diffusione; propagandare vuol dire diffondere delle idee. Mi chiedo quindi perché dobbiamo colpire la diffusione delle idee, quando si nega una certa circostanza delle migliaia che ho citato o una storia come quella coloniale italiana, o la storia degli Stati Uniti o quella di Israele o quella della guerra dei Balcani e contemporaneamente invece non condanniamo chi esalta uno sterminio, un genocidio o l'olocausto. In questi casi l'aggravante non c'è; c'è solo per la negazione.

Signor Presidente, poi rimane sempre il problema di sapere se, una volta approvato l'emendamento del senatore D'Ascola, gli altri rimangono in vita o decadono.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non avrei illustrato l'emendamento 1.411, che ripropone, né più né meno, il testo votato all'unanimità da quest'Assemblea appena un anno fa; tuttavia ho chiesto di farlo perché l'altro giorno la Presidente della Commissione giustizia alla Camera ha avuto la bontà di dire che con la presentazione di questo emendamento non si sapeva a quale scopo recondito mirassi. Invece, affinché tutti lo sappiano, tale emendamento era stato presentato dalla relatrice, a cui

do atto non solo di averne parlato in Aula compiutamente prima dell'intervento dell'onorevole Ferranti, a cui ho dovuto rispondere nel senso che non solo quest'Assemblea lo ha votato all'unanimità, ma che il testo uscito da quest'Assemblea fu votato nella Commissione giustizia della Camera, presieduta dall'onorevole Ferranti. Ciò significa che è stato modificato solo in Aula, e non era vero quanto lei dice, cioè che ci sono processi che andavano al macero.

Vediamo per quali motivi è corretto usare l'espressione «pubblicamente». So che, come al solito, avete trovato accordi. Una maggioranza che fa una discussione, approfondisce il tema nella Commissione giustizia del Senato, arriva ad un accordo non basato su piccole concessioni, ma sulla correttezza interpretativa delle norme e su questo il Governo esprime il parere favorevole; arriviamo così in Aula nel febbraio 2015 ottenendo quasi l'unanimità dell'Assemblea. Il provvedimento passa alla Camera, dove viene confermato l'utilizzo della parola «pubblicamente». Perché la si usa? Io ho ascoltato il presidente D'Ascola che (lo capisco), facendo parte della maggioranza, è stato costretto a trovare un *escamotage*. Dico questo, presidente D'Ascola, perché lei mi insegna che la legge n. 654 del 1975 fu modificata dall'onorevole Mancino nel 1993 e poi ulteriormente nel 2006, quando fu introdotta, in luogo dell'espressione «incita» l'espressione «istiga». La Corte di cassazione, pur avendo riconosciuto la continuità normativa, ha dovuto affermare (basta leggere le sentenze del 2015) la necessità che vi sia qualcosa che non può essere una mera condotta privata, che deve andare oltre. Pertanto, se noi non inseriamo la parola «pubblicamente», occorre considerare che il sistema del nostro codice penale è basato sugli articoli 414, 414-*bis* (che abbiamo introdotto insieme nella passata legislatura a proposito della violenza sulle donne e della pedofilia) e 415. Tutti gli articoli riportano correttamente la parola «pubblicamente».

Ma voi vi rendete conto? Se il presidente Zanda, con il quale ci conosciamo da anni, mi invitasse a casa sua e io li parlassi male della Shoah o ne negassi l'esistenza, questo secondo voi sarebbe reato?

Avevamo introdotto un equilibrio, che il codice penale pretende, in ragione dell'istigazione: un equilibrio tra la libertà di espressione di qualsiasi idea e l'ipotesi del reato che deve essere tale da incidere e, quindi, ecco le ragioni del «pubblicamente».

Allo stesso tempo ci avevano detto, in particolare il Governo, che alla Camera il testo era stato modificato in Assemblea perché si erano preoccupati dell'ipotesi del terrorismo. Allora, rispetto al testo votato dal Senato, il mio emendamento prevedeva un aggravante specifica per l'ipotesi del terrorismo, tenendo conto proprio delle indicazioni venute dal Governo e dalla maggioranza.

Improvvisamente siamo usciti dalla Commissione che sul punto del «pubblicamente», afferente alla prima parte del testo, su proposta della relatrice e votato all'unanimità con parere favorevole del Governo, è cambiato qualcosa. Che è successo da una settimana a questa parte? Non si è capito.

Noi abbiamo avuto il rinvio in Commissione sulla seconda parte, la modifica dell'articolo 414 del codice penale, per tre volte, perché il Governo chiedeva di trovare una soluzione che potesse tener conto del mio emendamento. Ma sulla prima parte, che avevamo già votato tutti all'unanimità, non c'era stata discussione. E allora che è successo? Quali sono le ragioni che portano a modificare l'orientamento scaturito da un dibattito e un approfondimento che c'è stato, non solo in questi giorni, ma da un anno a questa parte, perché è lo stesso che era avvenuto l'anno scorso?

Per tale motivo, Presidente, mantengo il mio emendamento 1.411, anche se capisco che l'ordine nella votazione degli emendamenti sarà tale che svuoterete l'emendamento 1.401 del presidente D'Ascola: io non voterò certamente contro il disegno di legge alla fine, perché sostengo la battaglia contro quelli che negano la Shoah e contro i rigurgiti di antisemitismo che ci sono anche nel nostro Paese. È sbagliato non riconoscerli e non potrò votare contro. Ma voi approfittate di questo.

Mi asterrò allora dalla votazione, perché quanto accaduto è grave: voi avete modificato la norma su una questione seria che avevamo tutti condiviso e su cui c'era la forza dell'unanimità, perché condannava certe espressioni che politicamente sono ancora presenti nel nostro Paese. Credo che avrebbe avuto una diversa forza. (*Applausi del senatore Carraro*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.



**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, un'informazione: prima della votazione dell'emendamento 1.401 del senatore D'Ascola sarà possibile ai rappresentanti dei Gruppi intervenire in dichiarazione di voto?

**PRESIDENTE**. Posso rispondere? Ha finito? Se ha un altro quesito lo ponga subito.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). A seconda della risposta.

**PRESIDENTE**. Dovrebbe concentrare i quesiti per consentire alla Presidenza di replicare.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Lo dico subito, signor Presidente. Non ho alcuna intenzione di dilazionare i tempi di approvazione di questo disegno di legge, però registro, sia pur in piccolo, il persistere di una prassi che da ultimo la Presidenza del Senato ha stigmatizzato e cioè la presentazione di emendamenti cosiddetti canguro. È chiaro che, nel caso di specie, siamo davanti a un "cangurino" o un "canguretto". Senatore Marin, le dispiace, io sono obbligato a parlare alla Presidenza, ma se la Presidenza non mi ascolta, sono costretto...

**PRESIDENTE**. Le chiedo scusa. Ero distratto da una richiesta di intervento di un collega.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Chiedo un minimo di attenzione.

È chiaro che con questo emendamento è preclusa ogni forma di discussione su tutti gli altri emendamenti. Sostanzialmente non sarà possibile trattare i singoli temi che sono stati già oggetto di discussione in Commissione e che, a dire il vero, erano stati oggetto anche di un accordo quasi unanime. Signor Presidente, da lì nasce la mia domanda. Noi, a questo punto, potremmo tranquillamente chiedere un termine per la presentazione di subemendamenti rispetto a un emendamento che singolarmente viene presentato dal Presidente e non dal relatore del provvedimento stesso. Però, ormai le cose sono fatte e gli accordi sono raggiunti, per cui comprendiamo perfettamente quale sarà l'esito del percorso successivo. Ma poiché vorremmo intervenire prima che si metta in votazione l'emendamento 1.401, vorremmo avere la certezza che ciò ci sarà consentito.

**PRESIDENTE**. Senatore Palma, la Presidenza è consapevole di quello che lei ha detto, tant'è che l'emendamento 1.401 del senatore D'Ascola, che di fatto sostituisce integralmente l'unico articolo e diventa il disegno di legge stesso, porterebbe a passare direttamente - adesso andiamo avanti con i pareri che non sono stati ancora espressi - alle dichiarazioni di voto finali, che quindi consentirebbero all'Assemblea di pronunciarsi anche sulla proposta innovativa, che diventa di per sé il disegno di legge. Però noi avremo anche la possibilità di intervenire nella discussione sull'articolo 1. Quindi, è possibile intervenire prima ancora di questa fase delle dichiarazioni di voto finali. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.401 porterebbe all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Quindi, è ovvio che la sua domanda sulla preclusione degli altri emendamenti è corretta perché ne discenderebbe di logica la preclusione degli altri emendamenti.

Come le dicevo, potremo avere una fase di discussione sull'articolo 1 in cui i colleghi potranno intervenire e poi, una volta che avremo acquisito anche i pareri, è ovvio che passeremo direttamente alle dichiarazioni di voto finali.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Quindi, per essere chiari, signor Presidente, avendo io non piccole perplessità in ordine all'emendamento 1.401 e avendo intenzione di intervenire su questo in termini critici e più specifici rispetto all'intervento del senatore Caliendo, quand'è che mi sarà consentito intervenire? Prima della votazione o no? Se non è prima della votazione, chiedo di intervenire nella fase dell'illustrazione degli emendamenti avendo io presentato un altro emendamento.

**PRESIDENTE**. Lei potrà intervenire, se lo riterrà, prima della votazione nella discussione sull'articolo 1. Potrà intervenire adesso.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Interverrò dopo la votazione dell'emendamento 1.401?

**PRESIDENTE**. No, intervorrà prima. Siamo stati chiari. Tra l'altro, avevo già preso nota di una sua dichiarazione di voto.

Adesso possiamo fare la discussione sull'articolo 1 e, quindi, i colleghi possono intervenire. Il senatore Quagliariello si sta iscrivendo a parlare. Abbiamo la richiesta sua e dei senatori Malan, Giovanardi e Calderoli. Come vede, c'è una discussione che si svolge prima, anche dei pareri. Poi, eventualmente, si passerà alle dichiarazioni di voto finali, ma ci può essere la discussione sull'articolo 1. Lei userà il tempo per dire quello che riterrà sull'emendamento o sul provvedimento.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori.

Qui ci troviamo nel medesimo caso degli emendamenti a firma Esposito e Cociancich: si tratta, cioè, di emendamenti che avrebbero dovuto avere la firma del Governo e che invece vengono fatti presentare a un parlamentare, per impedire l'attività subemendativa. Credo che in questo caso la questione sia ancora più grave, perché il firmatario dell'emendamento è il Presidente della Commissione giustizia e, quindi, ci sarebbero stati tutto il tempo e la possibilità per poterne discutere in Commissione. Visto che l'emendamento è stato presentato in Assemblea, con le conseguenze che lei ha testé citato, signor Presidente, l'Assemblea viene privata della possibilità di discuterlo e di subemendarlo, per quanto ci saranno le critiche e tutto il resto.

Signor Presidente, visto che questa mattina abbiamo il tempo per poter procedere, mi appello al comma 5 dell'articolo 100 del Regolamento, che prevede la possibilità di emendare e subemendare altri emendamenti, in correlazione - ad esempio - con emendamenti già approvati dall'Assemblea. In particolare, l'ultimo periodo di tale comma dice che «il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti».

Dal momento che credo si tratti di una situazione di assoluta eccezionalità, che rischia di creare una prassi che impedisce al Parlamento di votare tutti gli altri emendamenti, le chiedo di disporre di un'ora di tempo per poter presentare i subemendamenti all'emendamento D'Ascola (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**PRESIDENTE**. Presidente Calderoli, il suo riferimento al Regolamento è corretto e, fermo restando che stiamo seguendo una procedura corretta, essendo stato presentato un emendamento, ritengo che si possa dare tempo fino alle ore 11 per presentare eventuali subemendamenti.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 11, per dare modo di presentare subemendamenti, con immediatezza, visto che la materia è nota.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 11,03).*

Collegli, poiché sono stati presentati alcuni subemendamenti, al fine di consentire la stampa e la distribuzione degli stessi, sospendo la seduta per ulteriori quindici minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,22).*

Richiesta di referendum popolare ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

**PRESIDENTE**. Comunico che i fogli recanti le firme per la richiesta di *referendum* popolare, promossa da un quinto dei componenti del Senato, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», sono stati consegnati, su richiesta dello stesso, al senatore Luigi Zanda, delegato, con i senatori Renato Schifani e Karl Zeller, a depositare la richiesta presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 11,23)**

**PRESIDENTE.** Invito i presentatori a illustrare i subemendamenti.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, intendo illustrare il contenuto delle proposte emendative, per poi intervenire in sede di dichiarazione di voto con riferimento ad ogni emendamento.

Desidero anzitutto ringraziare il senatore Caliendo per aver firmato insieme a me gli emendamenti in esame. Non ne avevo alcun dubbio e ben sapevo che a nulla sarebbero servite le dichiarazioni avventate di qualche parlamentare dell'altro ramo del Parlamento.

Il problema che si pone riguarda principi importanti quali la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. Come sempre accade, il tutto viene buttato in confusione. Il termine «pubblicamente» avrebbe l'effetto di far venire meno tutta una serie di processi penali pendenti per i reati di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Quanti e quali sono questi processi? Ahimè, dispiace dover dire che non vi è traccia di questi processi pendenti. Quindi, sostanzialmente, siamo in presenza di una suggestione che si ancora al nulla.

Ho letto con attenzione l'emendamento presentato non dalla relatrice, ma dal presidente D'Ascola, così come con attenzione ho ascoltato il suo intervento. Devo dire la verità: non mi sembra che il presidente D'Ascola abbia fatto un grande sforzo di carattere teorico o dottrinario. Nel momento in cui propone di sostituire la parola «pubblicamente» con l'espressione «cagioni in modo concreto la possibile diffusione» (o altra espressione simile), altro non fa che ripetere l'esatta formula già avanzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 1975, in virtù della quale si afferma che non ogni istigazione pubblica viene punita, ma deve essere punita quella istigazione pubblica che, per le sue modalità, sia in grado di cagionare un concreto pericolo di diffusione. Quindi - mi scuserà il presidente D'Ascola - vi è una corretta opera compilativa e non vi è alcuna opera di carattere creativo.

Ho altresì ascoltato, nell'intervento del presidente D'Ascola, che vi sono altre modalità di istigazione o di incitamento, e il senatore faceva riferimento - ad esempio - a Facebook e sostanzialmente ai mezzi informatici. Ma ricordo al presidente D'Ascola che l'articolo 414, quarto comma, prevede, per l'appunto, un ulteriore aggravamento di pena proprio quando l'istigazione (in quel caso) viene commessa attraverso i mezzi informatici. Quindi, le modalità del mezzo possono costituire un'aggravante, ma non portano acqua al mulino dell'obiettivo percorso.

La verità di fondo, signori senatori, è che in Commissione giustizia si era raggiunto un accordo pieno sul testo del provvedimento. Ma poi - chissà perché - il invitato di pietra presente in quest'Aula (anche se non si vede) ha dato un *input* diverso e, attaccando il senatore Caliendo, ha richiamato all'ordine i componenti del suo partito facenti parte della Commissione: non vi può più essere il termine «pubblicamente». Ma se non vi può più essere il termine «pubblicamente», signori senatori, che senso ha scrivere «cagioni il concreto pericolo di» se questa è la formula che la Corte costituzionale indica per concretizzare l'istigazione pubblica? Si tratta di un emendamento ipocrita, che cerca sostanzialmente di salvare capra e cavoli, di lasciare intatto il concetto del «pubblicamente», evidentemente sostituendolo con le parole della Corte costituzionale.

Ma adesso, signori senatori, vi chiedo scusa e vi invito a prestare per un momento attenzione. L'articolo 3 della legge Reale è sostanzialmente costituito nei seguenti termini: alla lettera *a*) si prevede una pena fino a un anno e sei mesi per determinati comportamenti e alla lettera *b*) si prevede una pena fino a quattro anni per altri comportamenti. In entrambi i casi vi è il termine «istiga». Vi rendete conto che, nel momento in cui, seguendo l'emendamento del senatore D'Ascola, inseriamo un nuovo comma e diciamo che, se i comportamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) vengono posti in essere in modo tale da cagionare un concreto pericolo, fondandosi sulla Shoah o sulla negazione di altri crimini di guerra, automaticamente si afferma la punibilità delle lettere *a*) e *b*) normale, cioè dell'ipotesi base, anche quando l'istigazione non è tale da cagionare un concreto pericolo?

Il che equivale a dire - per quanto possa essere spiacevole e assolutamente intollerabile la frase - che se nella vostra vita privata (ad esempio parlando in un salotto o con un amico) doveste dire, per ipotesi,

che l'etnia egiziana è superiore a quella italiana essendo quella cultura di gran lunga più antica, voi incorrereste, solo per questo, nel reato di cui alla lettera *a*). Sostanzialmente, quindi, avremmo una istigazione punibile in totale eccezione rispetto al sistema, che prevede la punibilità dell'istigazione solo se accolta - e in quel caso vi è un concorso nel reato commesso - o la possibilità per il giudice di irrogare una misura di sicurezza ove non accolta. Il nostro sistema giuridico penale prevede la punibilità dell'istigazione solo in tre casi: articoli 414, 414-*bis* e 415 del codice penale, ossia quando quella istigazione sia pubblica. Infatti, sostanzialmente il legislatore correttamente punisce non l'istigazione di per sé, ma il pericolo che può derivare da un'istigazione pubblica e, quindi, lesiva del cosiddetto ordine pubblico. Ma sotto questo profilo affronteremo, poi, con riferimento ai singoli punti le perplessità che io ho avuto.

Mi permetto di dire una cosa. La lettera *a*) dell'articolo 3 della legge Reale punisce un determinato comportamento (propagandare la superiorità, l'odio razziale e via dicendo) con una pena fino a un anno e sei mesi e la lettera *b*) punisce con una pena fino a quattro mesi chi invece istiga o commette atti di violenza.

Mi spiegate la ragione per la quale due comportamenti puniti dal legislatore in termini diversi, perché diversa è la loro gravità, devono avere una punizione identica in ragione dell'emendamento D'Ascola? E per quale ragione - ad esempio - il comportamento previsto dalla lettera *a*), che è punito fino a un anno e sei mesi di massima, dovrebbe essere punito fino a sei anni, cioè con una pena tre volte superiore il suo massimo? E come non potete non vedere che la pena fino a sei anni per chi propaganda l'odio razziale fondandosi sulla negazione della Shoah è nel minimo superiore e nel massimo di poco inferiore a chi istiga pubblicamente la commissione di delitti di terrorismo?

Voi farete quello che dovete fare: avete raggiunto l'accordo e, quindi, voterete e non ci sono problemi, ma vi assumerete la responsabilità di quello che farete. Ricordo, però, a tutti che il sistema penale non consente distonie irragionevoli, salvo l'intervento della Corte costituzionale. Ed è per questo che noi avevamo inserito il termine «pubblicamente» prima e avevamo di poco abbassato, nel totale accordo di tutti, i massimi di pena previsti per il reato di istigazione a commettere delitti.

Come ultimo punto, la pena è da due anni a sei anni se la propaganda si fonda sulla negazione della Shoah. Mi spiegate voi la ragione per la quale, se io mi limito a negare la Shoah, come è giusto che sia - come è giusto che sia non per quanto riguarda il negare la Shoah, ma rispetto all'effetto - non scatta alcuna punibilità? Ciò evidentemente equivale a dire che è possibile per gli storici, per qualche pazzo di passaggio negare la Shoah. Ma mi spiegate la ragione per la quale, se io commetto tutta una serie di comportamenti senza negare la Shoah, debbo essere punito anche se essi sono privati, mentre non posso essere punito se sono pubblici?

Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Mi dovete spiegare, infine, la ragione per la quale deve essere punito uno che istiga all'odio razziale anche se quella istigazione è assolutamente inidonea a produrre effetti, mentre non può essere punito nello stesso identico caso, cioè un'istigazione non produttiva di effetti, se dice la stessa identica cosa fondando, però, il suo dire sulla negazione della Shoah.

È materia semplice, è materia di buon senso. Come non vi rendete conto che questa legge, che accatterà il convitato di pietra, sostanzialmente presta il fianco a diverse e non indifferenti ferite di natura costituzionale?

**ZANDA (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD)**. Signor Presidente, intervengo premettendo che, se con il suo intervento il senatore Palma intendeva richiedere al Gruppo del Partito Democratico, da lui nominato, un riconoscimento al senatore Caliendo e a tutti gli altri che in Commissione hanno operato su questo provvedimento, per aver trovato la migliore formulazione possibile, io volentieri dico qui in Aula che il lavoro compiuto in Commissione è stato molto serio e non aveva alcun secondo fine.

Detto ciò, intervengo sull'ordine dei lavori perché, signor Presidente, la procedura che stiamo usando è

molto forzata - se mi permette - perché parliamo di un provvedimento importante al quale diamo molto rilievo e che ha come oggetto la speciale punibilità per comportamenti di negazione di un delitto - non so se definirlo così o quale altra formula potrei usare - o di un genocidio come quello della Shoah, che è il più grande della storia del mondo moderno.

Questo provvedimento ha avuto un *iter* contrastato: è stato esaminato in Commissione, dove è stato approvato ormai circa un anno fa; venuto in Aula è tornato in Commissione, che lo ha riesaminato; è giunto all'esame dell'Assemblea ed è stato approvato; è passato alla Camera, che lo ha modificato. Adesso in questa sede abbiamo il compito di trovare una soluzione, se possibile rapida, su un testo che sia condiviso da Camera e Senato e tenga conto di tutte le raccomandazioni che abbiamo ascoltato emergere nel lungo dibattito svolto in Commissione e in Aula.

Il mio appello si rivolge quindi all'Assemblea e personalmente ai senatori Palma e Calderoli. A quest'ultimo, che ha chiesto tempo per subemendare un testo di origine parlamentare, dico che non ricordo grandi precedenti in cui questo tempo sia stato concesso e abbia prodotto 17 subemendamenti. Ho ascoltato, però, adesso dal senatore Palma la ragione per cui tutta questa procedura è stata adottata, che è stata quella di consentire lo svolgimento di 17 interventi in dichiarazione di voto che il presidente Palma ha annunciato.

Il mio appello è rivolto all'Assemblea e personalmente a ciascun senatore. Teniamo conto di cosa stiamo discutendo. Stiamo discutendo di una cosa molto seria e delicata. Io personalmente sento un dovere. Non so a quale convitato di pietra si riferisse il senatore Palma. Io non conosco convitati di pietra, né li ascolto. Lui avrà un altro costume, ma non è mio costume ascoltarli né tenerne conto. Io, però, mi rivolgo anche a lui. L'annuncio del senatore Palma di svolgere un intervento su ogni subemendamento, rispetto a una procedura veramente insolita, mi porta a chiamare ciò con il suo nome: è un comportamento ostruzionistico.

Vorrei, quindi, richiamare l'Assemblea al fatto che la serietà della questione che stiamo trattando francamente non merita un tale comportamento. (*Commenti del senatore Palma*). Il mio richiamo è, pertanto, approvare il provvedimento in esame nei modi e con i voti con cui l'Assemblea deciderà di farlo. Facciamolo, però, in un modo che non dia adito a interpretazioni sulla modalità ostruzionistica del nostro comportamento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Longo*).

**PRESIDENTE.** Presidente Zanda, per quanto riguarda la sua valutazione - la rispetto - su eventuali forzature, ricordo che prima alcuni colleghi hanno richiamato una norma regolamentare rispetto alla quale ci sono precedenti, come l'*Italicum*, che non occorre citare, dove è stata seguita una procedura di questa natura per consentire di subemendare un testo che aveva una significativa incidenza.

Approfondire un tema delicato che, in termini di coscienza, trova la sensibilità di tutti, credo sia una facoltà che la Presidenza ha esercitato nel rispetto del Regolamento e per favorire il raggiungimento delle migliori soluzioni.

**\*QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e riprendo logicamente quello che ci ha comunicato il presidente Zanda.

Egli ci ha detto che in Commissione è stato svolto un lavoro eccellente e approfondito; ne ha dato atto al senatore Caliendo. A questo lavoro ovviamente hanno partecipato i membri della Commissione, tuttavia esso è stato fundamentalmente smentito da un emendamento presentato direttamente in Aula.

Io ho ascoltato il dibattito che ha introdotto la giornata di oggi; se non ho compreso male le parole del collega Caliendo, lui ritiene che quel lavoro sia stato oggettivamente smentito. Questa dinamica si innesta su una situazione di fatto, senatore Zanda, sulla quale vorrei poi tornare nel corso del dibattito, ma che vorrei fosse chiara già in partenza: qui non è in corso un dibattito tra chi ritenga che la Shoah non sia stata un crimine orribile e chi ritiene invece che lo sia stata. Credo che quest'Assemblea su questo punto sia unanime nella condanna.

C'è un altro problema e questo prescinde da quanto è stato fatto in Commissione e richiede un

approfondimento in quest'Aula: il problema è se su temi di questo tipo sia possibile introdurre reati di opinione, ovvero se questi appartengono, anche quando colpiscono fattispecie come quelle di cui stiamo parlando, a una cultura non liberale, di cui abbiamo una traccia profonda in un codice che risale a un altro periodo della nostra storia, e pertanto vanno trattati con moltissima attenzione. Su questo ritengo che l'Assemblea possa, anzi debba essere chiamata a una riflessione autonoma. È questo il motivo per il quale, riservandomi poi di intervenire nel merito, ritengo che non ci debba essere alcun atteggiamento ostruzionistico, ma neanche alcuna fretta. La fretta non è consigliata né dalla procedura che è stata utilizzata nella interazione tra Commissione e Aula, né tanto meno dalla profondità della materia, perché come intervenire su questa materia è argomento sul quale in altri periodi sono stati spesi dibattiti parlamentari che sono durati mesi e mesi. Francamente se si spende qualche momento in più per discutere qualche subemendamento che è stato prodotto in una sosta di tre quarti d'ora non credo che sia un crimine e nemmeno una lesa maestà. *(Il senatore Compagna fa cenno di voler intervenire).*

**STEFANI** *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare il subemendamento 1.401/2, che abbiamo proposto (assieme al subemendamento 1.401/6) facendo seguito alla discussione che c'è stata sinora, che penso sia doverosa. Mi dispiace che il presidente Zanda ritenga che non sia opportuno aprire un minimo di discussione su questi subemendamenti a un emendamento che travolge completamente il lavoro fatto in Commissione. Credo che questo sia un appunto che non possa essere accettato o forse nemmeno tollerato.

Con il lavoro che è stato fatto in Commissione, peraltro raggiungendo ampi margini di maggioranza se non quasi di unanimità, al fine di dare un equilibrio all'intero sistema e riconoscendo che la legge Mancino desta talune perplessità, d'accordo quasi tutti i Gruppi parlamentari, se non tutti, si era ritenuto di inserire l'avverbio «pubblicamente».

**Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,45)**

*(Segue STEFANI)*. È un avverbio molto importante che a nostro avviso serviva a bilanciare la portata di una norma che altrimenti va a punire dei comportamenti che in sé non sono assolutamente pericolosi, così com'è stato rilevato giustamente dal senatore Palma. Per questa ragione, con il subemendamento 1.401/2 ne proponiamo il reinserimento. Altrimenti, qualora in una conversazione privata emergesse una considerazione come, ad esempio, visto che noi veneti ci riteniamo un popolo e quindi una sorta di etnia, dire che il popolo veneto per qualche ragione può ritenersi più abile o più efficiente di qualsiasi altro, si incorrerebbe in un crimine.

Ritenevamo che la legge Mancino fosse di per sé mal strutturata e necessitasse di un intervento e ciò che avevamo fatto in Commissione era un lavoro giusto. Trovarsi a sorpresa in Aula un emendamento come quello proposto dal presidente D'Ascola ci destabilizza. Nei corridoi si parlava di un emendamento del Governo e già ci aspettavamo di avere un termine per presentare i subemendamenti. Invece, solo per grazia del Presidente che ci ha concesso di presentare questi subemendamenti, abbiamo aperto una fase di dibattito, che doveva essere fatto in Commissione se si intendeva arrivare a questa formulazione della norma. Abbiamo sprecato ore di discussione e votazioni perché, quando arriviamo in Aula, viene tutto travolto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signori, questo non è un atteggiamento di correttezza politica e di collaborazione, né tra minoranza a maggioranza, né all'interno della stessa maggioranza, visto che gli emendamenti passati in Commissione, che prevedevano l'inciso «pubblicamente», erano stati proposti dalla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi riteniamo, quindi, non per fini ostruzionistici ma per considerazioni di merito, che la legge Mancino debba essere riequilibrata. Questo inciso era giusto e per questa ragione lo riproponiamo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**PRESIDENTE**. Per l'illustrazione possono intervenire il senatore Giovanardi o il senatore Compagna, dovete decidere.

**COMPAGNA** *(CoR)*. Avevo chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione dei subemedamenti. Quindi, intervenga per l'illustrazione.

COMPAGNA (CoR). Avevo chiesto di intervenire dopo i senatori Zanda e Quagliariello sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia superata quella fase.

COMPAGNA (CoR). Come vuole lei.

[GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signora Presidente, se il presidente Zanda prestasse un attimo di attenzione, vorrei dirgli che una delle cose surreali cui stiamo assistendo è che sono perfettamente d'accordo con lui. Lui ha detto che si tratta di colpire la negazione di un avvenimento.

Per cortesia, chiedo un attimo di attenzione dal senatore Zanda.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non possiamo costringere il senatore Zanda ad ascoltarla.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Però il collega gli impedisce di sentire.

Sono perfettamente d'accordo nel colpire la negazione di un fatto storico di una gravità mai vissuta nella storia dell'umanità come l'olocausto del popolo ebraico. Presidente Zanda, il problema è che l'abbiamo annacquato con altre 20.000 fattispecie. Infatti, quando si dice che la norma viene applicata alla negazione dei crimini di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto della Corte penale internazionale, se li si va a guardare, ci si accorge che sono ricompresi i genocidi, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Ebbene, dire che colpiamo con la stessa norma penale l'olocausto, l'abbattimento di case nel corso di un'operazione di militare - che pure è un crimine di guerra - o l'uccisione di una singola persona, mi sembra incredibile. Come facciamo a mettere nello stesso testo e punire con la stessa gravità di sanzione chi nega l'olocausto e chi nega una delle 20.000 fattispecie che sono già dinanzi ai tribunali internazionali in tutto il mondo, dalle guerre balcaniche ai disordini che capitano in Africa?

Colleghi senatori, ci vorrà un limite, anche nella tecnica legislativa, per non cadere nel grottesco! L'emendamento presentato dal presidente D'Ascola dice che si applica la reclusione da due a sei anni se «la propaganda» viene commessa «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». Ma la propaganda, se prendete qualsiasi dizionario, significa diffondere e divulgare. Si colpisce la propaganda se c'è il pericolo concreto che la propaganda venga diffusa? Si può scrivere per legge una cosa di questo genere, quando la propaganda per definizione è diffusione di qualcosa? È come dire che è lecito scrivere un articolo o un libro in cui si propagandano certe opinioni però non ci deve essere il pericolo che venga diffuso. Credo che chiunque dovesse vedere un testo di questo tipo, direbbe: cosa avete scritto? Ma di cosa state parlando?

Presidente Zanda, vorrei che qualcuno mi contestasse tutte le affermazioni che ho fatto prima e che riguardano i nostri emendamenti, che mirano a limitare l'intervento penale al genocidio e all'olocausto. Non estendiamolo a una ricerca storica sulle responsabilità coloniali dell'Italia in Africa e al carteggio tra Montanelli e Del Boca, oppure a tutte le vicende dei Balcani e a tutto ciò che è accaduto in quel contesto. Non estendiamolo!

Notizie ufficiali riportano di un signore che è stato incaricato, nel 2008, dalle Nazioni Unite, ovvero dal Comitato per i diritti umani, di redigere un rapporto su Israele in cui si dice che Israele è responsabile di pulizia etnica e di tutta una serie di fattispecie. Con l'approvazione dell'emendamento 1.401 si rientra in una logica per cui chi volesse contestare o negare, in un articolo, che Israele sia colpevole di pulizia etnica sarebbe perseguibile. Certo, in Commissione si è detto: uno dei tanti organismi italiani potrà fare la denuncia, poi, in tribunale, sarà eventualmente il magistrato a stabilire se quello che è stato detto è punito dalla legge, visto che si parla di pulizia etnica, di razzismo o si propaganda la negazione di un fatto. Ma è possibile che avvenga questo?

Chiederei anche di capire - e abbiamo presentato un altro emendamento in tal senso - perché la negazione sia penalmente punita come aggravante, mentre l'esaltazione dello stesso fatto no. Se lo nego, c'è l'aggravante, mentre se lo esalto, dicendo che hanno fatto bene, l'aggravante non c'è. Mi spiegate la logica con cui ci stiamo muovendo, rispetto a tutte queste fattispecie?

Il presidente Zanda dice di chiudere l'iter del provvedimento. Sono due anni che diciamo di chiudere, attraverso un dibattito che ha coinvolto anche altri Paesi. Il problema che riguarda la Francia e la Turchia è molto concreto: la Francia ha stabilito per legge che quello del popolo armeno è stata un genocidio; la Turchia, per legge, manda in galera chi dice che quello del popolo armeno è stato un genocidio. È un caso concreto di genocidio su cui due Paesi si sono scontrati: è un grande problema internazionale e c'è un grande dibattito. La Turchia può entrare in Europa, se nega quello che è accaduto? Ma se queste cose fondamentali, come l'olocausto e il genocidio, le annacquiamo tra decine di migliaia di casi, ognuno dei quali diventa oggetto della legge in esame, e se scriviamo che uno che propaga queste cose può essere anche condannato fino a sei anni di galera, se la propaganda la diffonde, allora, signor Presidente, credo si ponga anche una questione di dignità del Senato.

Nella precedente lettura, il Senato ha approvato una formula che aveva messo d'accordo quasi tutti; non me, ma quasi tutti. Personalmente, sono amico di Israele da sempre e ho detto ieri - e lo ridico oggi - che in queste norme vedo la concreta possibilità che l'unica vittima di questa normativa siano proprio Israele e il popolo ebraico, con l'interpretazione che verrà data al testo così come l'abbiamo scritto. Il Senato aveva trovato delle formule comunque giuridicamente soddisfacenti, ora pensiamo di approvare una norma che si sottopone non alla critica, ma al ridicolo, perché questa storia della propaganda che diventa reato se viene diffusa è una roba da Totò. Scusate, ma diventa un *nonsense*. Arriveremo a parlare di queste cose da Crozza.

Quindi, presidente Zanda, direi che sarebbe saggio fare esattamente il contrario: essendo il tema delicato e visto che si era trovata un'intesa, si dovrebbe tornare in Commissione per trovare ancora un'intesa e portare in Assemblea un testo che non sia così divisivo. Ma chi divide non è mica chi ha lavorato in Commissione, non sono mica i membri della Commissione! Qualcuno ha dichiarato che con la norma approvata quasi all'unanimità dal Senato, la volta scorsa, si cancellano decine di processi, vi chiedo: ma di quali processi stiamo parlando? Quali processi sono attualmente in corso per la violazione della legge Mancino? Dove sono le decine di processi e le persone che dovrebbero farla franca rispetto alla violazione della legge Mancino? Dove sono? Chiediamo all'Ufficio studi di fare una ricognizione: c'è qualche processo in corso in Italia? È vero che, come ha scritto la Presidente della Commissione giustizia del Senato, con il testo che avevamo scritto, avremmo salvato decine di persone dalla giusta punizione?

PRESIDENTE. Forse si riferisce alla Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Sì, signora Presidente, alla Presidente della Commissione giustizia della Camera, certamente. È stata pubblicamente esternata una critica pesantissima ai senatori, che si sarebbero dati da fare per togliere, all'interno dei processi, la giusta condanna a chi aveva violato la legge Mancino e stamattina qui nessuno è in grado di dire se vi sia una persona che sia oggi sotto processo. Noi, invece, se approviamo questo testo, intendiamo correre il rischio di mettere sotto processo decine di persone che esercitano semplicemente il loro diritto di propagandare delle idee. Certo, per diffonderle, dico per l'ennesima volta.

Presidente Zanda, è mezzogiorno, vogliamo continuare? Continuiamo, ma non si può neanche negare la presentazione di emendamenti come, per esempio, l'emendamento che dice: limitiamo queste sanzioni all'olocausto e al genocidio, tiriamo via i crimini di guerra, perché non me la sento moralmente, culturalmente e politicamente di avallare che l'abbattimento di case durante un'operazione di guerra abbia la stessa pena, nelle fattispecie che abbiamo indicato, dell'olocausto. Come facciamo a mettere sullo stesso piano la più grande tragedia dell'umanità con altre mille fattispecie?

Credo che tornare in Commissione, rivedere il provvedimento e riportare un testo unitario sia la cosa più saggia che possiamo fare, anche per non essere in contraddizione con noi stessi, con un Senato che qualche mese fa aveva votato all'unanimità un testo che oggi viene stravolto.

**BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il subemendamento 1.401/12 intende rimuovere l'aggettivo «concreto» (vorrei poi sapere quale sia un pericolo non concreto). L'emendamento vuole dare una maggiore snellezza al testo in quanto, a mio avviso, si tratta



di un aggettivo del tutto superfluo, che potrebbe essere rimosso.

Vorrei altresì ricordare che la pericolosità e la concretezza saranno sicuramente valutate dal giudice nel suo potere discrezionale.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, con l'emendamento 1.401/14 si ridurrebbe l'applicazione di queste norme alle sole fattispecie per le quali queste norme sono nate, sono state ideate e ipotizzate e, cioè, la Shoa. Ciò avviene facendo riferimento a norme internazionali e questo, tra l'altro, ridurrebbe tutti i problemi citati, connessi al testo così come sarebbe modificato dall'emendamento 1.402 del presidente D'Ascola.

Colgo l'occasione per dire quello che avevo già chiesto di dire in discussione generale sugli emendamenti all'articolo 1. Mi associo a quanto è stato detto sul fatto che un disegno di legge, che parte come iniziativa dei vari Gruppi già nella scorsa legislatura e che dovrebbe vedere e aspira a vedere la concordia di tutti i Gruppi, venga completamente cambiato da un emendamento che esclude tutti gli altri, un emendamento che viene concordato non so tra chi, ma di sicuro con nessuno del mio Gruppo, non mi sembra un buon modo di condurre le cose.

Trovo sbagliato e improduttivo voler ridurre anche questo tema al solito duello maggioranza-opposizione. Spero pertanto che con il lavoro che si farà adesso si possa, in qualche modo, rimediare.

Mi permetto anche di sottolineare un emendamento, oltre a quelli che sono stati presentati dai colleghi del mio Gruppo, che condivido pienamente. Mi riferisco all'emendamento 1.401/12, che propone di sostituire le parole: «che ne derivi» alle parole: «che derivi». Effettivamente, il verbo derivare è intransitivo, pertanto tale emendamento, presentato dai senatori Battista e Orellana, mi sembra molto appropriato.

[PRESIDENTE](#). I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

[COMPAGNA](#) (*CoR*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[COMPAGNA](#) (*CoR*). Signora Presidente, essendo anch'io un sottoscrittore degli emendamenti, vorrei intervenire.

[PRESIDENTE](#). Senatore Compagna, lei è sottoscrittore insieme al senatore Giovanardi. È già intervenuto il senatore Giovanardi ed è ammesso un unico intervento in sede di illustrazione degli emendamenti.

[COMPAGNA](#) (*CoR*). Chiederò allora di intervenire in dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e subemendamenti in esame.

[CAPACCHIONE](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.401. Formulo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, mi consenta una breve replica, che mi ero riservata di svolgere dopo l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

Si tratta di un provvedimento che giunge in Senato in terza lettura e che ha visto confrontarsi due proposte di intervento diverse, direi opposte, tra la Camera e il Senato. In Commissione giustizia, nel corso di questa terza lettura, ci siamo chiesti se ci fosse la possibilità di individuare un ambito di intervento che fosse un ambito mediano tra quello che è stato individuato alla Camera e quello che è stato individuato al Senato. Il Governo si era rimesso alla Commissione ed aveva auspicato un'ulteriore riflessione, che giunge in quest'Aula con la proposta del senatore D'Ascola, sulla quale il Governo esprime parere favorevole.

In Commissione e poi di nuovo qui in Assemblea, il senatore Caliendo in particolare ed in Aula oggi, con grande puntualità, anche il senatore Nitto Palma hanno posto un altro tema, che però esula dal contenuto stringente di questo intervento legislativo: l'armonizzazione delle pene sui reati di istigazione. Il Governo raccoglie questo invito alla riflessione e si dichiara disponibile ad approfondire questo tema. In merito alla proposta specifica, ritiene invece che la soluzione individuata sia una buona

soluzione di compromesso.

Pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.401 del senatore D'Ascola ed invito al ritiro o esprimo parere contrario sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.400.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**\*QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, pensavo non ci fosse bisogno di scomodare Voltaire per affermare che questo è un disegno di legge profondamente sbagliato. Tuttavia dopo aver ascoltato il senatore Zanda, e soprattutto dopo avere ascoltato il compromesso sul compromesso del compromesso che ci è stato proposto dal sottosegretario Chiavaroli (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Giovanardi*), credo che di Voltaire ci sia assolutamente bisogno.

Come tutte le leggi sbagliate, anche questo provvedimento rischia, tra le altre cose, di produrre effetti assolutamente opposti a quelli che si prefigge: Popper le avrebbe chiamate conseguenze inintenzionali. E poiché è proprio alle più giuste delle battaglie di merito che si fa maggior torto se le si combatte con un metodo sbagliato, vorrei che ci sforzassimo di separare i piani. Per questo dico che è tanto più un dovere opporsi a questo disegno di legge, e chiedere che sia integralmente soppresso, quanto più si considerano ignobili e aberranti le teorie che si intende mettere fuori legge. Su questo la mia opinione è anche più estrema di quella del collega Giovanardi: per quanto mi riguarda non c'è nemmeno da operare una distinzione tra la Shoah e le altre fattispecie.

Premetto insomma - per fugare preliminarmente ogni dubbio - che ritengo la tesi negazionista, quella sull'inesistenza della Shoah, abietta, ridicola e insostenibile sul terreno del confronto logico-storico. Coloro che se ne fanno portatori sono oggettivamente dalla parte del torto. Tuttavia, mettere le opinioni fuori legge non è la strada giusta per contrastare i cattivi pensieri; anzi, è vero il contrario.

Al di là delle contraddizioni e delle aporie insite nel testo in discussione, che si innesta su una legge che sarebbe essa stessa da riconsiderare, la legge Mancino; al di là del balletto su una modifica che quantomeno avrebbe attutito i rischi; al di là della vaghezza di una formulazione che, riferendosi genericamente al genocidio, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità, investirebbe non solo la storiografia ma anche il dibattito sulla geopolitica attuale, stante la complessità e talvolta la schizofrenia del contenzioso internazionale in materia; al di là di tutte queste motivazioni specifiche, vi sono a mio avviso, signor Presidente, ragioni di fondo per opporsi a questo disegno di legge.

Innanzitutto una contrarietà di principio al reato di opinione, anche l'opinione più aberrante, come in questo caso. L'opinione non è un reato, mai. E la storia ci insegna che contrastare i cattivi pensieri comprimendo la libertà è il modo migliore per alimentarli. Diverso è il caso della diffamazione; diverso, ovviamente, è il caso dall'incitamento a delinquere o a commettere concretamente atti di discriminazione per motivi razziali, civili, nazionali o religiosi. Ma qui ci troviamo in altri ambiti del diritto penale che sarebbe bene non confondere con la sfera delle opinioni, che al diritto penale io credo debbano rimanere totalmente estranee.

Le opinioni si combattono con le altre opinioni; si combattono nelle aule delle scuole, delle università, non in quelle dei tribunali. Si combattono con le parole, con i mezzi di diffusione delle stesse; si combattono con la cultura, con l'esempio, con la memoria e con l'educazione. Non si combattono con la galera, mai.

In secondo luogo, nelle maglie di norme di questo tipo, soggette ad ampia discrezionalità

interpretativa, le migliori intenzioni del legislatore potrebbero produrre conseguenze differenti, come la messa fuori legge non solo del pubblico confronto su temi molto controversi della nostra attualità, ma anche di pagine di dibattito culturale e storiografico su frangenti della storia non solo italiana. Ad esempio, sullo stalinismo vi sono opinioni che rimuovono o anche giustificano il genocidio e i crimini contro l'umanità perpetrati dal regime comunista: ho letto quelle pagine nei manuali di storia e non le condivido, ma non vorrei mai che fossero catalogate come reato.

Infine - ed è un tema che come legislatori ci interpella direttamente - credo che il disegno di legge in esame si iscriva in una più generale tendenza a credere che con lo strumento penale si possano risolvere tutti i mali della società. Non è così e, così facendo, stiamo progressivamente distorcendo la natura stessa del diritto penale.

Signora Presidente, colleghi, trovo molto preoccupante che il legislatore tenga sempre meno conto del principio di tassatività delle norme incriminatrici che scaturisce dal nostro ordinamento costituzionale. È sfido chiunque a dimostrare cosa ci sia di tassativo nel provvedimento in esame che a tutti gli effetti è una legge bandiera, destinata nel migliore dei casi a restare disapplicata e, nel peggiore, a produrre assurdità.

Se tutto è penale, alla fine nulla sarà penale. È difficile pretendere più sentenze in tempi più rapidi e capi d'accusa più puntuali e specifici se si continua a produrre norme dalla cui interpretazione si può ricavare tutto e il contrario di tutto e a devolvere alla giustizia penale dall'autocertificazione per il canone Rai alle opinioni, per sballate che siano, sulla storia e sull'attualità.

Signora Presidente, non ce la prendiamo poi con i magistrati se produciamo leggi di questo tipo. In un'Assemblea in cui tutti si dicono liberali è forse bene che un'opinione come questa, per quanto minoritaria e per quanto l'emendamento in esame sia destinato a essere sconfitto, entri e si faccia sentire. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL), FI-PdL XVII e CoR*).

[COMPAGNA \(CoR\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COMPAGNA \(CoR\)](#). Signora Presidente, il Gruppo Conservatori e Riformisti voterà certamente a favore dell'emendamento, di cui apprezza le motivazioni.

Desidero però segnalare, sulla base di quello che ha detto l'esponente del Governo, una sgradevole e sguaiata mancanza di rispetto nei confronti del nostro Gruppo avvenuta nelle ultime quarantott'ore in Senato. Tutti (anche il rappresentante del Governo, che è lo stesso) ricorderanno che l'altro ieri, nel corso della discussione generale nella quale il nostro Gruppo ha avuto l'onore e, se me lo consentite, il prestigio di intervenire, con l'amico senatore Liuzzi, esprimendo, così come l'80 per cento degli altri intervenuti, il massimo favore non solo per la serietà, collega Zanda, ma anche per l'onestà di intenti con cui si era lavorato in Commissione. Tutto era incentrato sulle benemerienze del termine «pubblicamente».

Apprendo invece - l'ho appreso questa mattina dal rappresentante del Governo - che l'Esecutivo, si è appiattito, evidentemente, non sulle posizioni del dibattito a cui aveva partecipato in Senato, ma su un'intervista della Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed ha pensato di dover trovare una mediazione tra il «pubblicamente» che la Camera non aveva inserito e il «pubblicamente» che la Commissione del Senato ha invece introdotto, e che questa andasse trovata in Commissione. Benissimo, ma la rappresentante del Governo era presente come me quando la proposta di ritorno in Commissione è stata bocciata dall'Assemblea.

Per questo provvedimento, domando come sia allora possibile che l'unico rappresentante del mio Gruppo in Commissione giustizia, che tra l'altro aveva parlato per quanto possibile a favore della norma, il senatore Liuzzi, in quanto membro della Commissione 7a e non della Commissione giustizia, non sia stato minimamente avvisato. Meno ancora è stato avvisato - e non posso credere alla sua mancanza di buona fede - il vecchio amico Tito Di Maggio, membro della Commissione giustizia, che il collega D'Ascola non ha sentito il dovere d'ufficio di informare di questo emendamento. Lo stesso sento che è capitato alla senatrice Stefani.

Ecco, allora, quello che volevo dire prima sull'ordine dei lavori: non è la prima volta che capita. Io rispetto le esigenze di unità di un Gruppo, di un partito, quello di maggioranza, ma queste non cancellano, almeno sul piano dell'informazione, le prerogative dell'Assemblea. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

Ecco perché, senatore Zanda, lei non può definire ostruzionismo il fatto che, quando questa mattina abbiamo saputo dell'emendamento - io l'ho saputo casualmente, incontrando alle 9,25 la collega Amati, che cortesemente mi ha fatto vedere il testo del senatore D'Ascola - si riaprisse una discussione. Ma siamo seri! Alcuni colleghi hanno proposto come subemendamento, invece che «in concreto pericolo» soltanto «in pericolo». Io non metto in dubbio che il senatore D'Ascola sia un grande compilatore e non lo dico nel senso denigratorio al quale forse alludeva il collega Palma; se, però, non ci fosse mai stato il «pubblicamente» e fossimo partiti dalla formulazione «propaganda con concreto pericolo di diffusione», probabilmente un minimo di discussione parlamentare ci avrebbe fatto approdare al «pubblicamente».

La verità è che in questo provvedimento ci sono molte, molte ipocrisie; non la nostra e di nessuno del nostro Gruppo e se il collega Zanda ci volesse invitare, insieme a Caliendo, a casa sua, stia tranquillo che nessuno di noi dirà bestemmie sulla non esistenza della Shoah. Ma l'utilizzazione della giurisdizione internazionale per delegittimare lo Stato di Israele è un movimento politico: si chiama BDS, opera a Ginevra e alle Nazioni Unite, forse è una vecchia idea di un vecchio segretario delle Nazioni Unite, Waldheim (il nome dovrebbe dire qualcosa).

Ecco le ragioni per le quali abbiamo molte difficoltà a non votare per gli emendamenti. Sul voto del provvedimento mi pronunzierò in sede di dichiarazione di voto finale. Comunque rimpiangiamo, senatore Zanda, quel grande Paese, gli Stati Uniti d'America, dove approvare una legge contro la libertà d'opinione non solo preclude i voltairismi ben calibrati dell'amico Quagliariello, ma è una garanzia in sé di incostituzionalità. Invece qui si è sostituito il «pubblicamente» con una ginnastica lessicale - dico bene, collega Palma? - ricavata da una precedente sentenza della Corte costituzionale. Di qui il nostro voto a favore dell'emendamento. (*Applausi dai Gruppi CoR, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e LN-Aut*).

**D'ANNA** (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**D'ANNA** (*AL-A (MpA)*). Signora Presidente, non so quale sarà l'orientamento del mio Gruppo, ma su queste tematiche che hanno un valore inestimabile e che riguardano la libertà di espressione e di opinione di una Nazione ritengo che non ci possano essere vincoli di alcun tipo.

Sottoscrivo appieno quello che ha testé illustrato in Assemblea il senatore Quagliariello e, se me ne dà il permesso, vorrei sottoscrivere il suo emendamento, aggiungendo solo una considerazione. Se noi avessimo fatto, invece di questo obbrobrio liberticida, una legge nella quale il Ministro della istruzione, dell'università e della ricerca avesse reso obbligatoria la lettura del «Diario» di Anna Frank, noi avremmo propagandato, nel senso più nobile del termine, quelle idee e quegli avvenimenti che, di per se stessi, come fatto culturale, sarebbero stati il primo deterrente contro la propalazione o il sostegno di idee strampalate. Il senatore Quagliariello ha ragione, perché in uno Stato di diritto, in uno Stato libero, vale la massima di Voltaire: «Signori, non sono affatto d'accordo con quello che dite, ma darei la mia vita perché voi possiate continuare a dirlo».

Questa legge non serve a niente, se non a mettere un ulteriore grimaldello nelle mani dell'unico potere che esiste in Italia inconfidente ed irresponsabile, il potere della magistratura, mentre il potere politico legislativo parlamentare è ormai ad esso succubo e prono. (*Applausi dei senatori D'Alì, Giovanardi, Perrone e Ruvolo*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.400, presentato dal senatore Quagliariello e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/1, sostanzialmente identico all'emendamento 1.401/2.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Senatore Zanda, fino a quando, per una denegata ipotesi, il popolo italiano non renderà effettiva con il *referendum* la riforma costituzionale e fino a quando non vi sarà la nuova legislatura con l'Italicum, questo, sia pur in termini desueti, si chiama tuttora Parlamento e non "zittamento".

**CROSIO** (*LN-Aut*). Bravo!

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Con la conseguenza, senatore Zanda, che lei e i suoi colleghi dovete usare la pazienza di ascoltarci; e il parlare non sempre si ispira a fini ostruzionistici.

Senatore Zanda, prendo atto con favore che non è suo costume adeguarsi ai desideri dei invitati di pietra; non l'avevo detto, e le ricordo il detto sull'*excusatio non petita*. Sicuramente, come lei mi ha accusato, non è mio costume seguire i *Diktat* dei invitati di pietra: se ho un difetto, è quello di fare a viso aperto tutto quello che ritengo di dover fare.

Signori senatori, il discorso è molto semplice e vi chiedo un attimo di attenzione. L'articolo 3 della cosiddetta legge Reale, alla lettera *a*), per la parte che qui interessa, afferma che è punito con la reclusione fino ad un anno a sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il che equivale dire che se io istigassi il senatore Caliendo ad uccidere il senatore Malan non incorrerei in alcuna pena se il senatore Caliendo, evidentemente, avesse la bontà di non accogliere l'istigazione. Ciò perché il nostro codice penale, all'articolo 115, impedisce la punibilità dell'istigazione non accolta. Se invece dicessi al senatore Caliendo «uccidi il senatore Malan, perché è di religione valdese», in questo caso sarei punito con la pena fino a un anno e sei mesi, non perché ho istigato all'omicidio, ma perché ho istigato al massimo dell'atto di discriminazione nei confronti del senatore Malan, non in quanto senatore, ma in quanto di religione valdese. Questo è il punto in discussione.

Si potrà dire che l'istigazione deve avere delle connotazioni per essere apprezzabile penalmente: non può essere solo un dire fra due persone, anche se l'istigazione è in genere l'atto che uno compie verso un'altra persona. Tuttavia, nel momento in cui, come nell'emendamento 1.401 del senatore D'Ascola, vediamo che al comma 3-*bis* la punibilità viene condizionata al fatto che l'istigazione sia tale da cagionare un concreto pericolo, automaticamente per le ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), il cagionare il concreto pericolo non è più richiesto, quindi è sufficiente una mera istigazione, il mero fatto verbale di invitare a compiere qualsivoglia tipo di atto di discriminazione verso una persona, perché di religione diversa, di etnia diversa, di colore diverso e quant'altro, per avere una punibilità. Intendo dire che un fatto assolutamente interno alla sfera privatistica, che di per sé non assume rilevanza penale per tutti i delitti anche i più gravi, verrebbe ad assumere rilevanza.

Voi comprendete che dalla legge Reale ad oggi i tempi sono cambiati, il clima è diverso e chi parla di processi in corso, al di là dell'affermazione non ne riesce ad indicare alcuno. Inoltre, quand'anche vi fosse un processo in corso perché privatamente Tizio, all'interno di un salotto, ha invitato Caio a commettere un atto di discriminazione, trovereste voi giusto questo, alla luce del fatto che un analogo comportamento nei confronti di un reato di omicidio o di terrorismo non prevede alcuna punibilità, quando l'istigazione non è commessa pubblicamente? Per questo avevamo inserito il termine «pubblicamente», che chiediamo di inserire nuovamente per cercare di limitare l'apprezzabilità penale ai fatti che veramente la meritano, per cercare di rendere questa norma sintonica al sistema che, ripeto, non punisce la mera istigazione se non accolta.

Avevo parlato di un invitato di pietra. Io non ho timore. Perché l'onorevole Ferranti non ha detto le stesse cose quando questo provvedimento è giunto alla Camera? Perché, quand'è giunto alla Camera, in Commissione non ha modificato il termine «pubblicamente»? Non era forse all'epoca ugualmente esistente il pericolo del venir meno di tanti procedimenti penali? Diciamoci le cose come stanno. È

forse un discorso personalistico per far prevalere la propria opinione rispetto agli altri? Se dovesse essere così, l'onorevole Ferranti sa che il Senato ancora esiste e non è stato abolito? Come faranno oggi i colleghi della Commissione giustizia del Partito Democratico, che hanno votato entusiasticamente l'inserimento del termine «pubblicamente» su un emendamento presentato dalla relattrice, a cambiare idea? Rendere punibile l'istigazione semplice, non accolta e non pubblica, alle lettere *a)* e *b)* significa infatti cambiare idea e fare l'esatto contrario di quello che avete fatto in Commissione. Certo lo potrete fare, ma allora, senatore Zanda, forse non sarà suo costume seguire i *Diktat* del invitato di pietra, ma, se dovessimo assistere a qualcosa del genere, sarà - ahimè - costume di appartenenti al suo partito.

Vorrei dire un'ultima cosa. La Costituzione assegna piena autonomia legislativa alle due Camere, il che equivale a dire che sul piano del garbo istituzionale non sono consentite interferenze da una Camera all'altra. Trovo assolutamente grave che il Presidente della Commissione giustizia della Camera, al di là dei toni usati nei confronti di quel galantuomo del senatore Caliendo, abbia potuto fare l'intervanto che ha svolto, affermando senza dati di fatto che l'inserimento del termine «pubblicamente» faceva venir meno una serie di processi ed era ispirato a chissà quale recondita e non dicibile ragione.

Cercate di capire che le norme penali si ancorano alla libertà personale. Cercate di capire la cosa più semplice di questo mondo: la giustizia non bussa sempre alla porta del vicino, ma può venire a bussare a casa vostra, e quando busserà - se busserà - a casa vostra (non ve lo auguro), vi renderete conto dei guasti che state combinando con norme di questo genere (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Crosio*).

**STEFANI** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STEFANI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione sul subemendamento 1.401/2.

Come ho detto prima in sede di illustrazione, ritengo che sia da esaminare e riprendere in considerazione quella che - come ho ricordato prima - è stata una decisione assunta dalla Commissione a larghissima maggioranza. Riteniamo, anche per le ragioni espresse dagli illustrissimi colleghi, ben più preparati di me anche sul piano giuridico, che l'inserimento di un avverbio come «pubblicamente» alla lettera *a)*, quindi nel caso di propaganda, possa essere un modo per riequilibrare la portata di una norma che già di per sé desta perplessità che avevano portato a sollevare anche delle eccezioni di incostituzionalità.

Riteniamo che, affinché sia previsto un reato, vi debba essere comunque una pericolosità nella condotta, altrimenti non si comprenderebbe come riuscire a tutelare l'interesse e il bene sottesi a quella norma. Riteniamo che non si debbano ravvisare ipotesi, che potrebbero eventualmente assurgere alla fattispecie di reati di opinione, se queste non sono concretamente idonee a produrre un evento negativo, ciò a prescindere dalle possibili classificazioni di tipo giuridico tra reati di pericolo concreto o astratto. Nel caso di specie riteniamo che effettivamente questo inciso possa essere utile, opportuno e necessario affinché si possa ridiscutere di una norma che - ripetiamo - già di per sé è complessa, ma che in questa maniera riuscivamo a contemperare.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, è evidente che a questo punto cercheremo, nei limiti del possibile, di svolgere una funzione di riduzione del danno rispetto - senatore Zanda, mi permetta, siamo in Senato - alla vergogna che questo Senato sta compiendo, con l'aggravante che è la seconda o la terza volta che sconfessa se stesso.

Infatti, se il Senato non fa passare questo subemendamento, come accadde già con l'omicidio stradale, il Senato voterà contro una sua deliberazione, assunta in Assemblea dopo un dibattito serrato, su questioni che avevano trovato unanimità. Oggi, se viene bocciato questo subemendamento sull'avverbio «pubblicamente», è il Senato che rimangia le sue stesse dichiarazioni, quindi nega, visto che siamo in tema di negazionismo, un'azione che aveva portato convintamente a circoscrivere la

possibilità del reato.

Ma perché è una vergogna? Giustamente si è parlato dell'Olocausto, ma vorrei leggervi una fattispecie che il Senato della Repubblica parifica all'Olocausto del popolo ebraico e sarebbe, in caso di guerra, «dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili, e cioè proprietà che non siano obiettivi militari».

Io sono stravolto. L'Olocausto di sei milioni di persone viene parificato alla fattispecie di chi in guerra colpisce una singola proprietà privata, che è crimine di guerra sulla base dell'articolo 8 dello statuto della Corte penale internazionale che noi richiamiamo. Noi attribuiamo la pena detentiva fino a sei anni a chi nega l'Olocausto e attribuiamo la stessa identica pena a chi nega che in una determinata fattispecie un esercito abbia con le ruspe rimosso alcune case. Si può obiettare però che ci deve essere la questione etica e razziale. Appunto, come vi ho dimostrato: Stati sovrani come l'Iran, rappresentanti delle Nazioni Unite e organismi internazionali hanno dichiarato che lo Stato d'Israele è razzista e che compie pulizia etniche. Quindi, questa fattispecie che noi richiamiamo si inserisce all'interno di un discorso nel quale queste azioni, se vengono negate, rientrano nella fattispecie penale indicata, che non deve neanche più avvenire pubblicamente. Noi siamo persone liberali, però non ho capito prima i voti di alcuni Gruppi. Qualcuno mi spiegherà come si faccia a passare una legge - se passerà - che dice che uno può propagandare un'idea purché non ci sia il concreto pericolo di diffusione. Io propagando un'opinione, però c'è l'aggravante se la propaganda diffonde la mia idea. Una cosa è l'istigazione, su cui giustamente più colleghi si sono richiamati, ma noi non colpiamo solo l'istigazione, ma la propaganda di idee, che può essere contenuta anche in un articolo. Ho ricordato prima tutta la questione aperta del nostro colonialismo a partire da Giolitti. Non era l'Italia fascista quella che intervenne in Libia e si macchiò sicuramente di delitti, ma si può difendere la politica italiana di quell'epoca, che probabilmente era fondata tutta sulla concezione di una supremazia etnica? Purtroppo la storia del Risorgimento era questa. Anche i piemontesi pensavano ai meridionali come a un'etnia inferiore; lo dicevano e lo scrivevano, ma - vivaddio - se ha ragione Del Boca o Montanelli lo stabilirà la storia e non i giudici con le loro sentenze.

«Pubblicamente» è il minimo che si possa mettere per dare un senso a questa norma. Quindi, noi voteremo convintamente a favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/1, presentato dai senatori Palma e Caliendo, sostanzialmente identico all'emendamento 1.401/2, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo gli studenti e i docenti del Liceo delle scienze umane «Virgilio» di Pozzuoli, nella Città metropolitana di Napoli. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 12,39)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/3.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Sono certo che il senatore Zanda avrà pazienza per questo mio nuovo intervento.

Volevo precisare una cosa. Senatore Compagna, quando ho utilizzato l'aggettivo «compilativo», non avevo alcun intento denigratorio nei confronti di chi aveva presentato quell'emendamento. Quindi, per il futuro, le sarei grato se non seguisse gli *input* del noto Enzo Jannacci, il quale in una sua canzone diceva: «Quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah!». Non c'era alcun intento denigratorio.

Prendo atto, sulla base delle parole del Sottosegretario, che l'indicazione «in modo che derivi concreto pericolo» sia una soluzione mediana.

A dire la verità, signor Sottosegretario, non è una soluzione mediana. Ho già citato la sentenza della Corte costituzionale del 1970, in cui sostanzialmente si dice che l'istigazione pubblica può essere punita, a condizione che sia tale da cagionare un concreto pericolo. Stiamo dunque dicendo, in modo diverso, la stessa identica cosa. Comunque sia, a me va bene: diciamo che è una soluzione mediana. In virtù di questa soluzione mediana, chi istiga, fondandosi sulla Shoah, a compiere atti di discriminazione o quant'altro, in modo da cagionare pericolo, è punito da due a sei anni. Perché una analoga soluzione mediana non si può scegliere anche per l'istigazione nelle altre due ipotesi base di reato? Perché per le altre due ipotesi base di reato si deve punire un'istigazione *tout court*, anche priva di qualsiasi capacità di creare un concreto pericolo di diffusività? Perché questo lo vorrei comprendere da voi! Abbiamo dunque vari tipi di istigazione nel nostro sistema: un'istigazione non punibile, ai sensi dell'articolo 115 del codice penale, un'istigazione punibile, ai sensi dell'articolo 3 della legge Reale, un'istigazione punibile solo a condizione che sia pericolosa, ai sensi del comma 3-*bis* della legge Reale, così come voluto dal senatore D'Ascola. Vi rendete conto che ciò non ha senso?

Mi scuserà il senatore Malan se faccio sempre riferimento alla sua persona, ma che senso ha prevedere che, se istigo il senatore Caliendo a commettere un atto di discriminazione nei confronti del senatore Malan, di religione valdese, vengo punito anche se questa istigazione non è tale da cagionare alcun pericolo? Se è una soluzione mediana, signor Sottosegretario, se è una soluzione di buon senso? e abbiamo già detto che non lo è, ma ove mai lo dovesse essere - non sarebbe allora ugualmente mediano e di buon senso inserire nelle altre due ipotesi base di reato questa postilla, questa qualificazione dell'istigazione, ovvero prevedendo anche in questo caso che essa sia compiuta in modo da cagionare concreto pericolo o, se si vuole, in modo da cagionare pericolo, quindi parlando di pericolo del pericolo, con un'ampia discrezionalità da parte del giudice?

Come potete voi consentire il permanere in vita di una norma, che conferisce apprezzabilità penale, in termini anche pesanti, fino a quattro anni, come recita la lettera *b*), quando quella istigazione rimane un fatto assolutamente circoscritto al privato o, nella sua ipotesi massima, semplicemente a due persone.

Credo che questo sia, per così dire, un emendamento di buonsenso, tenendo presente che la sanzione penale va a comprimere la libertà personale dei soggetti e che, per comprimere la libertà personale dei cittadini, forse sarebbe necessario che i fatti abbiano realmente una loro lesività.

Mi riferisco ai cittadini, a quei cittadini cui spesso si richiama il Movimento 5 stelle. Non vi rendete conto, voi che fatte tanta opposizione a parole nei confronti del Partito Democratico, che con il vostro voto positivo a norme di questo genere non fate altro che portare acqua al mulino del Partito Democratico? Se ritenete che debba essere punibile un'istigazione priva dei connotati di pericolosità, vi invito a votare un mio emendamento successivo, che toglie all'emendamento D'Ascola questo elemento della diffusività e della pericolosità. Se l'istigazione deve essere punita, in questi casi, sempre e comunque, lo si tolga pure, come previsto da tale emendamento, e si punisca qualsiasi istigazione, qualunque essa sia, di tipo privatistico, che sia fondata o no sulla Shoah o sulla negazione di crimini di guerra, in modo da consentire un'unicità di trattamento ai diversi cittadini in ordine a comportamenti che vengono considerati penalmente apprezzabili.

Come potete non rendervi conto del fatto che la circostanza aggravante aumenta la sanzione con riferimento ad una circostanza che aggrava il fatto base, non modificando il fatto base, non modificando l'istigazione semplice in un'istigazione che crea concreto pericolo? Ma, quando arriveremo a quell'emendamento, vi rivolgerò cortesemente e nuovamente l'invito.



**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, vedo che il collega Palma, giustamente, si preoccupa di circoscrivere l'istigazione in maniera tale che essa debba avvenire pubblicamente e non sia considerato istigazione anche un colloquio fra due persone, cioè un fatto privato. Io mi preoccupo di questo e voterò a favore dell'emendamento. Ma mi preoccupo di più del fatto che l'idea, che non è un'istigazione, venga colpita penalmente con un'aggravante. Siamo in Parlamento ed io esprimo le mie idee. Non mi meraviglia il fatto che, da un settore che ha una storia totalitaria ed antidemocratica alle spalle, provengano proposte di questo tipo, perché questo è in sintonia con una certa storia; evidentemente gli anni passano, ma l'idiosincrasia per la libertà e per le opinioni degli altri rimane, solo che, una volta, si applicava con le tragedie della storia, adesso si applica con battute che forse andrebbero bene per Checco Zalone.

Ora, poiché molte persone ci ascoltano (non è vero che i lavori del Parlamento non siano seguiti) e poiché, quando torneremo a casa, dovremo spiegare quali modifiche abbiamo apportato al codice penale, in maniera comprensibile, in modo che qualsiasi persona e qualsiasi cittadino capisca quando rischia sei anni di galera, ripeto quello che stiamo per votare e che noi cerchiamo di emendare: «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, vengono commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». Chiaro?

Propagandare un'idea, secondo il vocabolario, significa svolgere un'attività di diffusione o di apostolato. Si chiama tautologia? Penso di sì. Dunque, se uno propaganda un'idea, sicuramente commette reato se c'è un concreto pericolo di diffusione di quell'idea. Ma è evidente che, se scrivo un articolo e voglio propagandare un'idea, con chi la propagando? Se voglio propagandare un'idea, a chi la propagando, a me stesso? Posso mettermi davanti allo specchio e parlare con me stesso, come i dissidenti sovietici di una volta (anche se poi quest'idea la scrivevano, ad esempio in una poesia, e la facevano circolare clandestinamente in una cerchia di intellettuali, ecco che c'era già un'attività antisocialista). Quindi, se propagando le mie idee in un articolo oppure in un libro, in cui contesto la ricostruzione storica delle migliaia di episodi che voi volete tradurre in un crimine, e se pubblico questo libro, c'è un concreto pericolo di diffusione? Ma va! Le idee che vengono scritte sono sottoposte ad un concreto pericolo di diffusione. Non è necessario che io le diffonda; il solo fatto che io le pubblichi o che scriva un articolo mi costa fino a sei anni di carcere.

Persone che ci ascoltate da casa, le cose che ho detto prima e che dico adesso nessuno le contesta. Nessuno spiega perché si debba far passare questa vergogna di paragonare l'Olocausto ad altre migliaia di casi, alcuni dei quali bagattellari rispetto a quella tragica esperienza storica.

Se vi leggo le cose che vi ho letto - suggerisco a Checco Zalone di riprenderle come *gag* di un suo spettacolo - qualcuno forse può dirmi che non sono scritte così? Silenzio, perché non lo potete smentire; è agli atti: sono le cose che qualcuno, nella notte, ha scritto, scavalcando l'intera Commissione e facendo trovare tutta l'Assemblea in un grande imbarazzo. Infatti, chi ha una qualche esperienza di Parlamento capisce benissimo che le cose che si stanno dicendo sono talmente ovvie che vedo la sofferenza nel volto dei colleghi, soprattutto dopo lo scriteriato intervento della rappresentante del Governo, che è entrata a piedi pari a dare un parere favorevole quando in Commissione, viceversa, non si era mai neanche sognata di proporre soluzioni di questo tipo. Anche questo è uno strano rapporto Governo-Parlamento.

Sulle unioni civili si sono rivolti alla Commissione dicendo che il Governo non ne voleva sapere; il Governo si rimetteva all'Assemblea; poi ha messo la fiducia su un suo testo. In questo caso il Governo non è mai intervenuto - anzi, con il silenzio ha avallato la soluzione che era stata presa sostanzialmente all'unanimità dalla Commissione, con qualche dissenso, compreso il mio - e questa mattina il Sottosegretario dà parere favorevole all'emendamento notturno, quello di Checco Zalone: complimenti al Governo!

Pensate che l'istituto parlamentare possa avere credibilità? Nessuno risponde, mica a Giovanardi ma a Nitto Palma, che è stato Presidente della Commissione giustizia fino a qualche settimana fa; ha fatto il

magistrato, e quando pone problemi sistematici del codice penale, mi meraviglia la vostra sovrana indifferenza. Certo, tanto saranno i cittadini a finire sotto processo; a voi cosa interessa? Finché non toccherà a qualcuno di voi. Eppure, ho visto tanti colleghi, nel momento in cui si sono trovati loro stessi all'interno di meccanismi di questo tipo, cominciare a ragionare in termini di legislazione sbagliata.

Voteremo pertanto a favore di questo emendamento, tornando a insistere che non è risolutivo - perché non risolve il problema delle idee - ma almeno fa capire che un'istigazione per essere colpita così duramente quantomeno deve avvenire in maniera pubblica.

**FALANGA (AL-A (MpA)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALANGA (AL-A (MpA)).** Signora Presidente, colleghi, credo che ci siamo imbattuti in un falso problema questa mattina. Vero è che l'atteggiamento avuto dalla Camera nell'eliminare l'avverbio «pubblicamente» - dopo che qui in Senato è stato votato forse all'unanimità, o comunque con anche il parere favorevole del Governo - è un atto, a mio avviso, di scostumatezza istituzionale mal sopportabile, in particolar modo quando proviene, non già da un semplice deputato, ma da chi ha la responsabilità di governare la Commissione giustizia della Camera. Perché dico falso problema? Perché il significato dell'espressione «pubblicamente» ce lo indica il codice penale all'articolo 266, quando dice espressamente che, agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso «in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone» (è chiaro che, secondo la giurisprudenza, «più persone» significa un numero minimo di due persone), e ancora «in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata». Ora, se «pubblicamente» significa questo, nel momento in cui il senatore D'Ascola, presidente della Commissione giustizia di questo Senato, con il proprio emendamento dice testualmente «ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione», è chiaro che questo pericolo di diffusione va rapportato al «pubblicamente». Ecco perché io dico che sostanzialmente non vi è alcuna differenza. È soltanto un modo per meglio chiarire e - ahimè, cheché ne pensino alla Camera - per meglio e ancor oltre ribadire la nostra esigenza che l'istigazione debba avvenire pubblicamente, ovvero anche soltanto in modo che derivi un concreto pericolo di diffusione.

È evidente l'esempio che ha fatto il senatore Giovanardi: nel momento in cui pubblico una tesi e la diffondo, è chiaro che si è realizzato quel concreto pericolo di diffusione.

Ho ascoltato le osservazioni pregevoli del senatore Palma relativamente alle lettere *a)* e *b)*, allorché si è chiesto come sia possibile distinguere per quanto riguarda l'istigazione a commettere un delitto diverso. Molto sommamente, mi permetto di segnalare che l'articolo 414 del codice penale chiaramente già considera l'istigazione pubblica e la punisce con una severa sanzione.

Signori, mi sento di dire che ci troviamo veramente di fronte a un problema effimero. Ho apprezzato lo sforzo del senatore D'Ascola nell'aver immaginato una soluzione che, se mi consentite, definirei un po' come l'uovo di Colombo: cambia le parole, cambia l'espressione, ma l'obiettivo e la previsione di punibilità restano le stesse.

Di qui a poco, in sede di dichiarazione di voto, non mancherò di essere ancora più severamente critico rispetto a chi ritiene di condizionare, anche esercitando il proprio ruolo di responsabilità di una Commissione, l'intero Parlamento rispetto alla propria volontà. Stamattina non lasciamoci però vincere dalle provocazioni, che peraltro significano soltanto arroganza istituzionale.

Salvo il parere contrario di qualcuno, preannuncio quindi che il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.401 del senatore D'Ascola. Trattandosi di un tema politicamente così delicato, che appartiene un po' alla nostra storia, credo che a ciascuno sia lasciata la sensibilità di decidere sulla base della propria coscienza, della propria storia e delle proprie considerazioni che sul tema si possono fare, e sono tante.

Saluto ad una delegazione del Governo di Taiwan

**PRESIDENTE.** Diamo il benvenuto al Vice Ministro degli affari esteri di Taiwan, mister Chen-jian Lee, e alla sua delegazione, oggi in visita in Senato. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 12,58)**

**PRESIDENTE.** Procediamo alla votazione. (*Il senatore Compagna fa cenno di voler intervenire*).

Per cosa, senatore Compagna?

COMPAGNA (*CoR*). Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È già intervenuto il senatore Giovanardi.

COMPAGNA (*CoR*). Faccio parte di un altro Gruppo, il Gruppo Conservatori e Riformisti.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Compagna, è un mio errore perché c'è una certa mobilità.

Prego, ne ha facoltà.

**COMPAGNA** (*CoR*). Mi scusi lei, signora Presidente, c'è una contiguità di posizione, qualora una contiguità di argomenti.

PRESIDENTE. La contiguità fisica e la condivisione delle posizioni mi hanno indotto in errore.

COMPAGNA (*CoR*). Signora Presidente, anche il Gruppo Conservatori e Riformisti voterà a favore della proposta emendativa presentata dal senatore Palma, al quale - fra parentesi - chiedo scusa per quell'inopportuno aggettivo "denigratorio" utilizzato nel mio intervento precedente, per il quale chiedo a maggior ragione scusa al presidente D'Ascola.

Perché votiamo a favore? In questa sede, come accade fisiologicamente nei dibattiti parlamentari quando si è in sede di esame di subemendamenti, si persegue l'effetto di contenimento del danno sotto il profilo della coerenza dell'impianto penalistico del nostro ordinamento. Mi fa piacere che prima di me abbia colto questo aspetto il collega Falanga, avvocato esperto. Quando il Governo ci ha annunciato che la rinuncia al «pubblicamente» da parte del Senato era una soluzione mediana tra la Camera e il Senato non ci ha convinto; in primo luogo, perché una soluzione mediana non può prescindere dal dibattito che c'era stato in Assemblea. Non vi è stato un solo intervento, un solo accenno alla inopportunità del «pubblicamente». Ma una soluzione mediana meno ancora può essere quella che riconduce, poi, il giudizio di apprezzabilità penale di un comportamento alle circostanze più casuali.

Da questo punto di vista, le ragioni per le quali il testo del senatore Palma deve essere sostenuto sono facili da comprendere, per noi che voteremo probabilmente contro l'emendamento del presidente D'Ascola; ma è abbastanza strano e misterioso che non vi siano, invece, ragioni a favore del subemendamento da parte di coloro che, invece, non escludono di votare a favore dell'emendamento D'Ascola. Questo è sorprendente ma non induce noi a un voto diverso dal voto favorevole all'emendamento 1.401/3.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, siccome sono curioso di sapere chi fa opposizione e chi no, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Poiché il voto mediante scrutinio elettronico è stato chiesto su tutto l'articolo, il numero legale si verifica automaticamente con il voto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). È una novità.

**PRESIDENTE.** Non è una novità: la verifica del numero legale precede i voti per alzata di mano.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/3, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/4.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, credo che...

**FATTORI** *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, sta parlando il senatore Palma. Prego, senatore Palma, le ho dato la parola.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signora Presidente, era una questione di cortesia nei confronti di una collega.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma decide la Presidenza.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Devo dire la verità: credo che il senatore Falanga poco fa si sia sbagliato nel votare perché ha votato contro il subemendamento dopo aver sviluppato un ragionamento - se non ho mal compreso - tutto a suo favore. Cosa dice il senatore Falanga? Dice che il problema che si pone è un falso problema. È chiaro, infatti, che l'istigazione deve cagionare pericolo e poi aggiunge che l'istigazione non può che essere pubblica, perché così afferma l'articolo 414 del codice penale. Io sono assolutamente d'accordo con il senatore Falanga: l'istigazione, per essere apprezzabile penalmente, non può essere un'istigazione non accolta o commessa solo in sede privata. Sono esattamente d'accordo con lei, senatore Falanga, ed è esattamente quello che noi vogliamo. Vogliamo che si chiarifichi alle lettere di riferimento ciò che il relatore e il Presidente hanno inteso chiarificare al terzo comma: che anche l'istigazione delle ipotesi base sia una istigazione penalmente apprezzabile e quindi o commessa pubblicamente o, se si vuole, nella fantomatica ipotesi mediana, commessa in modo tale da cagionare concretamente il pericolo di diffusione. Non chiediamo nient'altro.

Però vi pongo un problema: nell'eventualità in cui voi doveste votare contro questo emendamento e principalmente contro il successivo, che ripete per la lettera *b*) la stessa formula indicata dal presidente D'Ascola nel suo emendamento, vi trovereste per l'ipotesi segnalata dal senatore D'Ascola di fronte a un altro tipo di reato, perché verrebbe a mutarsi la fattispecie. Voglio dire che per l'ipotesi base è sufficiente un'istigazione qualunque: ad esempio se io dicessi «Caliendo, fai un atto di discriminazione nei confronti del valdese Malan». Invece, per la ipotesi del senatore D'Ascola, questa istigazione deve essere tale da cagionare un concreto pericolo.

Quindi ci troviamo di fronte a una fattispecie del tutto diversa. Voi continuerete a votare contro questi emendamenti, ma consentirete a noi di continuare a sostenere le nostre tesi. Di sicuro, quello che so io è che, alla luce del testo, così come risulterà dopo questa votazione, per la Corte Costituzionale vi sarà ampia materia sulla quale intervenire.

C'è solo un'uscita di salvezza: siccome i processi per questi fatti non esistono e molto probabilmente non esisteranno, non vi saranno modo e motivo di interessare la Corte costituzionale. Ma se non esistono e non esisteranno, perché l'onorevole Ferranti afferma che l'inserimento del termine pubblicamente o similare fa venire meno non so quante centinaia di processi? Se non esistono, non esistono. Quindi voi farete un'operazione in ossequio a chi realmente comanda, ma farete un'operazione sotto il profilo tecnico assolutamente sbagliata.

**FATTORI** *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FATTORI** *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio il senatore Palma per il gesto di cortesia. Intervengo per correggere il mio voto precedente, perché ho votato erroneamente a favore, mentre il mio voto era contrario.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, vedo che il collega Palma giustamente insiste nel voler circoscrivere in maniera comprensibile gli effetti di questa norma. Tra l'altro, sto facendo fare un controllo anche sulla cosiddetta legge Severino in relazione ai delitti non colposi, perché non vorrei che un parlamentare condannato per una di queste vicende si trovasse anche a decadere dalla carica di parlamentare, visto che le cose hanno un'attinenza con la libertà di opinione. È una verifica che sto facendo quindi non sono ancora in grado di confermare, però è meglio essere prudenti quando si tratta di libertà di parola.

Ho voluto approfondire di nuovo il combinato disposto, perché dico anche ai colleghi che hanno seguito la questione in Commissione che per comprendere quello che stiamo facendo non basta avere il testo della legge approvata in Commissione. Infatti la legge passata in Commissione fa riferimento alla legge del 13 ottobre 1975, n. 654, lettere *a)* e *b)*, che voi non trovate nel testo. Come al solito, in Italia una persona per capire su che base può essere incriminata, non basta che legga la legge, ma deve leggere la norma originaria e poi tentare di fare il collegamento tra quanto previsto nella norma originaria e l'aggravante prevista nel nostro caso dal disegno di legge in esame.

Cosa dice la legge originaria alla lettera *a)*? Che viene punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico. Non siamo all'istigazione: si parla di propaganda e idee. Controlliamo sul dizionario. Che cos'è la propaganda? È la diffusione, la divulgazione, la propagazione, il proselitismo l'apostolato delle idee. Quando si parla della propaganda delle idee, è evidente che dentro la propaganda c'è la diffusione, non è che ci sia il pericolo concreto di diffusione della propaganda: è *in re ipsa*.

Quello che è stato scritto sul testo è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma voi direte attenzione i sei anni di condanna li prendi se richiami questioni che hanno a che fare con le questioni etniche e razziali.

Ho visto che ci saranno emendamenti dei colleghi del Movimento 5 Stelle (non so se li manterranno) che vogliono collegare, come aveva fatto la Camera, anche la condanna non ai tribunali internazionali, ma anche a prese di posizione di organismi internazionali. Vedete - è in inglese ma anche in italiano - che l'esperto dell'ONU Richard Falk, in una conferenza stampa, ha condannato le pratiche di Israele sulle terre palestinesi occupate, accusandolo di complicità in segregazione razziale e pulizia etnica. Era forse uno che passava per strada? No, era stato nominato relatore su queste questioni dalla commissione ONU. C'è un signore autorevole dell'ONU il quale afferma che Israele è colpevole di segregazione razziale e pulizia etnica. Noi abbiamo scritto, presidente Zanda, facendo riferimento a qualsiasi episodio collegato ai crimini di guerra, cioè quelli per cui Israele è continuamente accusato e condannato non dal primo che passa per strada, ma ufficialmente da Governi come quello iraniano. Una previsione si collega, al punto *a)*, alla legge Mancino per la semplice propaganda delle idee: noi colpiamo con pene fino a sei anni di carcere chi propaga idee che hanno attinenza alla superiorità etnica e razziale, ma esponenti dell'ONU e interi Stati affermano che Israele commette pulizie etniche e odio razziale proprio mentre interviene nelle fattispecie che loro definiscono crimini di guerra. Dopo di che, altro che Olocausto, caro Zanda!

Ha ragione il nostro carissimo avvocato richiamando l'interpretazione della Cassazione: quando si va in tribunale e si è denunciati, bisogna vedere se nel bar c'erano tre, quattro, o cinque persone, perché se ce ne erano due non si è condannati, ma se vien fuori la testimonianza secondo cui nel bar c'erano cinque persone, il reato scatta - attenzione - e viene punito fino a sei anni. Inoltre, se nella propaganda di idee di questo tipo, scritta in un articolo...

**SPOSETTI** (*PD*). Basta, Presidente, non ne possiamo più.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, non interrompa il senatore Giovanardi che ha ancora cinque minuti di tempo per la sua dichiarazione di voto.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Anche io dico basta con questo strame del diritto e

con questa vergogna. Tuttavia, poiché evidentemente i ragionamenti che vengono portati (ragionamenti che chiunque può capire rispetto a quest'aberrazione) non vengono ascoltati, se permettete vi ricordo che sono un parlamentare (prima un collega ha detto che siamo in Parlamento) e queste cose rimangono agli atti: tra qualche anno qualcuno andrà a vederle e magari scriverà dei libri su come il Parlamento italiano, a trazione PD, ha parificato l'Olocausto a qualsiasi fatto, anche bagattellare, e ha approvato una legge che colpisce le opinioni e le idee. Inoltre lo ha fatto in maniera subdola, non soltanto perché deve capire che quando commette il reato deve ricorrere al combinato disposto di una legge del 1975 con quella approvata ieri, ma perché nella notte sono state cambiate le carte in tavola, mettendo il Senato e i membri della Commissione davanti a un nuovo testo che peggiora grandemente la situazione. Pertanto, anche io direi basta, torniamo in Commissione, perché stiamo scrivendo una norma che non ha senso; tuttavia, poiché così non accade, è chiaro che emendamento per emendamento sarà nostro dovere fare l'approfondimento e, se volete, *repetita iuvant*, per farlo capire nel silenzio.

Capisco il generoso tentativo del collega Falanga, ma era un intervento processuale. Il collega Falanga parlava del processo, di cose che avvengono nel processo tra accusa e difesa; io vorrei semplicemente evitare che qualsiasi cittadino italiano, anche un parlamentare, se dovesse passare la questione che sto verificando, possa trovarsi incriminato per una questione che è semplicemente l'espressione di un'idea su decine di migliaia di casi che avvengono in tutto il mondo.

Vedo anche tanti storici presenti nel banco del PD rimanere in silenzio. Come mai gli storici sono venuti a dirci in Commissione - andate a leggere i verbali - che questo è un attacco alla libertà di ricostruzione storica? Tra le altre cose, gran parte di loro fa parte della comunità ebraica e, quindi, avrebbe dovuto essere anche interessato, ma quegli storici hanno sottolineato il pericolo di un testo che, invece di stigmatizzare l'Olocausto, si trasforma in un atto liberticida.

Per queste ragioni voteremo a favore del subemendamento 1.401/4.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/4, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/5, sostanzialmente identico all'emendamento 1.401/6.

**CALIENDO (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALIENDO (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, non ritorno su quanto è stato già detto e quanto ho detto nel mio primo intervento, ma è necessario sottolineare che nel sistema penale - prendete un codice penale - non esiste un'istigazione privata e in tutti gli articoli in cui si parla di istigazione è ripetuto l'avverbio «pubblicamente».

Vi rendete conto che se non lo inseriamo, con la bocciatura del subemendamento precedente, che tra l'altro era identico all'emendamento a firma del presidente D'Ascola e avrebbe consentito di affermare la continuità normativa, la norma contenuta nell'emendamento 1.401 non è più un aggravante, ma diventa una fattispecie diversa?

Se volete recuperare, questa è allora l'unica possibilità che abbiamo, altrimenti ci troveremo di fronte a un provvedimento di difficile e difforme applicazione e con contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione se il Parlamento abbia voluto introdurre una nuova fattispecie di reato o un'aggravante. Non si riesce a far comprendere che quindi è un fatto tecnico.

Il Governo forse avrebbe dovuto chiedere di ritornare in Commissione per elaborare un testo che avesse una dignità al fine di evitare contrasti giurisprudenziali.

Vi ricorderete quando abbiamo approvato il provvedimento sul falso in bilancio, quando dicevo che bisognava introdurre le valutazioni e voi avete detto di no? La Cassazione è dovuta intervenire a sezioni unite. Abbiamo avuto sentenze della Cassazione che hanno assolto per il falso valutativo e

abbiamo avuto sentenze della Cassazione che hanno condannato e ci è voluta una sentenza delle sezioni unite per arrivare alla continuità normativa, semplicemente perché, anche in quella occasione, la maggioranza volle votare per una questione di principio e non per il merito del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**COMPAGNA** *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**COMPAGNA** *(CoR)*. Signora Presidente, anche sul subemendamento 1.401/5 voteremo a favore, perché, proprio con gli argomenti che richiamava adesso il senatore Caliendo, se si dovrà pronunziare in favore dell'emendamento 1.401, anche questo subemendamento di Caliendo, in assoluta coerenza con il precedente di Palma, serve per ridurre il danno, per ridare omogeneità, se non coerenza, al nostro ordinamento penalistico, o ancora, sotto un profilo costituzionale, alla valutazione di ciò che deve essere penale e di ciò che assolutamente non deve essere penale.

Che la discussione avesse questo come centro lo avevamo avvertito proprio in occasione del passaggio alla Camera. Allora si era fatta, da parte di benemeriti deputati, un'orgia di richiami alle giurisdizioni internazionali. Che vuol dire il richiamo alle giurisdizioni internazionali? Che bersaglio ha se non il solito, lo stesso del 25 aprile?

Lo Stato d'Israele, colpevole ontologicamente di razzismo. Da qui discende la necessità di un riferimento normativo nell'ordinamento italiano per adire la giurisdizione internazionale. Con profondo merito del presidente D'Ascola e di tutti quelli che hanno lavorato in Commissione giustizia ci era giunto un testo che cancellava queste corsie privilegiate di antisemitismo dettato da antisionismo. Se ho diritto anche io a fare una citazione, è quella di un collega prestigioso, il senatore a vita Giorgio Napolitano. Rimettere in gioco inopinatamente quel testo, cancellando il «pubblicamente», crea un equivoco che l'ordinamento si trascinerà a lungo e colpisce la libertà delle libertà: la libertà di opinione.

Noi voteremo a favore del subemendamento 1.401/5, memori anche di una vecchia battuta. Luigi Einaudi diceva che la migliore legge sulla libertà di opinione è nessuna libertà di opinione. Era un dubbio al quale eravamo disposti a rinunciare, ma quando invece vediamo che subdolamente, senza neanche giustificarlo ad alta voce in questa Aula, dai membri dell'altro lato dell'emiciclo viene cancellato il «pubblicamente», la nostra nostalgia per il «pubblicamente» data quarantotto ore, ma è fortissima. Di qui il voto favorevole all'emendamento 1.401/5. *(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut)*.

**STEFANI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STEFANI** *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente.

Volevo fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.401/5, in quanto sostanzialmente identico al successivo nostro emendamento. Con questa proposta di modifica siamo voluti andare ad incidere sulla portata normativa della legge Mancino. Siamo ancora fermamente convinti che, per quanto sia da ripudiare e da considerare vergognose le espressioni con contenuto discriminatorio, teso a cercare delle distinzioni e a isolare, la cultura sia un passaggio fondamentale nel nostro Paese per riuscire a risolvere questa problematica. Solo la cultura potrà risolvere un problema che riguarda proprio la discriminazione sotto tutti i profili. La necessità di una cultura non deve essere l'esigenza di andare in tribunale.

Riteniamo che gli emendamenti 1.401/5 e 1.401/6, volti ad inserire l'inciso «pubblicamente», riequilibrino la portata normativa del disposto di cui alla legge Mancino. Il termine « pubblicamente» indica la necessità che quello che viene detto abbia una nocività e non che si tratti semplicemente dell'espressione, per quanto triste ed esecrabile, di un'opinione. Per queste ragioni insistiamo che si riveda il parere dato sull'emendamento, visto che in Commissione sono passati emendamenti di identico contenuto che avevano portato ad un testo condiviso. Se fossimo arrivati in Aula con un testo condiviso - lo dico al Governo e a tutta la maggioranza - lo avremmo votato in tempi brevissimi.

Invece in questo caso si è svolta un'ampia discussione che si sarebbe dovuta svolgere in Commissione.

Quindi, invito ancora a rivedere il parere espresso e dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/5, presentato dai senatori Palma e Caliendo, sostanzialmente identico all'emendamento 1.401/6, presentato dai senatori Stefani e Centinaio

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.401/7. Avverto che, se respinta, sono preclusi la seconda parte e i successivi emendamenti 1.401/8 e 1.401/9; si passerà quindi all'emendamento 1.401/10

**GIOVANARDI** *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)).* Signora Presidente, voterò a favore dell'emendamento in esame, anche perché la sua reiezione preclude l'emendamento 1.401/8. Tali emendamenti si pongono infatti sulla stessa linea, cioè tentano di fare in modo che non si confondano cose storicamente accertate e sacre, con delle bagattelle. Quindi, la nostra proposta è quella di mantenere fermo l'articolo 6 della Convenzione internazionale, laddove parla di genocidio e di Shoah, ma di espungere gli altri due articoli, che pure, per l'amor di Dio, affondano le loro radici in questioni molto gravi: se un crimine di guerra viene compiuto, deve essere perseguito, ma ritengo sia utile dare lettura di alcune delle vicende citate nell'emendamento che abbiamo presentato (a caso perché sono circa 70 le fattispecie) che, se propagandate nelle forme che dicevo prima, porterebbero ad una condanna: «distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente e arbitrariamente; deportazione, trasferimento o detenzione illegale; dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi danni all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti». Non so se vi rendete conto: vengono citati, nella stessa legge, l'Olocausto e i duraturi e gravi danni all'ambiente naturale, che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti. Queste due fattispecie sono colpite dalla stessa pena, di sei anni di carcere: vi rendete conto di quello che state approvando o no?

Vi rendete conto di tutte queste cose che vi ho letto - ad esempio anche: «distuggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalla necessità della guerra; violare la dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti» - sono esattamente tutte le accuse che vengono mosse a Tsahal, all'esercito israeliano, e a Israele, accusandolo di fare pulizia etnica e di avere un atteggiamento razzista? Vi rendete conto che queste fattispecie sono proprio quelle che danno origine, a livello internazionale, al tentativo di criminalizzare un intero Paese? Come si fa a colpire il dissenso rispetto a queste posizioni, ovvero chi nega che siano state questioni etniche o razziali quelle che hanno indotto un Paese a difendersi o che, nella storia degli Stati Uniti d'America, hanno portato alla colonizzazione dei bianchi?

Probabilmente, poiché nel punto *b)* sono previsti quattro anni (ma la verifica è in corso) andrebbe ad impattare anche con la legge Severino, rispetto ad una condanna di questo tipo. Ci sarebbe dunque la decadenza da senatore o da deputato, perché una condanna ad oltre quattro anni - sto facendo una verifica fra le condanne previste dalla legge Severino - rischia di comportare, oltre alla condanna, anche la decadenza dalla carica di senatore o deputato, rispetto a queste fattispecie.

Pertanto chiediamo almeno di limitare tutta questa discussione a fatti storicamente importanti, come l'Olocausto o i genocidi, escludendo tutte queste robe bagattellari, che annacquano ed offendono la memoria dell'Olocausto.



**COMPAGNA** (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (CoR). Chiedo la verifica numero legale.

**PRESIDENTE**. Come ho già detto, senatore Compagna, essendoci stata una richiesta di votazione mediante procedimento elettronico, il numero legale viene verificato automaticamente

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.401/7, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori. Ricordo che la votazione è sulla prima parte dell'emendamento. Se respinta, sono preclusi i successivi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.401/8 e 1.401/9. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).*

CARRARO (FI-PdL XVII). Non c'era il numero legale.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale, altrimenti il sistema elettronico avrebbe indicato che il Senato non era in numero legale.

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, in ordine alla votazione con il sistema elettronico, è chiaro che in questo caso il numero legale c'è stato perché gli originali richiedenti erano in numero cospicuo. Ma ella ha il dovere di verificare se gli originali richiedenti sono presenti in Aula oppure no, ancorché non votanti.

Noi non possiamo pensare di chiedere ad inizio di seduta che tutte le votazioni avvengano con il sistema elettronico, in riferimento ad un solo articolo sul quale possono essere stati presentati centinaia di emendamenti, e poi presumere che i richiedenti continuino ad essere presenti in Aula sino all'ultimo minuto della seduta, senza una verifica della loro effettiva presenza. Quindi, ritengo che il numero dei richiedenti debba essere sottoposto ad una costante verifica, perché diversamente si altera il significato della nostra presenza in Aula. Penso che anche coloro che sono convinti della bontà del fatto che i nostri voti debbano essere prevalentemente espressi con il sistema elettronico siano d'accordo su questo principio. Altrimenti sono costretto a chiederle di rivedere la prassi in seno alla Giunta per il Regolamento e di revocare l'autorizzazione a che la richiesta di voto elettronico possa valere per un numero "x" di votazioni, anche se riferite ad un unico articolo, perché questo ne falsi completamente il significato.

Questo significherebbe, signora Presidente, anzi significa (perché è già accaduto) che, con solo novantanove votanti, il Senato possa essere in numero legale, solo perché due ore fa la richiesta di voto elettronico è stata appoggiata da cinquanta richiedenti. È una questione di correttezza, in senso lato, dell'andamento dei nostri lavori.

Sarebbe forse il caso di ritornare alla prassi precedente, perché questa è un'innovazione dell'attuale legislatura. Il voto elettronico, come dice il nostro Regolamento, deve essere richiesto volta per volta così da avere effettivamente la certezza che il richiedente sia in Aula. Altrimenti la Presidenza, non dico ad ogni votazione, ma soprattutto quando si verifica un evidente calo di presenza in Aula, deve verificare se gli originali richiedenti sono presenti. Ancorché non votanti, devono essere presenti in Aula, verificando - come più volte è stato richiesto - che la loro tessera sia inserita nel sistema di votazione. Altrimenti io chiedo il voto elettronico ad inizio di seduta e poi mi allontanano. Lei dovrebbe far rimuovere le tessere e quelle tessere non dovrebbero essere abilitate a giustificare il numero di richiedenti ai fini della verifica del numero legale.

Passo alla seconda questione, signora Presidente.

Lei ha detto che passeremo direttamente al subemendamento 1.401/10. Mi permetto di farle osservare che il testo del subemendamento 1.401/9 è diverso dall'1.401/8 così come dalla prima parte del

subemendamento 1.401/7, e cioè la lettera 3-*bis*, perché nell'1.401/9 è inserito anche l'articolo 7 dello statuto della Corte penale internazionale.

PRESIDENTE. Noi abbiamo votato la prima parte fino a «dall'articolo 6», infatti.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Ho sentito dire che votavamo la prima parte, espressione con cui si intende una lettera precisa. Non ho ascoltato che lei dicesse fino alle parole «dall'articolo 6». Ho sentito solo che metteva ai voti la prima parte, e se non c'è un intervento specifico che dimezza la lettera, io intendo solamente la lettera.

**PRESIDENTE**. Ribadisco che il numero legale, una volta richiesto, si assume che continui, a termini di Regolamento.

Riguardo alle tessere, c'è già una direttiva del Presidente che richiede che siano tolte; quindi, i Segretari verifichino che questo corrisponda a verità, ma non c'è verifica ulteriore del numero legale quando la votazione avviene con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, e lei, senatore D'Alì, lo sa meglio di me. In ogni caso siamo in numero legale, anche facendo una prova di resistenza.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Ma di che cosa stiamo parlando? (*Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Allora togliamo le tessere!

Presidente, mi faccia intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Le darò la parola solo se gli altri colleghi del suo Gruppo stanno tranquilli, senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, diventa veramente una farsa se dobbiamo dire che dobbiamo togliere la tessera e far risultare che non siamo presenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Se non abbiamo votato e lei ritiene che 114 voti rappresentano il numero legale è una farsa. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Giovanardi e Stefani*). Le dico, allora, che se siamo costretti a togliere le tessere e a stare qui, togliamole pure, non votiamo e vediamo qual è il numero legale.

**PRESIDENTE**. Faccio presente che il numero di richiedenti la votazione elettronica richiesto dal Regolamento è di 12, in questo caso i richiedenti erano ben 54.

In ogni caso, mi si dice che, anche sottraendo il *quorum* previsto per la richiesta di verifica del numero legale, il Senato era comunque in numero legale. Quindi, possiamo procedere. (*Commenti dei senatori Calderoli e Quagliariello. Proteste del senatore Caliendo*).

**QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, a me pare francamente che la sua interpretazione alla luce della prassi sia ineccepibile. D'altra parte, mi pare anche molto sensato e approfondito quanto detto dal senatore D'Alì, e cioè che è evidente che, al di là della prassi, è difficile in generale continuare i lavori sulla presunzione di una situazione che i fatti hanno modificato.

Signora Presidente, credo che questo sia un classico caso in cui gli equilibri instabili della Giunta per il Regolamento non dovrebbero impedirci di riunirla e di portare in quella sede il quesito intorno a una situazione reale che si è verificata in Assemblea. Non c'è bisogno di farlo immediatamente. Occorre, però, che rimanga a verbale il fatto che questa situazione è accaduta e che vi è bisogno di una riflessione a freddo affinché non si certifichi come esistente una situazione che non c'è. Ciò mi sembra un minimo elemento di buon senso su cui ci potremmo ritrovare.

Signora Presidente, le chiedo pertanto di lasciare a verbale la richiesta che, al più presto e non in questo momento, la Giunta per il Regolamento prenda in considerazione la situazione e arrivi a una determinazione di fronte al fatto che lei non poteva giudicare diversamente, ma che il senatore D'Alì ha sicuramente ragione nelle argomentazioni che ha portato.

**PRESIDENTE**. Voglio tranquillizzare i colleghi sul fatto che il numero legale era presente, anche computando il *quorum* richiesto per la verifica. Questo è il dato numerico.

È stato riconosciuto ampiamente che la richiesta di verifica del numero legale di volta in volta non è la nostra prassi e, quindi, non possiamo innovare oggi in questo senso. (*Commenti del senatore Caliendo*).

Sono 26.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, concordo in parte con la sua lettura del Regolamento, ma il punto è un altro.

È stato appurato e le è stato sottolineato da colleghi appartenenti a vari Gruppi che nella precedente votazione erano inserite nel dispositivo tante tessere appartenenti a senatori non presenti. In funzione di questo dato oggettivo, rilevato da più Gruppi e non da uno solo, le chiedo di annullare la precedente votazione e di indirla nuovamente, in modo da ristabilire una situazione di assoluta legalità in fase di voto. Ancora adesso noto decine di schede inserite appartenenti a senatori assenti sia nel lato destro che in quello sinistro dell'emiciclo. Le sto evidenziando questo fatto e i colleghi possono darmi conforto.

In conclusione, ribadisco la richiesta di annullare la votazione precedente e di ripeterla.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, desidero replicare alla sua richiesta rilevando che non è stato eccepito nulla nel corso della votazione. Pertanto, il voto è pienamente valido e non va annullato.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, mi perdoni, ma relativamente al concetto di prassi, vorrei far notare che qualunque prassi può instaurarsi in qualunque momento e diventare tale solamente dopo un certo numero di iterazioni dello stesso principio.

Inoltre, trattandosi di materia attualmente non regolamentata, in qualunque momento noi potremmo decidere, salvo delibera futura della Giunta per il Regolamento, di instaurare la prassi per cui si chiede ogni volta la verifica del numero legale. Ripeto: potremmo fare ciò in qualunque momento.

[PRESIDENTE](#). Senatore Martelli, la prassi deriva da una consuetudine ripetuta ed è uno degli istituti del diritto costituzionale. (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il collega, senatore del Gruppo Movimento 5 Stelle, intervenuto poco fa ha perfettamente ragione e mi dispiace che lei abbia risposto dicendo che i parlamentari sarebbe dovuti intervenire segnalando la presenza di tessere appartenenti a senatori non presenti. Questo è compito non dei senatori, ma dell'Ufficio di Presidenza.

Per tale motivo, credo che la sua risposta sia completamente errata. Questo è il mio giudizio e può anche darsi che io abbia male interpretato o abbia una conoscenza diversa dalla sua.

In ogni caso, ritengo che non debba essere il senatore a segnalare alla Presidenza, ma debba essere la Presidenza a verificare se ai posti in cui sono inserite le tessere sono presenti i senatori che votano o no. Su tale argomento si è fatta tanta discussione all'interno di quest'Aula per farci capire che, nel momento in cui ci assentiamo per andare in bagno, dovremmo sfilare dal dispositivo di votazione la tessera; nel caso in cui non lo facessimo, la Presidenza interviene con i Questori e la fa sfilare.

Pertanto, la risposta che lei doveva dare al collega senatore sarebbe dovuta essere la seguente: «Prendo atto di quello che lei sta dicendo. Faremo una verifica per vedere chi è presente all'interno dell'Aula e rifacciamo la votazione», per onore di correttezza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[PRESIDENTE](#). Questo può essere vero per il voto successivo, e non per quello precedente, per il quale né i senatori Segretari, né i Questori, né altri hanno eccepito alcunché.

Quanto alla prassi, tanto per essere precisi, io avevo detto che si instaura come consuetudine e questa è

codificata anche da un parere della Giunta per il Regolamento.

In considerazione del fatto che sono le ore 13,45, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

AIROLA (M5S). *(All'indirizzo della senatrice Segretario Saggese)*. Avevo chiesto la parola! È il tuo lavoro vederlo! È il tuo lavoro!

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signora Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 1.401/9, che vive ancora e che è diverso dall'emendamento 1.401/7.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma è stato proclamato l'esito della votazione dell'emendamento 1.401/7; esso è stato respinto a seguito della reiezione della sua prima parte, fino alle parole: «dall'articolo 6», comune con quelle degli emendamenti 1.401/8 e 1.401/9 che sono quindi preclusi. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Il meno sta nel più. La discussione è chiusa su questo punto.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Sono richiamati due articoli della Convenzione nell'emendamento 1.401/7.

PRESIDENTE. Sì, ma, se votiamo l'emendamento fino alle parole: «dall'articolo 6», è preclusa anche la parte successiva. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Senatore Giovanardi, non si può fare una discussione tra me e lei. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Lo spiegherò in seguito. Mi spiace. Non possiamo dirimere oggi detta questione. Valuteremo. È stato proclamato l'esito della votazione, su cui credo non dovremmo tornare. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Siamo agli interventi di fine seduta, senatore Giovanardi. Io ho proclamato l'esito della votazione, dicendo che si votava la prima parte, fino alle parole: «dall'articolo 6», e, quindi, era precluso tutto il resto, perché nel più sta il meno. Se si vota e si respinge la prima parte, tutto il resto non sta in piedi e, quindi, anche gli emendamenti 1.401/8 e 1.401/9, il cui primo periodo ha una parte comune con quella respinta.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). No. L'emendamento 1.401/9 è diverso.

PRESIDENTE. Mi scusi, ne potremo discutere privatamente. Io le confermo l'esito della votazione e la prego, quindi, di non insistere. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[FABBRI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

FABBRI (PD). Signora Presidente, intervengo, se il senatore Giovanardi permette.

Oggi si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro voluta dalla OIL, Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia dell'ONU.

Quest'anno detta celebrazione è dedicata allo *stress* lavoro-correlato e ai rischi psicosociali. Sotto questo profilo, è utile ricordare che l'articolo 28 del testo unico sulla sicurezza impone a tutti i datori di lavoro di valutare lo *stress* lavoro-correlato, cioè il rapporto tra l'organizzazione dell'attività e la salute, intesa quale stato di completo benessere fisico.

Ma, signora Presidente, onorevoli colleghi, è utile ricordare altresì che oggi si celebra la Giornata mondiale dedicata alle vittime dell'amianto. Secondo un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono circa 15.000 le persone che ogni anno in Europa perdono la vita a causa di patologie amianto-correlate e sono 21.000 i casi registrati in Italia dal 1993 al 2012, di cui il 70 per cento

presenta una diagnosi certa, probabile o possibile di esposizione professionale all'amianto, e solo l'1,6 per cento attribuibili a una causa extralavorativa.

Signora Presidente, molto è stato fatto da quando nel 1992, con la legge n. 257, si è bandito l'amianto in Italia, ma riteniamo che ancora molto sia da fare e che il tema e la sua rilevanza sociale, di giustizia, di salute e di ambiente, imponga l'assunzione di responsabilità per trovare una soluzione definitiva da parte del Parlamento e di tutte le forze politiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**NUGNES (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NUGNES (M5S)**. Signora Presidente, ancora una volta, nostro malgrado, siamo profeti. Il 7 ottobre scorso alla Camera dei deputati il Movimento 5 Stelle, grazie al nostro portavoce Luigi Gallo, fu ancora una volta profeta sul caso Lande srl, questa volta, e su supposti appalti pubblici che favorirebbero i casalesi. All'epoca la questione fu sollevata dal deputato al ministro Franceschini in ordine al secondo filone d'inchiesta su Pompei, per corruzione e turbativa d'asta, aggravata dal metodo camorristico a favore del clan Zagaria dei casalesi, da parte appunto dell'allora dell'amministratore delegato della Lande, Marco Cascella.

Si chiedeva, allora, nel *question time*, di attivare ispezioni e controlli sui numerosissimi appalti pubblici della Lande, che sono in tutta Italia, ma Franceschini scivolò, minimizzò e glissò. Il deputato Gallo, però, non risparmiò di dire al Ministro che lo avremmo ritenuto responsabile se in futuro altre inchieste su questa società si fossero dovute presentare. E così è stato. Due giorni fa il PD è stato travolto da una nuova inchiesta che coinvolge la società in questione, e che ha portato in carcere ben nove persone, tra cui l'ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Di Muro, di una lista sostenuta dal PD, e il Presidente del PD campano Stefano Graziano, per un appalto pubblico per il recupero del palazzo Teti, immobile confiscato alla camorra.

Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, la gara sarebbe stata vinta da un raggruppamento di imprese vicine al clan Zagaria (di nuovo), tra cui ritroviamo la società Lande. Graziano, che è consigliere regionale di maggioranza, da intercettazioni telefoniche sarebbe stato eletto grazie ai voti della camorra, a mezzo dell'imprenditore di Casapesenna Alessandro Zagaria, che gli avrebbe garantito i voti del clan per le elezioni regionali del 2015.

Chiediamo che Graziano si dimetta dal Consiglio regionale, come è stato già richiesto dal nostro portavoce regionale Malerba, e che si attivino tutte le ispezioni e i controlli necessari sui numerosissimi e importanti appalti pubblici vinti della società Lande in tutta Italia, che - ricordiamo - è quasi sempre ovunque presente nelle inchieste che ci sono state negli ultimi dieci anni per infrastrutture e lavori pubblici in tutta Italia, da Alessandria, a Pompei, al G8 della Maddalena, ai lavori per l'Alta velocità, ai lavori per l'Unità d'Italia, fino alla recentissima inchiesta sulla Total della procura di Potenza. La Lande c'è sempre. *(Applausi del senatore Puglia)*.

**CAMPANELLA (Misto-SI-SEL)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CAMPANELLA (Misto-SI-SEL)**. Signora Presidente, vorrei segnalare che il problema delle mafie e la connessa questione tra le mafie e politica è attuale, come il caso Graziano in Campania ci ricorda; attuale, stradiscussa, ma non risolta. È una questione sulla quale il legislatore ha agito, ma non efficacemente. Ad esempio, la legge n. 175 del 2010, la cosiddetta legge Lazzati, era destinata a vietare qualsiasi forma di propaganda elettorale ai mafiosi sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ma alla fine il testo approvato, emendato e riemendato, ha vietato ai mafiosi soltanto il volantinaggio e l'affissione di manifesti, oltre a tutta un'altra serie di «se» e di «ma». Immaginate un mafioso fare campagna elettorale affiggendo manifesti o facendo volantinaggio?

Nell'aprile 2013 è stato presentato, a prima firma del senatore Molinari, il disegno di legge n. 455, volto a eliminare tutte le limitazioni che avevano reso inefficace la legge Lazzati. Quel disegno di legge è ancora fermo nella 1a Commissione del Senato. Ora chiedo che quel testo venga discusso al più presto in Commissione e prosegua il suo *iter* fino all'approvazione, per togliere ai mafiosi la

possibilità d'incidere in alcun modo nella campagna elettorale e, tramite quella, sulla politica.

Chiedo alla maggioranza di passare dalle parole ai fatti per affrontare realmente il tema di liberare tutta la politica da rapporti opachi ma oscenamente vantaggiosi con la criminalità organizzata. Se non si allontana la mafia dalla Repubblica, diventa insopportabilmente ipocrita celebrare gli eroi che, isolati, si contrappongono alle mafie. Questo è fondamentale. È una scelta fondamentale che va presa presto, per superare le contrapposizioni da comunicato stampa e fare quello che il legislatore deve fare: buone leggi. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,57*).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (**54-B**)

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

#### EMENDAMENTI

##### 1.400

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO**

##### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

##### 1.401/1

**PALMA, CALIENDO**

##### **Respinto**

Al capoverso «Art. 1», al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente".»

##### 1.401/2

**STEEANI, CENTINAIO**

**Sost. id. em. 1.401/1**

Art. 1

Dopo le parole: «modificazioni», inserire al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»

**1.401/3**

[PALMA, CALIENDO](#)

**Respinto**

Al capoverso «Art. 1», al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, é apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" sono inserite le seguenti: ", commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione".»

**1.401/4**

[PALMA, CALIENDO](#)

**Respinto**

Al capoverso «Art. 1», al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, é apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "in qualsiasi modo istiga" con le seguenti: "in modo da determinare concreto pericolo di diffusione, istiga".»

**1.401/5**

[PALMA, CALIENDO](#)

**Respinto**

Al capoverso «Art. 1», al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, é apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "in qualsiasi modo istiga" é inserita la parola: "pubblicamente".»

**1.401/6**

[STEFANI, CENTINAIO](#)

**Sost. id. em. 1.401/5**

Art. 1

Dopo le parole: «modificazioni», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»

**1.401/7**

[GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «dall'articolo 6» respinte; seconda parte preclusa**

Sostituire il punto 3-bis con il seguente:

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o del crimine di genocidio, come definito dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della Corte penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la

perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari.»

**1.401/8**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

**Precluso**

Sostituire il punto 3-bis con il seguente:

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o del crimine di genocidio, come definito dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.»

**1.401/9**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

**Precluso**

Sostituire il punto 3-bis con il seguente:

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o del crimine di genocidio, come definiti dagli articoli 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.»

**1.401/10**

[PALMA](#), [CALIENDO](#)

Sostituire le parole: «si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni» con le seguenti: «si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e 6 mesi per le ipotesi di cui al primo comma della lettera a), e della reclusione da 1 anno a 5 anni per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b).»

Conseguentemente, alla fine del capoverso «3-bis», aggiungere le seguenti parole: «Agli articoli 414, 414-bis e 415 la parola "pubblicamente" è sostituita dalle parole: "commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione".»

**1.401/11**

[PALMA](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere le parole: «commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione»

**1.401/12**

[BATTISTA](#), [ORELLANA](#)

Al capoverso «3-bis», sostituire le parole: «che derivi concreto» con le parole: «che ne derivi».

**1.401/13**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Al punto 3-bis dopo la parola: «negazione» aggiungere le seguenti: «o l'esaltazione».

**1.401/14**

[MALAN](#)

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: «dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232» con le seguenti: «dall'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8.8.1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945».



**1.401/15**

**[DE PETRIS, DE CRISTOFARO](#)**

All'articolo 1, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999, n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

**1.401/16**

**[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)**

All'emendamento 1.401, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale.»

**1.401/17**

**[GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO](#)**

Dopo il punto 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della Corte penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari.»

**1.401**

**[D'ASCOLA](#)**

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - *I*. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

**1.402**

**[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)**

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nell'alinea, sostituire le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni» *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;
- b) *sopprimere la lettera a);*
- c) *sopprimere la lettera b);*
- d) *alla lettera c), sopprimere l'alinea;*
- e) *al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto dei fatti

accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

**1.403**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, sostituire le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;*

b) *sopprimere la lettera a);*

c) *sopprimere la lettera b);*

d) *alla lettera c), sopprimere l'alinea;*

e) *al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».*

**1.404**

[D'ADDA](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

**1.405**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 3, le parole: "l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico incitamento"».

**1.406**

[D'ADDA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

**1.407**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

**1.408**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio come definito dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale».

**1.409**

[MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999, n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

**1.410**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della Corte penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberata mente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».

#### **1.411**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena è della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"».

*Conseguentemente, all'articolo 415 del codice penale sostituire le parole: «da 6 mesi a 5 anni» con le seguenti: «fino a 3 anni».*

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

#### **Tit.1**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

#### **Tit.2**

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio come definiti dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale» .

#### *Allegato B*

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Borioli, Bubbico, Buemi, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Consiglio, Corsini, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fedeli (*dalle ore*

13), Gentile, Granaiola, Lezzi, Manconi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Palermo, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dalla Tor, Micheloni e Mussini, per attività della 7ª Commissione permanente e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Amidei, Chiti, Collina e Molinari, per attività della 14ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 aprile 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 126

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme: sul funzionamento dell'ambasciata italiana a Bangkok (4-05587) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

CASALETTO: sulla questione sicurezza sui treni a seguito dell'episodio avvenuto alla stazione di Villapizzone a Milano (4-04126) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) sulla diffusione della specie infestante "Popillia japonica" (4-05304) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CERVellini ed altri: sui certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi italiani (4-05193) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GIROTTI ed altri: sul ritiro di istanza di VIA da parte di Enac con riferimento al *master plan* 2011-2030 dell'aeroporto di Treviso "A. Canova" (4-04772) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

LAI ed altri: su iniziative di riqualificazione del porto di Porto Torres (Sassari) (4-04516) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MAURO Giovanni: sull'accesso alle università italiane per studenti di Paesi extraeuropei (4-04774) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Mozioni

[CARIDI](#), [BILARDI](#), [AIELLO](#), [ALICATA](#), [BERTACCO](#), [BOCCA](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [CONTE](#), [D'ALI](#), [DALLA TOR](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [Eva LONGO](#), [FAZZONE](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GIOVANARDI](#), [Giovanni MAURO](#), [GIRO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [LIUZZI](#), [MANCUSO](#), [MANDELLI](#), [MARIN](#), [Mario MAURO](#), [MESSINA](#), [PELINO](#), [RAZZI](#), [RIZZOTTI](#), [SCIASCIA](#), [SCOMA](#), [SERAFINI](#), [SIBILIA](#), [VILLARI](#), [ZIZZA](#), [ZUFFADA](#) - Il Senato, premesso che:

il Ministero della giustizia ha istituito presso il suo ufficio legislativo la commissione di riforma dell'ordinamento giudiziario (nota come "commissione Vietti");

la commissione è stata incaricata, *inter alia*, di elaborare una revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle Corti di appello e delle Procure generali presso le Corti di appello, dei Tribunali ordinari e delle Procure della Repubblica ed una collegata promozione del valore della specializzazione nella ripartizione delle competenze;

nel gennaio 2016, la commissione Vietti ha reso nota la relazione contenente delle disposizioni per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

esse prevedono la riduzione delle Corti di appello esistenti, sulla base di parametri quantitativi;

la riduzione delle Corti di appello esistenti comporta la soppressione di alcune di loro, tra le quali quella di Reggio Calabria, con conseguente accorpamento di quest'ultima a quella di Catanzaro;

considerato che, ad avviso dei presentatori:

la relazione della commissione Vietti detta delle disposizioni informate a parametri meramente quantitativi che non tengono conto degli aspetti qualitativi rilevabili nell'operato delle Corti di appello che si propone di sopprimere;

la revisione della geografia giudiziaria proposta non tiene evidentemente conto del principio di prossimità degli uffici giudiziari a cittadini ed imprese, sebbene questo sia costitutivo di qualsiasi

progetto di riforma, come sottolineato, tra l'altro, dalle linee guida della Commissione europea per l'efficienza della giustizia civile (CEPEJ);  
la revisione proposta non considera la domanda di giustizia espressa dai diversi distretti, nonché la sua articolazione interna fra penale e civile;  
la conformazione orografica del territorio non consente, in molti casi, agevoli spostamenti per via delle carenze infrastrutturali;  
l'accorpamento delle Corti di appello produce un inevitabile aggravio del carico di lavoro per le Corti di appello accorpanti;  
i costi derivanti dagli eventuali accorpamenti superano i costi attuali, in ragione degli investimenti che si renderebbero necessari per l'adeguamento delle strutture e per la maggiorazione dei costi fissi e di trasferta che ne deriverebbero;  
le Corti di appello di grandi dimensioni hanno *performance* meno positive delle altre Corti, come evidenziato dai tempi di giacenza dei procedimenti mediamente superiori, soprattutto per il penale, e dagli indici di ricambio, smaltimento e produttività generalmente inferiori, soprattutto per il civile;  
l'attuale assetto delle Corti di appello non appare in grado di smaltire il pregresso, sebbene si stiano registrando minori sopravvenienze nel civile;  
la popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria ammonta, secondo stime aggiornate al 2015, a 557.993 abitanti, per una superficie territoriale di riferimento di 3.210 chilometri quadrati;  
i processi celebrati nella Corte d'appello di Reggio Calabria si distinguono per la loro qualità, dovuta al tasso e al tipo di criminalità che interessano il territorio su cui la Corte esercita le sue funzioni;  
il trasferimento presso la Corte d'appello di Catanzaro dei processi attualmente celebrati presso la Corte di Reggio Calabria comporterebbe un aggravio economico e una cospicua dilatazione dei tempi con riferimento alla traduzione dei soggetti detenuti presso le case circondariali di Reggio Calabria e Arghilla;  
la città di Reggio Calabria è sede di un'università statale che ha al suo interno una facoltà di Giurisprudenza ormai radicata nel territorio, che intrattiene con il mondo giuridico rapporti di sinergia irrinunciabili,  
impegna il Governo:

- 1) a valutare l'opportunità della razionalizzazione proposta dalla commissione Vietti che, per le ragioni esposte, sacrifica l'accesso alla giustizia in termini formali e sostanziali;
- 2) a valutare l'aumento delle inefficienze del sistema giustizia nel suo complesso e gli oneri finanziari a carico dello Stato (e quindi dei cittadini) derivanti dalla traduzione in articolato della revisione proposta dalla commissione;
- 3) a prendere in considerazione non soltanto aspetti quantitativi ma anche e soprattutto quelli qualitativi riguardanti le accorpande Corti di appello, non trascurando le specificità territoriali, che hanno portato alla formazione di saperi specializzati che andrebbero inevitabilmente perduti;
- 4) ad escludere l'idea che l'accorpamento delle Corti di appello possa essere la panacea per tutti i problemi della giustizia;
- 5) a rigettare senza remore la proposta di soppressione della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- 6) a tenere conto del fatto che la provincia di Reggio Calabria ha una sua peculiare ed indiscutibile specificità nella presenza della più aggressiva forma di criminalità organizzata contemporanea e nella conseguente necessità di presidi giudiziari statali che offrano una risposta consapevole e specializzata ai temi giurisdizionali che derivano da quella presenza;
- 7) ad avviare un percorso di riforma del sistema giustizia che coinvolga, in tutte le fasi del suo processo, gli ordini forensi e gli enti locali.

(1-00566)

[MANDELLI](#), [GIRO](#), [D'ALI](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCA](#), [SERAFINI](#), [CARIDI](#), [ARACRI](#), [ZUFFADA](#), [PELINO](#), [RAZZI](#), [BOCCARDI](#), [SCILIPOTI ISGRO](#), [SCIASCIA](#), [Mario MAURO](#), [ELORIS](#), [FUCKSIA](#), [PICCINELLI](#), [Giovanni MAURO](#), [CALIENDO](#), [SCOMA](#), [GALIMBERTI](#), [ALICATA](#), [PERRONE](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ("Buona scuola"), ai commi 95 e 96 prevede l'avvio, per l'anno scolastico 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

al comma 114 dispone l'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di ulteriori docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni;

il comma 110 prevede che a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami (concorsi nazionali indetti su base regionale con cadenza triennale) esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

sulla *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, Concorsi ed esami n. 16 del 26 febbraio 2016, sono stati pubblicati 3 bandi di concorso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e un terzo bando per i docenti di sostegno. Un totale di 63.712 posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016-2018;

tra i requisiti di accesso vi è il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

i termini per la presentazione delle domande è scaduto il 30 marzo 2016;

diverse tipologie di aspiranti docenti, illegittimamente esclusi (come confermato, d'altronde, da numerose pronunce giurisprudenziali intervenute anche per le precedenti tornate concorsuali su esclusioni di medesimo tenore) dalla partecipazione alla procedura concorsuale, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per partecipare al concorso. Si tratta dei seguenti soggetti: 1) coloro che hanno conseguito la laurea prima dell'anno accademico 2001/2002 (cosiddetto vecchio ordinamento); 2) coloro che hanno conseguito la laurea successivamente all'anno accademico 2001/2002, non abilitati all'insegnamento; 3) per le classi di concorso primaria e infanzia, coloro che hanno conseguito il diploma magistrale linguistico; 4) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del tirocinio formativo attivo (TFA) e non hanno ancora conseguito l'abilitazione; 5) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del percorso abilitante speciale (PAS) e non hanno ancora conseguito l'abilitazione; 6) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di specializzazione per il sostegno e non hanno ancora conseguito l'abilitazione o che hanno ottenuto l'ammissione al corso di specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l'iscrizione ed iniziato il corso; 7) coloro che hanno conseguito il diploma tecnico (ITP); 8) coloro che sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia, e quindi non abilitati, e che hanno ottenuto incarichi di docenza per una durata pari o superiore a 36 mesi; 9) coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero, e sono in attesa del decreto di riconoscimento da parte del Ministero; 10) i docenti già in ruolo, cui è impedito di partecipare al concorso per altra classe di concorso;

il TAR, con decreto monocratico n. 01463/2016, ha accolto il primo ricorso di un aspirante insegnante laureato non abilitato, ammettendolo con riserva a partecipare alle prove concorsuali secondo le modalità previste dal bando del Ministero;

altri ricorsi potrebbero essere accolti;

considerato che:

il TFA, introdotto con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, che ha costituito il superamento della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito dalle università che permette, dopo aver superato l'esame

finale, di ottenere l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

giòva evidenziare che si tratta di un percorso difficile, il cui accesso è stato un vero e proprio concorso, addirittura più impegnativo del concorso a cattedra in quanto comprensivo di una prova preselettiva; inoltre, alla difficoltà si aggiunge anche la questione economica, considerato che l'abilitazione comporta un ammontare minimo di 2.500 euro di tasse d'iscrizione;

diversi parlamentari del Partito democratico hanno presentato interrogazioni al Ministro dell'istruzione (4-05480 Scalia ed altri; 12767 Bruno Bossio Vincenza ed altri), denunciando il fatto che il concorso prevede, per alcune classi di concorso, un numero di cattedre inferiore al numero complessivo degli abilitati TFA e per le altre non ne prevede affatto, privando i docenti appositamente selezionati di un qualsiasi canale di reclutamento,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni utile iniziativa volta a superare i vari ricorsi presentati dai soggetti esclusi, nonché le sentenze del TAR, al fine di garantire loro la legittima possibilità di partecipare alla procedura concorsuale;

2) ad adottare misure volte a definire un secondo canale di assunzione a tempo indeterminato, mediante scorrimento delle graduatorie per gli abilitati TFA in virtù del processo abilitativo conseguito, equiparabile *in toto* ad una procedura concorsuale.

(1-00567)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [ZUFFADA](#), [ZIZZA](#), [RUVOLO](#), [LIUZZI](#), [SCAVONE](#), [MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [BIANCONI](#), [PELINO](#) - Il Senato,

premessi che:

il diritto alla salute è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

in medicina, la centralità del paziente è determinante, sia nell'ambito della ricerca, che dell'individuazione di trattamenti efficaci e innovativi per la salute del paziente;

fino a poco tempo fa, la medicina, trascurando di considerare l'importanza di distinguere metodologicamente le differenze fisiologiche esistenti fra uomo e donna, ha prediletto l'effettuazione di studi clinici e di ricerca e l'individuazione dei trattamenti e delle forme di prevenzione delle patologie quasi esclusivamente su pazienti di sesso maschile;

tale stato di cose, giustificato in parte con la necessità di tutelare maggiormente la salute della donna e particolarmente il sistema riproduttivo femminile, ha comportato la diffusione di terapie non sempre del tutto adeguate alle esigenze del genere femminile;

in letteratura medica, comunque, è stato acclarato che, di fronte alle malattie, gli uomini e le donne presentano differenze non irrilevanti;

una nuova attenzione alle differenze di genere in medicina, oggi, consentirebbe di rendere effettivamente efficace e concreta la centralità del paziente, intesa come elemento indispensabile di un sistema sanitario moderno, e di mettere a punto trattamenti efficaci e innovativi per la tutela della salute;

sono sempre più evidenti, infatti, le diverse modalità con cui l'organismo maschile e quello femminile rispondono alla somministrazione degli stessi farmaci e manifestano differenti effetti collaterali;

in tale contesto, assumono grande rilevanza non solo le differenze di anatomia esistenti fra uomo e donna, l'incidenza dei diversi fattori ambientali, sociali, culturali e psicologici, ma anche le diverse modalità con cui gli uomini e le donne affrontano le malattie;

considerato che:

nel 1999 il Dipartimento per le pari opportunità ha dato vita al primo gruppo nazionale in Italia sulla medicina di genere denominato "Medicina Donna Salute";

nel 2002 è stata costituita la prima Commissione Salute donna presso il Ministero della salute;

nel 2005 è nato l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA);

nel 2008 il Comitato nazionale di bioetica ha approvato il testo "La sperimentazione farmacologica nelle donne";

nel 2009-2010 sono stati fatti i primi bandi per la ricerca finalizzata, con apposite sezioni dedicate alla medicina di genere;

nel 2011 l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha istituito il gruppo di lavoro su "Farmaci e Genere"; oggi la medicina di genere ha la finalità di garantire a ciascun paziente, uomo o donna, la miglior cura possibile: è infatti chiaro che al diverso genere è legata la salute della persona, ovvero la prevenzione, la caratterizzazione dei sintomi, l'*iter* diagnostico e la scelta delle cure;

non tenere in conto le diversità di genere fra l'organismo maschile e l'organismo femminile significa non considerare i progressi delle scienze e i risultati della ricerca, con conseguenze sull'appropriatezza delle cure;

molte sperimentazioni farmacologiche già oggi sono condotte attraverso *trial* clinici che prevedono l'equità di genere;

considerato, inoltre, che:

il World health organization (WHO), dall'anno 2000, ha inserito la medicina di genere nell'"Equity Act", affermando che il principio di equità comporta, non solo la parità di accesso alle cure di uomini e donne, ma anche l'adeguatezza e l'appropriatezza della cura secondo il genere;

esistono significative differenze tra uomini e donne di fronte alle malattie e anche una più alta percentuale di donne che hanno un cattivo stato di salute rispetto agli uomini; è dimostrato, inoltre, che numerose patologie colpiscono maggiormente le donne rispetto agli uomini;

le differenze fra uomo e donna, nella trattazione delle malattie, si evidenziano anche nella sintomatologia, nel decorso clinico e nella risposta alle terapie farmacologiche;

considerato, infine, che:

occorre ottimizzare la diagnosi e le terapie ovvero il dato obiettivo relativo alla capacità del paziente di rispondere al progetto terapeutico intrapreso;

occorre dare una nuova prospettiva ai pazienti, definendo le differenze di genere che influiscono sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla cura delle diverse patologie;

occorre innovare, nel pieno rispetto del diritto alla salute, non solo nel senso dell'appropriatezza delle cure, ma anche dell'equità;

la medicina di genere è oggi importante per rendere il sistema sanitario ancor più innovativo e basato sull'appropriatezza delle cure;

la medicina di genere rientra tra gli aspetti di rilievo di una corretta *governance* nella sanità;

il Ministero della salute, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, lo scorso 22 aprile 2016, ha presentato il "Quaderno sulla medicina di genere" definito "determinante" per garantire equità e appropriatezza della cura;

il quaderno "affronta la tematica dai diversi punti di vista tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema paese, delle varie specialità mediche interessate e delle possibili ricadute per il cittadino, tenuto conto che già l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica il genere come elemento portante per la promozione della salute finalizzata a sviluppare approcci terapeutici diversificati per le donne e gli uomini";

il Ministro della salute ha osservato che "occorre orientare gli interventi sanitari e costruire percorsi specifici e promuovere un'attività scientifica con un'ottica di genere; sviluppare e individuare fattori di rischio genere in tutte le aree della medicina; includere uomini e donne nei trial clinici; sviluppare diagnosi e cure orientate al genere; formare il personale sanitario e includere gli aspetti di genere nella formulazione dei budget sanitari";

la 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, nel corso della discussione sul disegno di legge n. 1324 recante "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" l'emendamento 1.1, che introduce uno specifico riferimento alla medicina di genere;

preso atto che le nuove prospettive per il futuro della salute dei cittadini sono rappresentate anche dalla



medicina di genere, che si propone di indagare le relazioni esistenti fra l'appartenenza al genere sessuale e l'efficacia delle terapie, idonee al trattamento delle diverse patologie, impegna il Governo:

- 1) a proseguire con maggiore incisività le iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione della medicina di genere ad ogni livello, inclusi la formazione, la ricerca, la prevenzione e la cura;
- 2) a prevedere l'inserimento della medicina di genere all'interno del "Patto per la salute";
- 3) ad istituire un osservatorio nazionale sulla medicina di genere, atto a raccogliere e analizzare tutti i dati riferibili alla medicina di genere, in modo da assicurare un trattamento egualitario fra uomo e donna nell'accesso ai trattamenti di cura;
- 4) ad attivare specifici corsi *post* universitari finalizzati ad analizzare specificamente e applicare le differenze sessuali e di genere nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle patologie;
- 5) ad intervenire, nei modi più opportuni, affinché le sperimentazioni cliniche e farmacologiche e dei dispositivi medici siano condotte in base a studi effettuati su individui, selezionati in modo paritario, in base al genere e in regime di tutela ed equità;
- 6) a rendere effettive ed efficaci per i pazienti, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, le osservazioni rese dal Ministro della salute in occasione della Giornata nazionale della salute della donna lo scorso 22 aprile 2016.

(1-00568)

Interrogazioni

[BIANCONI](#), [ANITORI](#), [AIELLO](#) - *Al Ministro della salute* -

(3-02808)

(Già 4-05250)

[BIANCONI](#) - *Al Ministro della salute* -

(3-02809)

(Già 4-05516)

[BIANCONI](#) - *Al Ministro della salute* -

(3-02810)

(Già 4-05617)

[DONNO](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

a distanza di 57 anni dall'insurrezione nazionale di Lhasa, ove 87.000 tibetani venivano uccisi senza pietà e tantissimi altri venivano incarcerati dal "pugno duro" dell'esercito di Pechino, il popolo tibetano continua ad essere privato della propria dignità, della propria religione, delle proprie tradizioni;

i diritti umani del popolo tibetano, infatti, continuano ad essere calpestati attraverso il sistematico diniego di accesso ai sistemi di istruzione e alle attività economiche. A ciò si aggiungono illogiche misure restrittive della libertà di espressione, di credo, di associazione, le quali hanno progressivamente segnato l'estromissione di una comunità dal suo stesso territorio, fino a distruggerla dall'interno;

in questa sequela di intolleranza e sangue, nel luglio 2015 moriva, nella cella di un carcere del sud-ovest della Cina, in circostanze del tutto oscure, il monaco tibetano Tenzin Delek, una figura scomoda e vicina al Dalai Lama, inizialmente condannato a morte e, successivamente, a 20 anni di carcere con l'infondata accusa di terrorismo e istigazione al separatismo;

all'uopo, la banca dati della Commissione congressuale esecutiva statunitense sulla Cina contiene una lista aggiornata di prigionieri che enuclea ben 8.057 diversi casi di detenzione politica o religiosa e che riguarda non solo buddisti tibetani, ma anche cristiani (protestanti e cattolici), uiguri, musulmani e praticanti del Falun Gong. Tutti accomunati da un unico denominatore: essere diversi e, dunque, indesiderati per definizione;

secondo quanto documentato dall'Amministrazione centrale tibetana (Central Tibetan administration, Restoring freedom for Tibetans) dal febbraio 2009, inoltre, vi sono state 143 autoimmolazioni (118

uomini e 25 donne), per un totale di 124 tibetani morti;

il 5 marzo 2014, la Commissione del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani approvava un'importante risoluzione sul rispetto dei diritti fondamentali in Tibet. In quella sede, l'Esecutivo prendeva l'oneroso carico di 7 impegni, tutti volti a mediare i complicatissimi rapporti tra il Governo e le autorità cinesi e la comunità tibetana;

in data 29 febbraio 2016, la prima firmataria della presente interrogazione, in qualità di vice presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani, inviava una missiva al preposto ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente un'espressa richiesta di riscontro circa i singoli impegni assunti, le attività poste in essere da parte del Governo nonché eventuali ulteriori aggiornamenti sulla questione tibetana;

in data 1° marzo 2016, mediante apposita nota di risposta, il Ministero degli affari esteri rendeva noto che «il Governo italiano non intrattiene relazioni con il c.d. "governo tibetano in esilio", in ragione dell'adesione dell'Italia (e dell'Unione Europea) alla One-China Policy», basata sul riconoscimento della Repubblica popolare come unica entità statale cinese. Particolare che implica «nell'ottica di Pechino, anche il rispetto dell'unità e dell'integrità territoriale del Paese e l'assenza di sostegno ai movimenti asseritamente separatisti in Tibet e nello Xinjiang, oltre che il non-riconoscimento di Taiwan». Inoltre, «il Governo italiano, al pari degli altri Governi europei, considera il Dalai Lama una personalità religiosa e un leader spirituale e non una personalità politica»;

veniva altresì evidenziato che «al tempo stesso, permangono obiettive difficoltà nell'azione di sensibilizzazione nei confronti della Cina relativamente alla questione tibetana, condotta dall'Europa e dalla comunità internazionale. Pechino continua infatti a ritenere la questione del Tibet un problema esclusivamente interno e giudica conseguentemente qualsiasi iniziativa sul tema come un'ingiustificata ingerenza negli affari domestici. Ciononostante, la situazione dei diritti umani in Cina è stata oggetto degli interventi della UE nelle sessioni del Consiglio Diritti Umani dell'ONU a Ginevra e dell'Assemblea Generale a New York. La UE ha in particolare espresso preoccupazione per l'arresto e la detenzione dei difensori dei diritti umani (richiedendone il rilascio) e per la situazione dei diritti umani in Tibet e in Xinjiang, invitando la Cina a affrontare le necessità dei gruppi etnici e religiosi e a promuovere il dialogo con e tra i diversi gruppi etnici. Il tema delle minoranze religiose in Tibet e in Xinjiang ha continuato ad essere sollevato da parte UE anche nel corso del dialogo Ue-Cina sui diritti umani svoltosi lo scorso 30 novembre-1 dicembre»;

considerato che:

sono invalse negli ultimi decenni numerose auto-immolazioni di monaci, monache e laici tibetani per protestare nei confronti del regime della Repubblica popolare cinese che persiste nel negare alla minoranza tibetana i suoi diritti fondamentali;

da ultimo, il 29 febbraio 2016, a Dehradun in India, Dorjee Tsering, uno studente tibetano di appena 16 anni, si dava fuoco in segno di protesta e contrarietà all'occupazione cinese in Tibet. Dopo il ricovero in ospedale per aver riportato ustioni sul 95 per cento del corpo, il giovane si spegneva nella notte del 4 marzo, a Nuova Delhi;

inoltre, in previsione di possibili insurrezioni di piazza e per tenere fuori l'informazione occidentale, dal 25 febbraio fino alla fine di marzo 2016 il Governo cinese ha isolato la regione al mondo esterno: sono state chiuse le porte del turismo e sono state imposte limitazioni di spostamento per i residenti;

considerato inoltre che:

nel *memorandum* sull'effettiva autonomia per il popolo tibetano sottoposto all'attenzione del Governo della Repubblica popolare cinese in data 31 ottobre 2008, in occasione dell'ottava tornata negoziale a Pechino, veniva espressa «la ricerca di una soluzione al problema tibetano attraverso una vera autonomia che sia compatibile con i principi dell'autonomia come espressi nella Costituzione della Repubblica Popolare Cinese» e si rilevava che «la salvaguardia e lo sviluppo della specifica identità tibetana in tutti i suoi aspetti serve gli interessi dell'umanità in generale e quelli del popolo tibetano e cinese in particolare». Veniva altresì evidenziato che affinché «i Tibetani possano affermarsi come nazione distinta all'interno della Repubblica Popolare Cinese, essi devono continuare a progredire ed a

svilupparsi economicamente, socialmente e politicamente in maniera parallela allo sviluppo della Repubblica Popolare Cinese e del mondo intero pur nel rispetto delle peculiarità del Tibet. Perché questo possa avvenire, è assolutamente necessario che venga riconosciuto e attuato in tutta la regione dove i Tibetani vivono in comunità compatte all'interno della Repubblica Popolare Cinese il loro diritto all'autogoverno, nel rispetto delle esigenze, priorità e caratteristiche della nazione tibetana»;

nel medesimo testo, venivano elencate, quali esigenze fondamentali dei tibetani: la lingua, la cultura, la religione, l'istruzione, la salvaguardia dell'ambiente, l'utilizzazione delle risorse naturali, l'ordine pubblico, le regole per la migrazione della popolazione, gli scambi culturali, didattici e religiosi con altri Paesi;

nella nota al *memorandum*, nel ripercorrere sotto il profilo storico le discussioni interne, veniva precisato che «Sua Santità il Dalai Lama ha costantemente seguito un approccio della "Via di Mezzo", volto cioè a ricercare una soluzione accettabile e vantaggiosa per entrambi attraverso il negoziato, nello spirito della riconciliazione e del compromesso. In questo spirito sono stati presentati il Piano di Pace in cinque punti e la Proposta di Strasburgo. Data la mancanza di una reazione positiva da parte del Governo Centrale Cinese a queste iniziative, assieme all'imposizione della legge marziale nel marzo 1989 e il peggioramento della situazione in Tibet, Sua Santità il Dalai Lama si è sentito costretto a dichiarare nel 1991 che la Proposta di Strasburgo era ormai inutile. Tuttavia, Sua Santità il Dalai Lama ha mantenuto il suo impegno per l'approccio della "Via di Mezzo"»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno attivarsi presso le competenti sedi internazionali affinché, attraverso un fattivo supporto alla ripresa del dialogo tra le autorità cinesi e gli inviati del Dalai Lama, siano garantiti il rispetto dei diritti fondamentali del popolo tibetano;

se non ritenga fondamentale sostenere, anche nel contesto del dialogo tra Unione europea e Cina avviato nel 1995, l'immediata cessazione di ogni forma di violenza nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani, cooperando nella difesa della libertà linguistica, culturale, religiosa, di espressione e di associazione del popolo tibetano;

se non ritenga imprescindibile, in un quadro di confronto internazionale, sollecitare le autorità cinesi ad assicurare agli esperti di diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle organizzazioni non governative internazionali riconosciute, ai *media*, nonché a cittadini provenienti da altre parti del mondo, l'accesso in Tibet senza restrizioni o limitazioni.

(3-02811)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**CASSON** - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 11 dicembre 2015, l'associazione "Forum futuro arsenale" (coordinatore di associazioni attive per la tutela e la valorizzazione dell'arsenale di Venezia) e altre 23 associazioni tra le più autorevoli a Venezia hanno inviato un appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente dell'ANAC, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela e del mare, dei beni e attività culturali e del turismo e della difesa, al presidente della Regione Veneto e al sindaco per la conservazione e mantenimento dell'attività cantieristica nei 3 bacini di carenaggio dell'arsenale di Venezia, attività resa impossibile dal progetto del consorzio "Venezia nuova-Thetis" per la manutenzione delle paratoie del MOSE. La Presidenza della Repubblica avrebbe altresì, secondo quanto risulta all'interrogante, inviato un sollecito al Ministero dei beni culturali;

in data 26 gennaio 2016, il Forum ha evidenziato al presidente della Regione Veneto e al sindaco di Venezia l'individuazione di un'area pubblica di Marghera (denominata "isola 46", in parte già bonificata e con investimenti a disposizione per il completamento della bonifica), adatta ad ospitare la manutenzione delle paratoie. L'assessore Marcato, responsabile dell'area, ha dichiarato in un incontro con il Forum (avvenuto l'11 marzo 2016) la sua disponibilità a sottoporre agli enti competenti tale possibilità;

considerato che qualsiasi ipotesi per la progettazione e costruzione degli impianti di manutenzione presuppone l'avvenuta verifica dell'inesistenza del fenomeno di instabilità dinamica (risonanza) delle paratoie;

atteso che:

in data 20 aprile 2016, il Forum ha inviato al presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, e per conoscenza alle altre autorità competenti, la denuncia che si sta procedendo a dare al consorzio Venezia nuova-Thetis l'incarico di progettazione e realizzazione degli impianti di manutenzione delle paratoie del MOSE senza gara, affermando che "l'idea di passare dalla redazione di un documento di manutenzione alla più impegnativa e onerosa progettazione e costruzione dei relativi impianti ed edifici" sarebbe maturata in un'epoca antecedente all'intervento della magistratura;

l'attuale ipotesi che la progettazione e costruzione degli impianti di manutenzione sarebbe affidata alle imprese del consorzio senza gara è, a giudizio dell'interrogante, un grave errore;

è un errore perché decisione illogica, distorsiva del mercato ed economicamente svantaggiosa, oltre che illegittima (il sistema della concessione unica è stato bloccato con l'art. 6-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995);

le imprese del consorzio, nel partecipare alla gara per la manutenzione delle paratoie dopo aver progettato e realizzato gli impianti, si troverebbero infatti a godere di una superiorità tecnica e conoscitiva senza confronti rispetto a qualsiasi altro concorrente che intendesse partecipare con proprie tecnologie, *know how* e organizzazione;

è comprensibile la necessità di procedere celermente per rispettare la data di completamento del MOSE, ma la scelta di far progettare gli impianti alle imprese del consorzio limita la concorrenza e impedisce di avere l'offerta migliore sul piano tecnologico e organizzativo data la cruciale e lunga manutenzione delle opere alle bocche di porto;

è però possibile scorporare dal contratto per la costruzione del MOSE i lavori e le opere per la manutenzione, di importo complessivamente marginale rispetto all'importo del contratto. La loro eliminazione non dovrebbe determinare nessun obbligo di ristoro in quanto inferiore al quinto del contratto complessivo;

è necessario pertanto soprassedere alla costruzione degli impianti per la manutenzione e, invece, bandire una gara europea per l'affidamento del servizio di manutenzione delle opere alle bocche;

il vincitore dovrà progettare e realizzare gli impianti e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio in aree pubbliche adatte allo scopo (oltre a quelle presso l'arsenale nord, che comunque dovranno essere utilizzate anche per la cantieristica, sono ipotizzabili quelle di Marghera, isola 46, e di Pellestrina, cantiere ex de Poli): sarà, così, questo soggetto ad assumersi i rischi connessi alle proprie scelte tecnologiche e imprenditoriali;

l'affidamento in tempi rapidi della manutenzione a un'impresa, indipendente dal consorzio Venezia nuova-Thetis, prima della fine della costruzione delle opere alle bocche, determinerebbe poi una tempestiva verifica della manutenibilità delle opere progettate e realizzate, con evidenti benefici sui costi complessivi a lungo termine del MOSE,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano interrompere qualsiasi affidamento diretto senza gara per la progettazione e realizzazione delle paratoie all'arsenale di Venezia;

se intendano attivarsi al fine di bandire al più presto una gara internazionale per la manutenzione del sistema MOSE destinato a durare per 100 anni con spese molto ingenti;

se intendano proporre ai partecipanti alla gara anche altre aree pubbliche adatte allo scopo (oltre a quelle presso l'arsenale nord che comunque dovranno essere utilizzabili anche per la cantieristica per le prescrizioni del piano particolareggiato e per le previsioni del *master plan* approvato dal magistrato alle acque nel 2006) dato che sono ipotizzabili anche altre aree pubbliche di Marghera (ad esempio isola 46) e di Pellestrina (ad esempio cantiere ex De Poli);

se ritengano propedeutico dare contezza della dimostrazione scientifica volta a superare ogni eventuale comportamento di instabilità dinamica delle paratoie in costruzione.

(4-05720)

**DE POLI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la banca credito cooperativo veneta (Crediveneto) con sede a Montagnana (Padova), occupa attualmente 199 dipendenti e opera in 27 filiali nelle province di Padova, Verona, Vicenza e Mantova; in vista di una probabile fusione con un altro istituto e anche a causa della pesante crisi dei comparti produttivi veneti si è resa necessaria una riorganizzazione aziendale a seguito della quale sono stati annunciati oltre 80 esuberi (pari al 40 per cento degli addetti): tra di loro soltanto 30 potrebbero essere accompagnati alla pensione;

sono in corso trattative a livello locale ed è stato istituito un tavolo nazionale per trovare adeguate soluzioni per i lavoratori coinvolti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, per facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti affinché il prezzo della riorganizzazione dell'istituto non ricada sul personale dipendente con un impatto molto negativo per il territorio, sempre più impoverito nel proprio tessuto socioeconomico.

(4-05721)

**BOCCARDI** - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Governo, nell'ottica di un rafforzamento delle politiche di contrasto al fenomeno del caporalato, ha adottato il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che ha istituito la "Rete del lavoro agricolo di qualità", con la quale si è introdotto un meccanismo che premia, con un minor carico di controlli nei loro confronti, le imprese che si contraddistinguono per la regolarità nei vari ambiti dell'attività svolte;

la rete del lavoro agricolo di qualità è coordinata da una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La stessa è presieduta dal rappresentante dell'INPS;

la rete del lavoro agricolo di qualità ha, tra l'altro, il compito di deliberare sulle istanze di partecipazione alla rete, escludendo quelle imprese che perdono i requisiti, di redigere e aggiornare l'elenco delle imprese che partecipano alla rete e, infine, di formulare proposte ai Ministeri del lavoro e delle politiche agricole in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo;

il 2 dicembre 2015 sono state approvate nelle Commissioni riunite XI e XIII della Camera dei deputati le risoluzioni in materia di caporalato, nell'ambito delle quali, il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad intensificare i controlli per l'emersione del lavoro nero e consolidare, al contempo, nuovi strumenti utili al contrasto permanente del fenomeno del caporalato e a dare piena attuazione alla rete del lavoro agricolo di qualità, implementando le iniziative elaborate dalla cabina di regia, attraverso la promozione dell'offerta, da parte dei centri per l'impiego, di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, prevedendo un ruolo attivo e collaborativo degli enti territoriali con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato;

l'iscrizione alla rete è effettuata mediante un sistema informativo che si sta dimostrando inefficiente ed inefficace, e sta provocando numerosi disagi a tutti i produttori che intendono aderire;

le condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima molto caldo hanno fatto maturare con oltre un mese di anticipo prodotti quali le ciliegie e le albicocche, che rappresentano un'eccellenza italiana e della Puglia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica;

se non ritengano opportuno prevedere misure temporanee finalizzate al rafforzamento e al miglioramento del sistema informativo della rete del lavoro agricolo di qualità, anche al fine di evitare ingenti danni economici ai produttori che, a causa di un malfunzionamento dello stesso, potrebbero vedersi costretti a gettare via il proprio raccolto.

(4-05722)

**LUMIA** - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che: come è emerso da notizie di stampa, il cantiere navale Fincantieri di Palermo rischia realmente la chiusura. È il sindacato stesso che lancia l'allarme, denunciando che il cantiere ad oggi è privo di nuove commesse. Da marzo 2016 per i lavoratori sono partite 13 settimane di cassa integrazione. La situazione del personale dell'indotto è anche peggiore di quella del cantiere navale: sono ben 700 i lavoratori di aziende che, tra la fine degli ammortizzatori sociali e la mobilità, rischiano di essere esclusi dai processi produttivi. Le settimane di cassa integrazione, come dichiarato dai rappresentanti sindacali di Palermo, stanno riducendo in una condizione di povertà i lavoratori del cantiere così come quelli dell'indotto. Per questi ultimi infatti stanno partendo licenziamenti e mobilità;

la crisi del cantiere navale di Palermo non corrisponde ad una crisi di analoghi siti produttivi presenti in diverse realtà del Paese. Anzi, in tutti i cantieri navali italiani di Fincantieri si lavora e ci sono diverse prospettive di espansione e di crescita; solo in quello siciliano questo non accade, creando una situazione di stallo che va contro le potenzialità dello stesso cantiere e la vita produttiva e sociale della città di Palermo. Per ovviare a questa situazione, sarebbe sufficiente distribuire equamente i lavori tra tutte le sedi di Fincantieri nel territorio nazionale (Marghera, Sestri, Monfalcone...), proposta più volte rilanciata dagli stessi rappresentanti sindacali;

la crisi nel Mezzogiorno va affrontata sostenendo gli sforzi di innovazione e di cambiamento che vanno nella direzione di potenziare le attività produttive contro l'assistenzialismo e l'intermediazione burocratica e clientelare affaristico-mafiosa;

il cantiere navale di Palermo non è solo una realtà gloriosa del passato, ma è ancora oggi una risorsa produttiva ed occupazionale che va rilanciata in tutte e 3 le funzioni del settore navale: riparazione, trasformazione e costruzione. Naturalmente vanno mantenuti gli impegni sia di Fincantieri che del Governo e delle altre istituzioni locali al fine di investire nei bacini e nel miglioramento della tecnologia presente nel sito produttivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano richiamare Fincantieri alle sue responsabilità;

se intendano sostenere il rilancio produttivo sia sul piano delle commesse che degli investimenti nel cantiere e per le imprese dell'indotto.

(4-05723)

**MANASSERO** - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che: il 24 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo alla "Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", a firma dei ministri Franceschini e Madia;

in attesa della pubblicazione dei bandi di concorso relativi ai profili professionali richiesti, lo stesso decreto ministeriale ha definito i requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

i profili professionali individuati corrispondono alle figure di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario e demotnoantropologo;

diversamente da quanto previsto per altri profili professionali, per quello di bibliotecario il decreto non richiede il possesso di una laurea specifica relativa alle discipline biblioteconomiche, corso di laurea già presente, da oltre 20 anni, tra l'offerta formativa di diversi atenei italiani;

infatti, il decreto ministeriale considera titolo di specializzazione per i bibliotecari il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dagli archivi di Stato, che ha contenuti formativi completamente diversi dalla laurea specifica relativa alle discipline biblioteconomiche, che non sono applicabili alle biblioteche;

considerato che:

vi è urgente necessità di provvedere ad una ripartizione e distribuzione di professionisti che tenga conto delle esigenze del comparto biblioteche, in quanto sono l'asse portante della vitalità delle

biblioteche statali, così come della tutela dei beni librari, che deve essere garantita e praticabile;  
l'AIB (Associazione italiana biblioteche) ha definito un sistema di attestazione basato sulla norma UNI 11535:2014 "Figura professionale del bibliotecario", che prevede una valutazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza necessari per esercitare la professione bibliotecaria;  
il titolo di studio, il cui conseguimento forma correttamente la figura del bibliotecario, è una laurea specifica in discipline biblioteconomiche, oppure, in presenza di una laurea generica, un diploma di specializzazione o dottorato o *master* specifico;  
se, come dichiarato più volte dal ministro Franceschini, la riforma e l'azione del dicastero, dopo aver rivolto la propria attenzione essenzialmente ai musei e ai siti archeologici, si rivolgerà alle biblioteche, e si dovrà tenere nella dovuta considerazione il corretto potenziamento e la conseguente razionalizzazione delle risorse umane;  
il bando di concorso deve essere l'occasione per segnare un'inversione di tendenza rispetto al passato, con l'inserimento di professionisti esperti sia negli organici delle biblioteche statali, sia in quelli delle "nuove" soprintendenze archivistiche e bibliografiche,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario inserire nel bando di concorso fra i requisiti necessari per il profilo di bibliotecario il conseguimento di una laurea specifica in discipline biblioteconomiche o, in presenza di una laurea generica, un diploma di specializzazione o dottorato o *master* specifico ad esse riferito;  
se non ritengano, inoltre, necessario che nel medesimo bando di concorso venga altresì indicato, tra i titoli valutabili, il possesso dell'attestato rilasciato dalle associazioni professionali rappresentative delle professioni, in base all'art. 7 della legge n. 4 del 2013.

(4-05724)

[ALBANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a fine novembre 2015, veniva annunciato il nuovo orario del trasporto ferroviario in Liguria che sarebbe entrato in vigore il 13 dicembre 2015;  
in particolare, nel nuovo piano orario, è stata prevista l'introduzione di un apposito servizio destinato al raggiungimento del parco delle Cinque terre, patrimonio Unesco, località di forte richiamo turistico conosciuta in tutto il mondo;  
il servizio, chiamato "Cinque Terre Express" è entrato in funzione il 13 dicembre 2015, e prevede il collegamento tra Levanto e La Spezia ogni ora, nella fascia dalle ore 8.35 alle ore 19.35 da Levanto a La Spezia e dalle ore 7.55 alle ore 18.55 da La Spezia a Levanto; inoltre, nel periodo 27 marzo-1° novembre 2016, a partire, dunque, dalle festività pasquali, sono stati previsti con la cadenza di un convoglio ogni mezz'ora 44 convogli giornalieri;  
il servizio è finalizzato ad aumentare le corse destinate ai turisti per offrire loro un servizio valido ed efficiente e per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari residenti evitando il sovraffollamento dei convogli;  
considerato che durante le festività pasquali, con l'introduzione del cadenzamento ogni 30 minuti, sui convogli che effettuano il servizio "Cinque Terre Express" si sono verificati gravi e continui disservizi (ritardi, corse soppresse e sovraffollamento) che hanno costretto i turisti a lunghe attese presso le stazioni ferroviarie,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;  
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire un servizio ferroviario valido ed efficiente sulla tratta interessata dal "Cinque Terre Express", riducendo i disagi ai cittadini residenti e agli operatori, nonché ai tanti turisti che ogni anno affollano tali luoghi, favorendo in tal modo lo sviluppo del settore turistico, volano dell'economia del territorio delle Cinque terre, area di straordinario valore paesaggistico e culturale.

(4-05725)

[FILIPPIN](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

a partire dagli ultimi mesi del 2015 è entrato in vigore un servizio di recapito della posta a giorni alterni a Valstagna, San Nazario e Cismon del Grappa in provincia di Vicenza;  
i comuni constano di 4.471 abitanti totali (dato ISTAT al 31 dicembre 2014);  
secondo alcuni articoli di stampa locale e a quanto risulta agli interroganti, la nuova organizzazione del servizio postale sta procurando forti disagi alla popolazione locale a causa degli inaccettabili ritardi con cui viene recapitata la posta (anche di 15 giorni) e anche del mancato recapito di alcune bollette o di impegnative mediche, con la conseguente sospensione di alcuni servizi essenziali e la mancata prenotazione di visite mediche necessarie;

rilevato, inoltre, che a febbraio 2015 la direzione della filiale di Poste italiane di Vicenza ha comunicato al sindaco della città di San Nazario, ai sensi dell'art. 5 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 342/14/CONS del 26 giugno 2014, che "al fine di adeguare l'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale, in ottemperanza all'art. 2 comma 6, del vigente contratto di programma 2009-2011, con decorrenza dal 13 aprile 2015 si procederà alla chiusura dell'ufficio postale della frazione di San Marino", chiusura effettivamente avvenuta in data 13 aprile 2015;

considerato che:

la maggior parte della popolazione residente nei comuni interessati da tale riorganizzazione è formata da persone anziane, senza mezzi propri e con limitata mobilità, fattori questi che rendono difficoltoso, e in alcuni casi impossibile, raggiungere gli uffici postali più vicini per usufruire di importanti servizi, come ad esempio il ritiro della pensione o il ritiro o il deposito di denaro;

secondo quanto comunicato da Poste italiane, la ridefinizione del servizio postale in tali comuni sarebbe stata adottata nel rispetto dei parametri di presenza dei punti di accesso alla rete postale universale sul territorio nazionale, di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica", come integrato dalla citata delibera Agcom 342/14/CONS, e comunicati all'autorità di regolamentazione di settore ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima delibera;

considerato, inoltre, che:

i disservizi hanno creato sconcerto e preoccupazione tra la cittadinanza, a causa dello specifico contesto territoriale e sociale in cui si trovano i comuni della valle del Brenta;

in una nota del presidente dell'Agcom n. 0016911 del 22 gennaio 2015, in risposta ad una sollecitazione dell'Uncem relativa alla prevista razionalizzazione dei servizi di Poste italiane degli sportelli dei comuni con media e bassa densità di popolazione, è stata ribadita, pur in un contesto di doveroso contenimento dell'onere del servizio postale universale e di necessaria razionalizzazione, l'attenzione da parte dell'Autorità verso la situazione delle aree geografiche più remote del territorio nazionale: le zone rurali e montane e le isole minori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se condivida il nuovo assetto organizzativo predisposto da Poste italiane SpA nei confronti dei comuni della valle del Brenta senza tener conto dal particolare contesto territoriale e sociale;

come intenda garantire ai cittadini residenti il servizio universale delle comunicazioni postali, evitando che vengano disattesi gli obblighi imposti al fornitore del servizio dalla normativa e dal contratto di servizio, attraverso la chiusura e il ridimensionamento degli uffici postali territoriali e la razionalizzazione delle consegne postali;

se, in particolare, non reputi opportuno intervenire presso Poste italiane SpA, affinché valuti nuovamente i provvedimenti adottati nei confronti di tali comuni, garantendo ai cittadini un servizio essenziale a cui hanno diritto.

(4-05726)

**CONTE** - *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il 2 agosto 2014, a Refrontolo (Treviso), si è registrato un evento climatico eccezionale e del tutto



imprevedibile come non si era mai registrato a memoria d'uomo e dai dati storici;  
a seguito di tale evento, il torrente Lierza è straripato, provocando un'improvvisa ondata d'acqua nella località "Molinetto alla Croda", dove era in corso una festa paesana con la presenza di circa 100 persone, 4 delle quali sono decedute, mentre numerose altre hanno riportato seri danni fisici temporanei o permanenti;

la zona interessata dall'esondazione nello strumento urbanistico comunale era classificata "non a rischio esondazione", quindi l'evento verificatosi era del tutto imprevedibile;

il piano regolatore generale del Comune prevedeva la realizzazione di "modeste infrastrutture di interesse pubblico" e l'installazione di "strutture temporanee per feste e ritrovi";

a seguito dell'evento, l'autorità giudiziaria ha avviato indagini per risalire alle cause dell'evento e per accertare eventuali responsabilità; in data 16 aprile 2016 tali indagini hanno portato ad iscrivere nel registro degli indagati il sindaco Loredana Collodel (peraltro all'epoca dei fatti nella carica da appena 2 mesi), il presidente della Pro loco Valter Scapol, l'estensore del piano di assetto del territorio (PAT) comunale, architetto Leopoldo Saccon, ed il tecnico autore dell'indagine geologica a corredo del PAT, Celeste Granziera;

considerato che:

le Pro loco ed altre associazioni, che nella Regione Veneto contano oltre 65.000 volontari, svolgono attività che afferiscono a diverse sfere di intervento (turistico, sociale, culturale, sportivo) e realizzano numerose manifestazioni con ricadute positive per la promozione del territorio;

le stesse Pro loco ed altre associazioni di volontariato normalmente sono presenti nei centri minori, privi di aziende per il turismo, svolgendo quindi funzioni fondamentali;

il provvedimento giudiziario ha sollevato grandi preoccupazioni tra i vari responsabili delle Pro loco di tutta la zona, i quali si chiedono se non sia troppo rischioso per loro continuare ad organizzare tali manifestazioni che, nonostante dispongano di tutte le autorizzazioni previste, possono generare a loro carico responsabilità imprevedibili e gravose, anche di carattere penale;

rilevato inoltre che:

la figura del sindaco ha ruolo di rappresentanza dell'istituzione, essendo in capo ai funzionari il rilascio delle autorizzazioni previste;

in particolare, per l'organizzazione di una manifestazione solo di pubblico spettacolo e di intrattenimento, con capienza pari od inferiore a 200 persone, bisogna inviare allo sportello unico per le attività produttive del Comune di riferimento la relazione descrittiva della manifestazione con allegato programma dettagliato, una segnalazione certificata di inizio attività, una dichiarazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per allestimenti temporanei e una relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della commissione, oltre ad una copia del permesso Siae e una copia del contratto con la società di smaltimento dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di definire il più nettamente possibile l'ambito di applicazione della normativa sulla responsabilità oggettiva, perché non si verifichino situazioni come quella descritta, nelle quali soggetti che rivestono cariche di rappresentanza di enti o associazioni varie, pur avendo osservato ed adempiuto correttamente a tutte le prescrizioni normative ed amministrative, sono chiamati a rispondere per responsabilità altrui;

se non sia opportuno definire una più netta separazione tra la responsabilità politica e la responsabilità amministrativa, affinché gli organi politici non siano chiamati in ogni caso a rispondere per atti *contra legem* od omissioni ricadenti nella sfera della responsabilità dei dirigenti amministrativi.

(4-05727)

[VALENTINI](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

negli ultimi mesi sono sempre più i cittadini romani che denunciano situazioni di degrado, di abbandono e d'incuria nel quartiere in cui vivono;

gli organi d'informazione diffondono materiale documentale che testimonia degrado, incuria e assoluta mancanza di controllo della sicurezza di queste aree;

molti quartieri sono diventati negli ultimi tempi piazze importate per lo spaccio, diurno e notturno, di sostanze stupefacenti (Pigneto, S. Lorenzo, Torpignattara);  
particolarmente grave è la situazione di degrado in cui versa il Pigneto (V municipio di Roma capitale), uno dei quartieri più significativi e vivaci della città, noto soprattutto per il suo fermento culturale e sociale e per essere divenuto, negli ultimi anni, un importante punto di riferimento e intrattenimento, soprattutto per le nuove generazioni;

tale situazione sta arrecando gravi disagi ai cittadini e agli abitanti del quartiere, oltre ai danni economici alle diverse attività commerciali oneste e rispettose della legalità;  
considerato che:

le associazioni dei commercianti e i cittadini hanno più volte sollecitato il municipio, il commissario straordinario e il prefetto a intervenire per porre rimedio a tale grave situazione, ma senza ottenere alcun risultato;

in questi giorni, numerosi residenti stanno manifestando la propria indignazione per la difficile situazione che si è venuta a creare, bloccando strade e piazze e aprendo assemblee permanenti contro gli spacciatori di droga, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema e richiamare l'attenzione delle istituzioni fino ad oggi indifferenti di fronte ad un problema di tale portata;

nei giorni scorsi, cittadini e commercianti hanno denunciato le bande dello spaccio e l'occupazione del territorio da parte di centinaia di tossicodipendenti, perché hanno subito il fenomeno degli atti intimidatori in perfetto stile mafioso, con danneggiamenti alle attività, nonché alla loro persona;

le forze dell'ordine operano senza le risorse necessarie e il supporto per debellare radicalmente il problema, rendendo inefficace ogni azione, con scarso coordinamento tra le varie forze in campo e la magistratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versa Roma, e in particolare, il quartiere Pigneto, e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per porre rimedio a tale grave situazione;

se non ritenga di dover verificare la posizione delle centinaia di persone che agiscono quotidianamente, giorno e notte, in stile mafioso, rendendo le aree indicate isole d'illegalità, con gravi ricadute sulla sicurezza e sull'igiene pubblica, ai danni dei cittadini;

se non ritenga di dover verificare le minacce verso cittadini, che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente gli spacciatori, indicandoli alle forze dell'ordine;

se non ritenga di far adottare provvedimenti di urgenza e straordinari, viste anche le intimidazioni subite, dando poteri al Prefetto, per combattere e debellare, in modo definitivo, l'occupazione territoriale da parte di bande di spacciatori e gruppi di persone, che delinquono abitualmente in associazione e occupano spazi pubblici non più usufruibili dai cittadini dei quartieri, con il conseguente ripristino della legalità.

(4-05728)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3a Commissione permanente*(Affari esteri, emigrazione):

3-02811, della senatrice Donno ed altri, sul rispetto dei diritti umani in Tibet;

*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-02808, 3-02809 e 3-02810, della senatrice Bianconi ed altri, rispettivamente sulla cura dell'idrosadenite suppurativa (HS), sulla cura della malattia renale policistica e sull'emanazione del decreto attuativo relativo al meccanismo del *payback*.

